

## **8. Le statuizioni civili**


### **8.1** *I motivi di doglianza formulati dagli imputati e dai responsabili civili*

Si impone una premessa: in questa sede non verranno richiamate le doglianze sulle statuizioni civili formulate con specifico ed esclusivo riferimento alla posizione dell'appellante de Cartier ed a quella del suo responsabile civile *Etex Group SA*, non essendo dette doglianze suscettibili di esame, stante la caducazione di tutte le statuizioni civili pronunciate nei confronti dell'imputato de Cartier in conseguenza della declaratoria di estinzione dei reati a lui ascritti ex art. 150 c.p.p.

#### **8.1.1** *Il danno risarcibile alle persone fisiche ed i criteri di liquidazione dello stesso*

Le doglianze relative alle statuizioni civili che attengono al risarcimento dei danni conseguenti ai reati oggetto del presente giudizio sono state svolte dalle Difese appellanti dell'imputato Schmidheiny e dei responsabili civili *Anova Holding AG*, *Becon AG* ed *Amindus Holding AG* attraverso ampie argomentazioni spesso sovrapponibili fra loro che concernono l'individuazione del danno risarcibile con riferimento agli addebiti contestati, il conseguimento della prova in relazione all'effettiva sussistenza del danno e, infine, l'avvenuta liquidazione, da parte del Tribunale, di somme riconosciute a titolo di provvisoria sull'ammontare definitivo di esso. E' opportuno, al fine di comprendere appieno la portata delle contestazioni formulate dagli appellanti e le richieste che da esse scaturiscono, riassumerne brevemente i contenuti.

Va innanzitutto osservato come gli appellanti, che insistono nell'evidenziare l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione per entrambe le fattispecie di reato contestate nel presente procedimento, sottolineando che le rispettive condotte di riferimento cessarono, al più tardi, nel giugno 1986 (epoca in cui



venne dichiarato il fallimento della *Eternit* s.p.a., con conseguente intervento della curatela fallimentare ed esautorazione dei poteri gestionali in capo a Stephan Schmidheiny), implicitamente invocano la caducazione di tutte le statuizioni civili della sentenza impugnata, stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 578 c.p.p., per essere i termini di prescrizione massimi di entrambe le fattispecie maturati in data antecedente alla definizione del giudizio di primo grado.

Con riferimento al reato contestato sub a), gli appellanti confutano l'iter seguito dal Tribunale in punto accertamento della prova della responsabilità civile derivante da reato, osservando come il Giudice di prime cure abbia espressamente riconosciuto di dover privilegiare le esigenze di economia processuale rispetto alla certezza dell'accertamento e sia pervenuto alla decisione nel merito unicamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti civili e delle leggi statistiche ricavate dalle consulenze disposte dal P.M. Rilevano inoltre come, sulla base dell'avvenuta configurazione della fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p. quale reato autonomo, discendano dalle singole patologie conseguenze non solo civilistiche e debba perciò essere attribuita rilevanza determinante all'accertamento delle stesse e del nesso causale esistente fra esse e le condotte incriminate, trattandosi di elementi costitutivi del reato. Rilevano poi che discendono da tale interpretazione conseguenze in punto prescrizione, connesse alla verifica del momento in cui le malattie-infortuni si sono manifestate, e sottolineano come tutto ciò renda, a maggior ragione, inaccettabile la mancanza di approfondimento nell'accertamento delle singole posizioni. In ogni caso, sottolineano come il Tribunale abbia svolto al riguardo una sorta di sillogismo imperfetto ed abbia compiuto un inammissibile salto logico attraverso la deduzione di circostanze specifiche da una premessa di carattere generale ed astratta. Sottolineano come la copiosa documentazione prodotta dalle parti civili (cartelle cliniche, certificati redatti da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie accusate dai lavoratori, libretti di lavoro, iscrizioni dei lavoratori nel libro matricola e nel libro paga e certificati di





morte), su cui il Tribunale ha basato l'affermazione della sussistenza del nesso causale fra le patologie manifestatesi e le condotte contestate, non sia dotata di valore probatorio privilegiato e non sia idonea ad attestare la sussistenza delle diagnosi e dei nessi causali, in quanto oggetto di specifiche contestazioni formulate dalle Difese (posizione per posizione e documento per documento, sia con riferimento a patologie e decessi di asserita origine professionale di cui al capo a, sia con riferimento a patologie e decessi di asserita origine ambientale contemplati sub b) attraverso le consulenze tecniche di parte ed il contenuto delle n. 1243 schede ad esse allegate. Lamentano gli appellanti che il Tribunale non abbia spiegato in alcun modo le ragioni per cui le obiezioni sollevate dovevano essere disattese. Sostengono che, a fronte di una tale situazione probatoria del tutto carente, il primo Giudice non avrebbe potuto addivenire neppure ad una condanna generica in favore delle parti civili, non risultando accertato l'*an* della pretesa risarcitoria formulata. Osservano ancora come, anche ai fini della declaratoria di responsabilità civile, non possa prescindersi da un accertamento delle patologie e del nesso tra queste e le condotte degli imputati. Ribadiscono la necessità di distinguere la decisione sull'*an* da quella sul *quantum*, osservando che, se è pacifico che quest'ultima possa essere delegata al giudice civile, deve ritenersi altrettanto evidente che una decisione sull'*an* non può esimersi da una verifica puntuale degli elementi costitutivi della responsabilità civile, ovvero della condotta, dell'evento che ne consegue, del nesso che li lega e dell'elemento soggettivo. Ritengono che tale verifica sia necessaria anche nel caso di condanna generica e che, a maggior ragione, sia indispensabile nei casi di liquidazione della provvisoria: liquidazione che richiede la certezza dell'esistenza di un danno sino all'ammontare della somma liquidata, il che comporta un accertamento sull'*an* non limitato ad una potenziale capacità lesiva della condotta incriminata, ma tale da portare ad un giudizio in concreto di lesività della stessa. Rilevano come un simile accertamento passi necessariamente attraverso il vaglio dell'esistenza della singola patologia ed attraverso l'affermazione di un effettivo nesso di causalità tra quella patologia e le condotte contestate. Ritengono non corretto giungere a



593

condanne, riferite a singole posizioni, sulla base di ricerche epidemiologiche e di accertamenti presuntivi operati per categorie generali. Citano la giurisprudenza di legittimità al riguardo; in particolare richiamano la già citata sentenza della Cass., S.U., Franzese, che ha sottolineato l'importanza di una valutazione accurata dell'applicabilità al caso concreto della regola di esperienza generalizzata. Sostengono l'estensione, all'azione civile trapiantata nel processo penale, della suddetta rigorosa regola probatoria, posto che essa, secondo la normativa vigente, deve adattarsi alle regole di quest'ultimo. Osservano che, se anche si ritenesse, come la sentenza impugnata ha fatto, non adottabile la regola di giudizio della prova *oltre ogni ragionevole dubbio*, rimarrebbe comunque necessario adottare il criterio civilistico dell'*alta probabilità*, criterio che presuppone comunque una valutazione caso per caso e non per categorie astratte.


Sottolineano inoltre che, sia in punto certezza delle diagnosi, sia in punto riferibilità delle malattie all'esposizione lavorativa o ambientale, vi sono state, da parte delle Difese, ampie e motivate contestazioni, è stata presentata al Tribunale un'accurata indagine sui casi singoli, svolta attraverso la valutazione di tutta la documentazione esistente, e sono state formulate, attraverso i consulenti, le necessarie conclusioni. Illustrano l'attività in tal senso svolta dai loro consulenti e le conclusioni formulate dagli stessi, criticando la semplificazione presuntiva operata dal primo Giudice sul punto ed osservando come, in realtà, le argomentazioni svolte dal Tribunale riguardino la sussistenza del nesso causale, ma non l'effettiva sussistenza delle malattie; osservano come, prima di valutare il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e le malattie contratte dai lavoratori, sia necessario ed indispensabile esaminare se la malattia si sia manifestata e rilevano come, su questo punto, la decisione sia stata presa soltanto alla luce della documentazione prodotta dalle parti civili, sulla quale i consulenti della Difesa hanno formulato il loro giudizio critico, caso per caso. Argomentano, inoltre, sul fatto che solo la prova del momento di effettiva insorgenza di ogni singola malattia consente di valutare se ciascun evento dannoso sia o meno riferibile ad esposizioni all'amianto avvenute nell'arco temporale di gestione da parte



degli imputati e dunque alla condotta delittuosa agli stessi contestata.



Con riferimento al reato sub b), gli appellanti rilevano che il Tribunale, analogamente a quanto ha fatto per le esposizioni professionali, non è addivenuto all'accertamento, per ogni singola posizione risarcita, della correttezza della diagnosi e dell'esistenza del nesso tra malattia (o morte) ed inalazione di fibre di amianto provenienti dagli stabilimenti Eternit, nel periodo riferibile alle rispettive gestioni da parte degli imputati. Lamentano inoltre il fatto che le parti civili risarcite non abbiano adempiuto all'onere probatorio in relazione, sia alle singole lesioni subite, sia ai conseguenti effetti dannosi, osservando come la prova offerta in giudizio per dimostrare tali circostanze si sia limitata al dato della residenza anagrafica del soggetto asseritamente danneggiato e ad alcune notizie di carattere generale, prive di riferimenti specifici alle singole persone fisiche, riguardanti lo sviluppo delle malattie asbesto-correlate nei vari siti interessati, e come non siano state allegate prove specifiche riguardanti i singoli soggetti ammalatisi o deceduti. Da tale carenza probatoria avrebbe dovuto discendere, secondo gli appellanti, il rigetto dell'azione risarcitoria, anche alla luce della mancata ammissione della prova dichiarativa proposta dalle Difese in primo grado (ed in questa sede riproposta), volta a provare ipotesi fattuali alternative rispetto a quelle sostenute dalle parti civili (che i danni da esposizione non si sono verificati, o hanno avuto un'intensità lieve).

Gli appellanti esaminano, poi, il danno da esposizione riconosciuto dal Tribunale in favore dei cittadini sani residenti nei siti oggetto del presente giudizio. Ripercorrono il ragionamento svolto dal primo Giudice per addivenire al riconoscimento di tale danno e lo criticano, sottolineando che (come hanno avuto modo di affermare nel 2008 le Sezioni Unite) il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi *in re ipsa*, che spetta a chi assume di avere subito un danno di natura non patrimoniale fornire la prova di esso, e che tale danno deve ritenersi sussistente quando risulti almeno allegata la descrizione delle alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa. Rilevano ancora





come la giurisprudenza consolidata evidenzia che, attraverso il ricorso alle presunzioni, il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda e sottolineano come, in definitiva, occorra che il giudice faccia riferimento a fatti allegati dalle parti, ovvero acquisiti in istruttoria, anziché ricorrere alla sua scienza privata. Osservano ancora che, pur potendo la prova del danno non patrimoniale essere presuntiva, tuttavia occorre che la presunzione sia grave, precisa e concordante. Sottolineano come sul punto debbano essere considerate le indicazioni fornite dalle S.U. (cfr. Cass. civ., S.U., 11.11.2008, n. 26972, pres. Carbone, est. Preden), secondo cui *non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e secondo la quale il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.* Osservano come, nei casi in esame, si sia posta a fondamento della richiesta di risarcimento un'esposizione al pericolo, quindi una situazione di rischio per la salute, con riferimento alla quale non sono state allegate prove da cui desumere che vi fosse stata, all'epoca, consapevolezza, e rilevano che, se non vi è stata consapevolezza del rischio, non può esservi stata la sofferenza morale propria del danno di natura non patrimoniale. Rilevano, infine, che, ove, invece, la condizione lamentata dalle persone offese non fosse di semplice ansia, ma di vera e propria lesione alla salute, il danno non sarebbe più da definirsi esistenziale, bensì biologico, con conseguente necessità di una prova effettiva, e non meramente presuntiva, della sua esistenza.

Gli appellanti ripropongono, inoltre, una questione, riferibile ad entrambe le imputazioni oggetto del presente procedimento, già sollevata in primo grado e respinta dal Tribunale con l'ordinanza



1°.03.2010, in questa sede impugnata, relativa all'esclusione delle parti civili prossimi congiunti o eredi di ex dipendenti degli stabilimenti Eternit, affetti da malattie asbesto-correlate, o deceduti a causa di esse, costituitisi al fine di ottenere il risarcimento del danno morale *iure proprio*, consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto vicino al familiare malato e delle parti civili persone fisiche prossimi congiunti o eredi di residenti nei siti ove gli stabilimenti operavano, affetti da malattie asbesto-correlate o deceduti a causa di esse, costituitisi al fine di ottenere il risarcimento del danno morale *iure proprio* consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto vicino al familiare malato. Nel riproporre la questione in questa sede, l'appellante Schmidheiny, in particolare rileva come non sia stato possibile verificare l'effettività della esposizione ad amianto negli stabilimenti Eternit e la complessiva storia lavorativa degli ex dipendenti degli stabilimenti, alle cui posizioni si riferiscono le costituzioni in esame, come la documentazione acquisita sia inidonea ad attestare la sussistenza delle singole diagnosi e del nesso causale fra ognuna di esse ed i fatti in esame e come, in ogni caso, la documentazione acquisita, ritenuta dal Tribunale sufficiente ad attestare diagnosi e nesso causale, sia stata contestata punto per punto, sia nelle consulenze tecniche, sia nelle n. 1243 schede allegate ad esse.

Ancora, l'appellante Schmidheiny ripropone in questa sede la richiesta di esclusione delle parti civili persone fisiche sane, che lamentano un danno non patrimoniale consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto in un ambiente contaminato da amianto. Osserva al riguardo come non sia sufficiente la mera presunzione di avere subito un danno in virtù della vicinanza con la fonte dell'esposizione, richiedendo l'orientamento giurisprudenziale un *quid pluris* e non potendosi far discendere da un fatto notorio (essere stati esposti a sostanza patogena) la determinazione di un danno non patrimoniale. Censura pertanto la sentenza impugnata nella parte, riguardante il danno da esposizione, in cui il Tribunale fa derivare l'esistenza, e quindi la prova del danno, dalla generale considerazione che vi sia un timore di contrarre una grave patologia asbesto-correlata tra la popolazione residente nei siti



interessati. Rileva ancora al riguardo come manchi del tutto un riscontro probatorio specifico sulle singole richieste, come il diritto al risarcimento del danno sia stato riconosciuto a fronte dell'allegazione del solo certificato di residenza storico e come lo stato di sofferenza e di turbamento morale debba essere provato caso per caso.

Infine, l'appellante Schmidheiny, impugnando l'ordinanza 7.03.2011, con cui il Tribunale respingeva la richiesta di esclusione delle parti civili persone fisiche costitutesi per danni verificatisi prima del 27.06.1966, ripropone la questione, sottolineando come le parti civili suddette lamentino danni verificatisi in un periodo estraneo alla gestione degli stabilimenti Eternit italiani da parte del gruppo svizzero.

Sulla base di tutte le argomentazioni suddette, gli appellanti invocano, dunque, l'esclusione di numerose parti civili persone fisiche appartenenti alle categorie sopra indicate o, in ogni caso, il rigetto delle domande di risarcimento da esse formulate, con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse dal Tribunale nei loro confronti.

Appare evidente come la decisione in ordine alle suddette molteplici doglianze presupponga la disamina delle seguenti più ampie tematiche: eventuale avvenuto decorso dei termini di prescrizione riferibili alle fattispecie di reato in esame ed individuazione dei danni risarcibili da queste derivanti.

Quanto alla rilevata prescrizione dei reati in esame, si impone un richiamo alle argomentazioni svolte in precedenza circa il contenuto e la configurazione giuridica degli addebiti oggetto del presente procedimento (cfr. capitolo II, par. 7.2, 7.3 e 7.4).

È ben vero che il reato sub a) risulta prescritto in data antecedente alla sentenza di primo grado, ma così non è con riferimento al reato di disastro innominato sub b), fattispecie il cui evento è composito, comprendendo sia il disastro interno agli stabilimenti, sia il *disastro ambientale esterno*. La prescrizione del reato sub b) non si è ancora realizzata, o, più esattamente, come si è già detto, il decorso dei termini prescrizionali del reato di disastro innominato sub b) non si è ancora iniziato, poiché il

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Schmidheiny', written in a cursive style. The signature is positioned above the page number.

fenomeno epidemico innescato dalle condotte delittuose contestate (vale a dire la messa in pericolo della salute umana, resa manifesta dal complesso delle patologie osservate nelle popolazioni monitorate dagli studi epidemiologici) non rientra tra gli effetti del disastro, ma, al contrario, è un elemento che concorre ad integrare l'evento dello stesso: se, infatti, l'evento del reato di disastro coincide con la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, il peculiare fenomeno di natura epidemica verificatosi nel caso di specie è inscindibile dall'evento della fattispecie.


Si tratta di un evento *in fieri*: il pericolo per la popolazione, cagionato dalle condotte diffusive dell'amianto realizzate all'interno degli stabilimenti ed all'esterno, nel periodo a cui si riferiscono le condotte commesse dall'imputato Schmidheiny, non si è, allo stato, esaurito. Infatti, a prescindere dalla constatazione che non si può ritenere cessata l'esposizione di una vasta popolazione all'*agente patogeno* costituito dalle polveri di amianto (attesa l'avvenuta diffusione di dette fibre in più porzioni del territorio ad alta densità abitativa ed il conseguente attuale sconvolgimento degli equilibri interni all'*ecosistema*), occorre sottolineare nuovamente come gli esperti epidemiologici abbiano fornito materia per ritenere che il picco di incidenza delle patologie asbesto-correlate, per i soggetti, lavoratori e cittadini, esposti all'amianto negli anni '70 ed '80 (dunque nel periodo temporale a cui è riconducibile la condotta delittuosa di diffusione dell'amianto contestata all'imputato nel presente procedimento), debba ancora verificarsi e come lo stesso potrà essere constatato negli anni futuri. Non essendo dunque scomparso, per le popolazioni interessate, il pericolo costituito dall'eccesso dei casi di patologie rilevati su quelli attesi, il reato di cui all'art. 434 cpv c.p., allo stato, non può considerarsi consumato: pertanto, è fuori luogo qualunque riferimento alla decorrenza dei termini prescrizionali.

Dal reato di disastro innominato contestato sub b), come ben si evince alla luce di quanto sino ad ora è stato detto e ripetuto circa la portata effettiva di tale imputazione, deriva quale conseguenza diretta, e perciò quale danno immediatamente risarcibile nei confronti delle persone fisiche offese dal reato, un



danno da esposizione all'amianto. I lavoratori occupati nei quattro stabilimenti e i cittadini dimoranti nei luoghi ove gli stessi erano situati ed in quelli limitrofi hanno infatti certamente subito, a causa della prorompente diffusione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita (diffusione cagionata dall'insieme delle condotte descritte nell'imputazione sub b), ed a causa del coinvolgimento di ciascuno in un fenomeno di natura epidemica, suscettibile di rivestire caratteristiche rilevanti ex art. 434 cpv c.p., un'aggressione all'integrità fisica conseguente all'introduzione, nell'organismo, delle fibre del particolare minerale nocivo; hanno poi indubbiamente subito anche un'aggressione all'integrità psichica, essendo innegabili la sofferenza, il peggioramento della qualità della vita ed il mutamento delle prospettive esistenziali in un soggetto che abbia subito un'alterazione irreversibile dello stato del suo organismo e sia consapevole di essere perciò entrato a fare parte di una popolazione a rischio di contrarre, con elevata probabilità, gravi patologie, spesso mortali.

In un numero rilevante di casi, come il presente procedimento ha evidenziato in termini non equivoci, l'inalazione di fibre di amianto non si è arrestata alla descritta soglia iniziale di offensività, ma la situazione si è poi sviluppata, finendo per dare luogo alla produzione di malattie asbesto-correlate e ai decessi a tali patologie conseguenti. Anche le lesioni e le morti da cui scaturiscono ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, pertanto, sono riconducibili alle fattispecie di reato contestate. Tuttavia, non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non possono considerarsi danni *ex delicto* risarcibili in questa sede ( cfr. per tutte: Cass. pen., sez. V, 21.10.2010, n. 43363, Mameli e Cass. pen., sez. V, 01.03.2011, n. 23218, Spinoni). In tal senso, del resto, già si era espresso il Tribunale con l'ordinanza 12.04.2010 in tema di prove, allorché aveva esplicitamente affermato l'irrilevanza, nel presente procedimento, degli accertamenti specifici invocati con riferimento all'insorgenza delle singole malattie-infortuni, delle lesioni e delle morti, oggetto degli studi epidemiologici svolti, nonché con riferimento alla sussistenza del nesso causale fra ciascuna di esse e la condotta contestata agli imputati (già si è



detto in precedenza che il Tribunale, dopo avere correttamente indicato alle parti processuali quale fosse l'oggetto di causa, si sia scostato dalle indicazioni fornite, attribuendo, in sede di decisione, valenza alle singole malattie-infortunio ed agli esiti delle stesse, non è circostanza idonea a smentire la correttezza delle indicazioni fornite, ma, semmai, tale da determinare la riforma della pronuncia impugnata nelle parti in cui, da tali indicazioni, si è significativamente discostata). Se così è, risulta evidente come il danno in questa sede risarcibile sia esclusivamente quello *da esposizione* nei termini sopra indicati e come non costituisca invece oggetto di risarcimento il danno rappresentato dalle conseguenze dell'esposizione all'amianto (cioè dall'insorgenza di malattie asbesto-correlate con i successivi decessi) subite dalle persone fisiche costituite parti civili nel presente procedimento. La considerazione delle malattie e dei decessi conseguenti alle esposizioni lavorative e/o ambientali non avrebbe certamente potuto prescindere da un accertamento in termini di *causalità individuale*. Peraltro, detto accertamento, impraticabile nell'ambito del presente procedimento (attese le migliaia di persone fisiche costituite parti civili e la peculiarità di ciascuna posizione), non risulta neppure pertinente all'oggetto dello stesso, che è rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di *causalità collettiva* (si richiamano, al riguardo, le osservazioni svolte nel paragrafo dedicato alla causalità individuale e collettiva, alla differenza fra i due concetti ed alle conseguenze giuridiche che ne discendono: capitolo II, par. 4).


Il danno risarcibile in questa sede è dunque identificabile come il danno subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulti provata l'avvenuta esposizione professionale od ambientale, rispettivamente, negli stabilimenti e nei siti indicati in epigrafe (le cui situazioni di inquinamento da polveri di amianto si desumono dalle risultanze probatorie diffusamente illustrate in precedenza).



Il danno da esposizione derivante dal reato sub b), che l'appellante Schmidheiny in concreto è tenuto a risarcire alle categorie di soggetti sopra individuate, va poi ulteriormente delineato attraverso un riferimento temporale, dovendo essere circoscritto alle esposizioni avvenute (s'intenda: iniziate o continuate) nell'arco temporale di gestione degli stabilimenti Eternit da parte dell'imputato: allo stesso non possono, pertanto, alla luce di quanto si è detto sopra, esaminando la sua posizione soggettiva, essere attribuite, con riferimento agli stabilimenti ed ai siti di Cavagnolo, Casale Monferrato e Bagnoli, esposizioni ambientali e/o professionali precedenti al giugno 1976, che non si siano protratte dopo tale data; inoltre, con riferimento allo stabilimento ed al sito di Rubiera, non possono essergli attribuite esposizioni ambientali e/o professionali precedenti al 27.06.1980, che non si siano protratte dopo tale data; non possono, infine, essergli attribuite esposizioni professionali e/o ambientali cessate prima del giugno 1976 a causa del decesso o del trasferimento altrove dei soggetti esposti.

Quanto agli eredi dei soggetti deceduti che siano stati esposti all'amianto durante il periodo temporale riferibile all'imputato Schmidheiny, agli stessi dovrà essere liquidato, *iure hereditatis e pro quota*, il danno da esposizione sofferto dal loro congiunto (con la precisazione che la liquidazione di detto danno non potrà che essere effettuata in relazione ad un importo unico per evidenti ragioni di economia processuale, che non consentono di individuare, nell'ambito del processo penale, la quota ereditaria spettante a ciascun erede costituitosi parte civile).

L'individuazione del danno risarcibile nel mero danno da esposizione alle fibre di amianto non consente, invece, di riconoscere ai congiunti di soggetti che hanno contratto delle malattie asbesto-correlate ed agli eredi dei soggetti deceduti a causa di esse, il danno *iure proprio* da essi sofferto ed in questa sede invocato, per avere assistito il congiunto ammalatosi o deceduto. Parimenti, non è in questa sede liquidabile il danno sofferto dai prossimi congiunti per la perdita del parente, deceduto a causa di malattie asbesto-correlate. Trattasi infatti di danni che esulano dal perimetro del danno, risarcibile in questa sede, come sopra definito.




602

Quanto alla prova dell'avvenuta esposizione professionale e/o ambientale all'amianto, essa è desumibile attraverso le annotazioni contenute nei libretti di lavoro dei dipendenti Eternit e nei certificati di residenza dei cittadini costituitisi parti civili: si tratta infatti di documentazione necessaria e sufficiente a tal fine. Detta prova è stata fornita da tutte le parti civili contemplate nel dispositivo della presente decisione, le cui posizioni sono state singolarmente esaminate (anche sulla base delle schede redatte dai difensori di ciascuna di esse, secondo le indicazioni fornite da questa Corte).

Per potere addivenire ad una quantificazione, sia pure equitativa, del danno, di natura non patrimoniale, risarcibile in questa sede, occorre, evidentemente, evidenziare le componenti dello stesso. S'impone, al riguardo, una breve premessa di carattere generale sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.

Accanto ai casi di risarcibilità testuale previsti da apposite disposizioni di legge, è possibile enucleare, nel nostro ordinamento, una categoria di risarcibilità virtuale del danno di natura non patrimoniale, desumibile dal carattere inviolabile attribuito dalla Costituzione ad uno o più determinati diritti. A causa di tale estensione vengono comunemente ricondotti nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale o da relazione. La norma dell'art. 2059 c.c. costituisce tuttavia una fattispecie incompleta, poiché definisce solo il requisito dell'ingiustizia, mentre gli altri presupposti sono specificati attraverso il rinvio all'art. 2043 c.c. che disciplina la responsabilità aquiliana, in applicazione al principio del *neminem laedere* in relazione al danno patrimoniale. Se si ha riguardo a tale seconda responsabilità, il danno risarcibile ex art. 2043 c.c. è connotato dal requisito dell'atipicità, in quanto comprende qualunque ipotesi di danno derivante da fatto ingiusto, mentre, all'opposto, il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è connotato dalla tipicità.

In caso di reato sono, peraltro, risarcibili non solo le lesioni di diritti personali inviolabili garantiti dalla Costituzione, ma anche quelle degli interessi che hanno ottenuto comunque un riconoscimento attraverso la predisposizione della tutela penale.




603

Pertanto, a rigore non solo quando il fatto illecito configura reato, ma anche quando esso costituisce un semplice illecito civile o amministrativo privo di rilevanza per la legge penale, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008), all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, non emergono distinte sottocategorie, ma si profilano solo specifici casi in cui va disposta la riparazione del danno non patrimoniale. In altre parole, questi casi rilevano a livello descrittivo, non a livello costitutivo di autonome classi di danno non patrimoniale. Esiste cioè sempre un'unica categoria del danno non patrimoniale, che rappresenta l'unico saldo riferimento per l'interprete. All'interno di tale categoria generale, perciò, il danno esistenziale, individuato nell'alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita e nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, non è autonomamente risarcibile, poiché non determina un'estensione degli interessi considerati giuridicamente rilevanti. E', dunque, risarcibile nei soli casi in cui sia una diretta conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona, ovvero di interessi tutelati dalla norma penale, cioè in quanto sia una componente di quell'unitario evento di danno ben tipizzato che è pur sempre il danno non patrimoniale.

Analogamente, il danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, la cui tutela è riconosciuta alla persona dall'art. 32 della Costituzione (*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*), è risarcibile solo in quanto è una componente del danno non patrimoniale, essendo unificato dalla previsione dell'art. 2059 c.c. entro tale classe di danno: la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale ha, infatti, sancito che è risarcibile anche il danno biologico, inteso come lesione dell'integrità fisica e psichica della persona, costituzionalmente garantita dall'art. 32 Cost.

Riassumendo le precisazioni ricavabili dalla giurisprudenza, dunque, pare si possa intendere che, mentre è vero che, per mera comodità espositiva, suggerita dalla necessità di descrivere in termini realistici la particolarità delle situazioni concrete, si



possono indicare tre distinte voci di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale), tuttavia, è altrettanto vero che esse sono tutte riconducibili al concetto unitario di danno non patrimoniale rispetto al quale non sono affatto autonome. Sono quindi risarcibili solo nella misura in cui concretano gli aspetti del danno non patrimoniale che la Corte di Cassazione ha ritenuto rilevanti; cioè in quanto sussistano le tre condizioni elencate dalle pronunce delle Sezioni Unite prima richiamate: che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi.

L'applicazione delle nozioni ora ricapitolate alle vicende di cui si occupa il presente giudizio consente quindi di sostenere, ma a puro titolo descrittivo, la risarcibilità delle suddette tre voci di danno non patrimoniale. Il rilievo che si tratta di un'individuazione degli aspetti del danno, idonea a svolgere una funzione puramente espositiva, comporta che, dopo aver distintamente enumerato tali aspetti, il giudice debba evidenziare come, nella concretezza, si attegga l'unitario danno non patrimoniale ritenuto risarcibile.

Pertanto, si può argomentare che la Corte di Appello dispone di elementi sufficienti per individuare, ai fini del risarcimento, tre componenti del danno non patrimoniale risarcibile alle persone fisiche costituite parti civili nel presente procedimento: un danno biologico, un danno morale e un danno esistenziale.

Il danno biologico da esse subito è rappresentato dall'alterazione dell'integrità fisica e psichica conseguente all'esposizione alle polveri di amianto: il deterioramento somatico connesso all'avvenuta esposizione, pur in momentanea assenza di sviluppi patologici, ha certamente prodotto una modificazione negli organismi delle persone esposte, suscettibile di accertamento medico, e consistita nell'inalazione delle fibre di asbesto che sono, per loro natura, destinate a rimanere indefinitamente



nell'apparato respiratorio (dal contenuto delle consulenze acquisite agli atti, svolte dal prof. Magnani e dai dott. Mirabelli e Barone Adesi, alla luce degli studi effettuati sui lavoratori degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e di Cavagnolo e sulla popolazione esterna a tali stabilimenti, nonché dalle affermazioni svolte dai consulenti tecnici del P.M. Piccioni e Perrelli all'udienza 7.02.2011, è dato comprendere in termini chiari e precisi, del resto non specificamente confutati, quali siano l'iter ed i possibili effetti delle fibre di amianto introdotte, attraverso l'inalazione, nell'organismo umano); a tale deterioramento di ordine somatico si associa, di riflesso, la presunzione, connotata di oggettiva gravità ed univocità, dell'esistenza di una lesione della integrità psichica degli esposti (quantomeno nel senso che la modificazione organica intervenuta ha comportato per ciascuno la necessità di vigilare continuamente sulla possibile sopravvenienza di ulteriori modificazioni *in peius* della propria salute e di adottare, in questa previsione, certe, non modeste, cautele).

Il danno morale è invece costituito dal patema d'animo derivante dalla presa d'atto, da parte dei soggetti esposti, di essere rimasti coinvolti in un fenomeno epidemico che, oltretutto, presenta per la legge penale i connotati di un reato doloso.

Il danno esistenziale è infine ravvisabile nell'*alterazione*, determinata negli stessi soggetti esposti, *della vita di relazione*, nella *perdita della qualità della vita* e, più in generale, nella *compromissione della dimensione esistenziale della persona*: alterazioni certamente determinate dalla consapevolezza di appartenere a comunità a rischio, a cui le persone fisiche costitutesi parti civili nel presente procedimento hanno fatto riferimento nei rispettivi atti di costituzione (talora anche solo implicitamente, attraverso l'esposizione dei fatti di estrema gravità in cui hanno riferito di essersi trovate coinvolte).

E' appena il caso di sottolineare poi che le suddette rilevate alterazioni (di natura organica, psichica ed attinenti alle abitudini di vita) subite dai soggetti esposti all'inalazione delle polveri di amianto, sono tutte risarcibili perché attengono anche alla lesione di un interesse, quello della salute, che ha rilevanza




606

costituzionale, perché superano una soglia minima di tollerabilità, e perché non sono affatto futili.

Alla luce delle considerazioni suesposte, appare pertanto equo liquidare, in questa sede, l'importo di euro 30.000,00 in favore di tutte le persone fisiche costitutesi nel presente procedimento - in proprio od in qualità di eredi di un loro prossimo congiunto, a suo tempo esposto all'amianto - che hanno invocato, ancorché subordinatamente alla liquidazione definitiva, una provvisoria sull'ammontare complessivo del danno da esposizione subito, lamentando e documentando una loro esposizione lavorativa e/o ambientale all'amianto, o l'esposizione del loro prossimo congiunto defunto, vuoi come lavoratori occupati nei quattro stabilimenti, vuoi come persone residenti nei quattro siti di Casale Monferrato (o nella cosiddetta individuata *area critica di Casale Monferrato*), di Cavagnolo-Brusasco (Comuni adiacenti che, sino al 1956, costituivano un'unità amministrativa), di Rubiera e di Napoli-Bagnoli (e quartieri ad esso attigui, quali Fuorigrotta e Soccavo), vuoi per entrambe le ragioni suddette.


Trattasi di una somma liquidata in misura uguale per tutti i soggetti che abbiano subito un'esposizione all'amianto nel periodo temporale riferibile alla gestione dell'imputato Schmidheiny (ammalati, sani, tuttora in vita o deceduti), costituitisi parti civili nel presente procedimento e rientranti, secondo questa Corte, nelle categorie degli aventi diritto sopra individuate: essa rappresenta la soglia minima del danno da esposizione subito, ed allo stato non risarcito, dai lavoratori o dai cittadini per effetto dell'esposizione alle fibre di amianto, con riferimento alla quale il danno, composto dalle voci prima specificate, appare pienamente provato sulla base della documentazione richiamata (libretti di lavoro e certificati di residenza), acquisita agli atti.

L'importo di euro 30.000,00, che come si è detto, rappresenta la soglia minima, uguale per tutte le parti civili, del danno da esposizione da queste subito per effetto dell'aver lavorato negli stabilimenti suddetti o dell'aver vissuto nei siti contaminati, è certamente suscettibile di essere personalizzato, con riferimento ai singoli casi, a seconda del tipo di esposizione sofferta, della



sua durata, della sua intensità, maggiore o minore, e della sua eventuale duplicità (moltissime parti civili sono contemporaneamente cittadini ed ex lavoratori presso gli stabilimenti Eternit). Infatti, l'esposizione all'amianto sofferta dalle persone fisiche costitutesi parti civili nel presente procedimento non è risultata di uguale natura, durata ed intensità per tutte: i libretti di lavoro acquisiti consentono di evincere come le singole esposizioni lavorative divergano per durata l'una dall'altra; la maggior parte dei lavoratori esposti professionalmente lamenta anche un'esposizione di tipo ambientale, documentata attraverso la produzione dei certificati di residenza; le esposizioni lavorative dei singoli non corrispondono per durata, ma neppure per intensità, dipendendo la stessa dal reparto in cui i lavoratori hanno svolto la propria attività; l'esposizione ambientale dei soggetti dimoranti in edifici adiacenti agli stabilimenti è maggiore rispetto a quella di coloro che abitavano in case ubicate in posizioni più lontane dai fabbricati industriali, così come l'intensità dell'esposizione ambientale di tutti coloro che frequentavano le aree particolarmente inquinate poste vicine ai siti in oggetto non può ritenersi in ogni caso uguale.

Può pacificamente affermarsi che alla durata ed all'intensità dell'esposizione corrisponde un aumento del rischio di effetti dannosi (il richiamo è ai principi scientifici espressi dai consulenti tecnici Piccioni, Perrelli e Fubini, da cui si ricava che, a maggior carico polmonare di fibre di amianto inalate, corrisponde un maggior rischio di scatenamento di effetti nocivi primari e secondari da parte delle singole fibre, costituendo l'azione delle stesse sulle cellule-bersaglio nel polmone e nella pleura una progressiva aggressione organica). Il che comporta una diversa entità dei danni subiti da ciascuna delle persone fisiche costitutesi parti civili. Pertanto, le diversità delle esposizioni individuali all'amianto subite dalle singole parti civili del presente procedimento non sono indifferenti al fine di quantificare i danni da ciascuna patiti per effetto dell'esposizione. Tali diversità individuali, tuttavia, potranno essere fatte valere solo nell'ambito di un eventuale separato giudizio civile, in cui la durata, l'intensità e l'eventuale duplicità



608




delle fonti di esposizione potranno trovare quella considerazione che, in questa sede, non è stato possibile riservare loro, per ovvie ragioni, che attengono alle dimensioni del presente procedimento.

La somma di euro 30,000,00, dunque, dovrà essere riconosciuta alle persone fisiche costitutesi parti civili nel presente procedimento (che hanno diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di disastro doloso sub b alla luce dei criteri sovra esposti), a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva *ex lege*.

È opportuno ribadire a questo punto che, per gli eredi delle persone offese decedute costituitisi parti civili, il cui diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto soltanto, come già detto, *iure hereditatis* (gli eredi subentrano esclusivamente nel diritto al risarcimento del *danno da esposizione* subito dal loro prossimo congiunto e ad essi non può essere riconosciuto, in questa sede, né il danno *iure proprio* sofferto per avere assistito il parente ammalatosi in conseguenza dell'esposizione all'amianto, né il danno conseguente alla perdita del congiunto, deceduto per una malattia asbesto-correlata), la somma suddetta deve essere liquidata complessivamente (ossia nell'importo globale di euro 30.000,00 per ciascun insieme di eredi) e sarà poi oggetto di divisione, *pro quota*, fra costoro.

È evidente come l'avvenuto riconoscimento, da parte di questa Corte, di una provvisionale alle suddette parti civili, nei limiti dell'entità del danno da esposizione che, in questa sede, appare, per tutte in egual misura provato, comporta la reiezione delle doglianze formulate dalle Difese appellanti con riferimento alle somme riconosciute a titolo di provvisionale dal Tribunale a talune persone fisiche parti civili contemplate nella sentenza impugnata. Né è accoglibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali riconosciute a favore delle persone fisiche, richiesta formulata dalle Difese appellanti subordinatamente a quella di revoca delle provvisionali riconosciute dal primo Giudice, poiché nella specie, non ricorrono i *gravi motivi* che, alla luce di quanto la Corte Costituzionale ha affermato con la




sentenza n. 357 del 27.07.1974, costituiscono il presupposto per sospendere l'esecuzione della condanna sul punto, ex art. 600 comma 3 c.p.p.: i danni da esposizione all'amianto subiti dalle persone fisiche individuate secondo i criteri suddetti giustificano l'entità della somma a ciascuna di esse assegnata a titolo di provvisoria, né può fondatamente affermarsi che l'imputato Schmidheiny versi in condizioni economiche tali da escludere che egli possa far fronte al pagamento delle provvisorie riconosciute senza subire un pregiudizio eccessivo (cfr. per tutte, al riguardo, Cass. pen., sez. I, 26.09.1995, n. 4380, Mascaro).

### **8.1.2** *La prescrizione dell'azione civile*

Le appellanti Difese degli imputati e dei responsabili civili invocano la prescrizione dell'azione civile nel presente procedimento, svolgendo argomentazioni sostanzialmente analoghe, del seguente tenore.


Osservano come nell'ordinanza 12.04.2010 il Tribunale avesse precisato che i reati contestati non erano quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali ovvero alle morti verificatesi e che i reati di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro oggetto del procedimento non richiedevano, ai fini della relativa integrazione, la verifica, e dunque l'accertamento, di lesioni personali o di morte delle persone. Sottolineano come, in molti passi della sentenza, il Tribunale abbia ripetuto la stessa affermazione, ribadendo l'estraneità alla struttura dei reati contestati dei singoli eventi lesivi patiti dalle parti civili e come tale convincimento emerga anche dalla scelta effettuata di non ammettere l'audizione testimoniale delle singole persone offese, attesa l'irrilevanza della prova richiesta con riferimento all'oggetto di causa. Ritengono, pertanto, che il termine di prescrizione dell'azione civile, nel caso di specie, sia da ravvisarsi in quello ordinario di cinque anni, prevedendo l'art. 2947 c.c. che l'azione civile goda di una prescrizione diversa solo quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, e non risultando contestati, nel caso



di specie, i reati dai quali deriva il danno alla persona lamentato dalle parti civili.

Osservano ancora gli appellanti come l'art. 2947 c.c. citato abbia l'evidente scopo di attribuire una particolare tutela al diritto al risarcimento di coloro che risultino danneggiati da un fatto dotato di particolare disvalore, tanto da assumere una connotazione anche penalistica e come, pertanto, ciò che rileva per l'applicabilità dell'art. 2947 III comma c.c. sia il fatto considerato dalla legge come reato. Sottolineano, pertanto, che solo il fatto così come è stato penalmente qualificato costituisce il fondamento dell'azione di risarcimento. Richiamano la giurisprudenza della Suprema Corte al riguardo, rilevando come, nella struttura del fatto, doloso o colposo, considerato dall'art. 2043 c.c. quale generatore dell'obbligazione risarcitoria, debbano comprendersi l'azione o l'omissione del responsabile ed anche l'evento lesivo, con la conseguenza che, se gli eventi o le lesioni di interessi giuridicamente protetti sono plurimi, il fatto considerato dalla legge come reato non può essere inteso come comprensivo della molteplicità degli eventi, ancorché derivati da un'unica condotta dello stesso soggetto, ma corrisponde a ciascuno degli illeciti nella sua realtà ontologica, sicché per ciascuno di essi sorge un'autonoma azione di risarcimento, con un distinto termine di prescrizione. Sostengono quindi che, non potendosi attribuire, per espresso riconoscimento del Tribunale, un rilievo processuale alle lesioni ed alle morti, eventi a cui si riferiscono, invece, i danni richiesti dalle parti civili, in questa sede si deve fare riferimento in via esclusiva al termine di prescrizione dell'azione civile (non già alla prescrizione dell'azione penale), pari a cinque anni dal fatto. Pertanto, ritengono che debbano essere respinte tutte le richieste di risarcimento dei danni concernenti fatti intervenuti da più di cinque anni.

Osservano ancora come, in merito alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da esposizione, il Tribunale abbia affermato che i concreti rischi derivanti dall'esposizione ambientale all'amianto erano stati resi noti alle parti civili solo in occasione del presente processo e come questa affermazione non corrisponda a verità, posto che il Comune di Casale bandì



l'amianto nel 1987 e che, dagli anni '90, i Comuni interessati sono stati impegnati nelle bonifiche e nei censimenti dei siti contaminati.

Sottolineano, infine, come la questione sollevata non abbia un'effettiva incidenza in concreto, stante la prescrizione ampiamente intervenuta di entrambi i reati contestati, con conseguente prescrizione anche dell'azione civile ad essi collegata.

Il motivo non è fondato.

In primo luogo, preme sottolineare come l'argomentazione, che attiene all'avvenuto decorso dei termini massimi di prescrizione riferibili ad entrambe le fattispecie di reato contestate, valga solo per il reato di omessa adozione di cautele antinfortunistiche sub a): fattispecie che è ampiamente prescritta in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado.


Il reato di disastro di cui al capo b), invece, come è stato in precedenza chiarito, non può dirsi tuttora consumato del tutto, non essendosi il relativo evento allo stato interamente compiuto. Pertanto, relativamente ad esso, la decorrenza dei termini di prescrizione non è neppure iniziata, poiché il disposto dell'art. 158 c.p. prevede che il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione.

Il danno conseguente al reato di cui all'art. 434 c.p., come si è detto, è rappresentato dal *danno da esposizione* all'amianto: si tratta di un danno alla salute di per sé risarcibile, che precede l'eventuale verifica di lesioni e decessi connessi all'esposizione, e che da essi prescinde del tutto.

A tale danno, per effetto del disposto di cui all'art. 2947 III comma c.c., si applicano i termini di prescrizione riferibili alla fattispecie di cui all'art. 434 II comma c.p. (non già quelli civili, riferibili al danno da fatto illecito, di cui all'art. 2947 I comma c.c.), reato punito con una pena edittale sino a dodici anni. Il termine di prescrizione del reato, ex art. 157 I comma c.p., è dunque pari a dodici anni ed il termine massimo, ex art. 161 II comma c.p., è pari a quindici anni.



612



Le suesposte considerazioni evidenziano come, nel caso di specie, non possa fondatamente sostenersi l'avvenuta prescrizione dell'azione civile esercitata nel presente procedimento in relazione alla fattispecie di reato contestata sotto il capo b).


### **8.1.3 Il difetto di giurisdizione**

Il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino sulle azioni risarcitorie promosse da tutte le parti civili nei confronti delle società svizzere citate come responsabili civili veniva eccepito dalla Difesa di *Becon AG* all'udienza in data 29.09.2011; a tale eccezione si associava la Difesa dell'imputato Schmidheiny.

Sosteneva la Difesa di *Becon AG* che, in virtù dei trattati internazionali, le società citate in qualità di responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny avrebbero dovuto essere convenute davanti al giudice elvetico.

Il percorso logico-argomentativo sviluppato a sostegno dell'eccezione prendeva le mosse dalla considerazione che, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 31.05.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), per stabilire la giurisdizione in ordine a soggetti di nazionalità diversa da quella italiana, occorre fare riferimento alle convenzioni internazionali in vigore tra gli Stati interessati: nel caso di specie, essendo coinvolti soggetti italiani e svizzeri, devono trovare applicazione le convenzioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera e, in particolare, la Convenzione di Lugano del 16.09.1988 e la Convenzione di Lugano del 30.10.2007, che ha abrogato e sostituito la precedente, mantenendo peraltro inalterato il contenuto delle clausole che assumono rilevanza ai fini della soluzione della questione proposta.

Nella citata Convenzione di Lugano, la regola generale di giurisdizione è contenuta nell'art. 2 I comma, che, recependo il principio *actor sequitur forum rei*, stabilisce quanto segue: *salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai*






*giudici di quello Stato.* Il successivo art. 5 prevede una serie di eccezioni alla regola generale: in particolare, al punto 4 della disposizione, nell'ambito dei casi tassativamente indicati in cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla Convenzione, è contemplato anche quello relativo all'azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato, che può essere esercitata *davanti al giudice penale competente per il reato, sempreché, secondo la propria legge, tale giudice possa conoscere dell'azione civile.*

Sosteneva la Difesa di *Becon AG* la non operatività, nel caso di specie, della deroga di cui all'art. 5.4 della Convenzione per le ragioni seguenti: in primo luogo, tale disposizione, pur disciplinando l'ipotesi dell'azione risarcitoria promossa nel processo penale, non offre sicure indicazioni in relazione alla possibilità di estenderne l'operatività anche all'azione promossa nei confronti di un soggetto diverso dall'imputato - qual è, appunto, il responsabile civile -, in quanto essa si giustifica solo nell'ottica di agevolare il convenuto, garantendogli un unico processo, qualora egli sia chiamato anche a rispondere del reato posto a fondamento della richiesta risarcitoria; in secondo luogo, il giudice penale di Torino è stato individuato ai sensi della regola suppletiva prevista dall'art. 9 III comma c.p.p., *esorbitante* rispetto ai criteri circa la competenza comunemente accolti in ambito civile e commerciale, tant'è vero che tale disciplina normativa consente di incardinare il procedimento avanti un determinato giudice penale, attraverso il rilievo riconosciuto a circostanze completamente avulse dai fatti di causa. Sottolineava la Difesa di *Becon AG* come, proprio in virtù della norma citata, il presente processo, nonostante fossero ben noti i luoghi in cui era iniziata e terminata la contestata attività criminosa in ipotesi d'accusa posta in atto dagli imputati, avrebbe potuto essere celebrato in qualsiasi parte d'Italia, a seconda di quale P.M. avesse provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (cfr. a proposito delle censure alla norma sulla competenza, la sezione della presente sentenza dedicata alle questioni preliminari, laddove viene affrontata la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 9 III



comma c.p.p., che questa Corte ha rigettato: capitolo II, par. 6.1.3). Inoltre, a sostegno della propria tesi, la Difesa evidenziava che la deroga al criterio generale del foro del convenuto, introdotta dall'art. 5.4 della Convenzione di Lugano, può ritenersi giustificata solo nell'ipotesi in cui vi sia integrale sovrapposibilità, in termini di accertamenti processuali da compiere, tra azione civile ed azione penale (attraverso la sovrapposizione, infatti, vengono assicurati al destinatario della pretesa civilistica i significativi diritti e le garanzie difensive riconosciute all'imputato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, il cui art. 6 III comma lett. d prevede che ogni accusato abbia diritto di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testi a discarico nelle stesse condizioni dei testi a carico). Detto presupposto, secondo la Difesa di *Becon AG*, sarebbe venuto meno, nel presente processo, per effetto della più volte citata ordinanza 12.04.2010, che ha finito per determinare un'insanabile divergenza tra attività istruttorie da svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità penale ed attività istruttorie da svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità civile. Infine, la Difesa di *Becon AG* rilevava come l'imputato Schmidheiny, in virtù della domanda avente ad oggetto la condanna, in solido con Louis de Cartier, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, fosse stato chiamato a rispondere di danni che, per una parte non precisata, erano stati attribuiti ad azioni commesse autonomamente dall'altro imputato e come, dunque, dette richieste risarcitorie si collocassero al di fuori dell'operatività dell'art. 5.4 della Convenzione di Lugano, che presuppone la sussistenza di un'integrale sovrapposibilità, in termini di accertamenti processuali da compiere, tra azione civile e azione penale.


Il primo Giudice rigettava l'eccezione, formulata dalla Difesa di *Becon AG* con contestuale richiesta di estensione del denunciato difetto di giurisdizione nei confronti degli altri responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny e nei confronti di quest'ultimo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale di Torino (cfr. capitolo 14, p. 458 e ss. della sentenza appellata).




La Difesa dell'imputato Schmidheiny e quelle dei responsabili civili *Anova Holding AG* e *Becon AG* ripropongono in questa sede, quale motivo di gravame, l'eccezione *de qua* e censurano il ragionamento del Tribunale per la parte in cui l'ha respinta.

Gli appellanti denunciano, in particolare, il criterio interpretativo di natura letterale, in virtù del quale il primo Giudice ha escluso che la disposizione contenuta nell'art. 5.4 della Convenzione si riferisca al solo imputato, posto che essa non effettua *alcuna distinzione tra imputati ed altri eventuali soggetti convenuti* (cfr. p. 459 della sentenza appellata): a tal proposito, sostengono le Difese che, in applicazione del broccardo *in claris non fit interpretatio*, ci si debba attenere al tenore letterale della disposizione normativa solo quando questo sia sufficientemente univoco e coerente con la *ratio* che ispira la regola normativa e che, nel caso in esame, sono invece presenti numerosi indici di natura assiologica e sistematica che permettono di definire l'interpretazione del Tribunale non conforme ad essa. Rilevano poi che non è condivisibile l'assunto secondo cui dagli artt 6 (casi di pluralità di convenuti) e 23 (casi di proroga della competenza) della Convenzione si ricava l'intenzione dei suoi redattori di *evitare che a decidere la stessa questione potessero essere giudici diversi con il conseguente pericolo di contrasti di giudicati*, così favorendo il raggruppamento di processi aventi ad oggetto convenuti diversi. Definiscono, inoltre, inconfidente - in quanto non pertinente al tema della giurisdizione, bensì a quello della legge applicabile all'obbligazione da fatto illecito - il richiamo effettuato dal Tribunale all'art. 62 della Legge 218/1995, in cui è previsto che *la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.*

Gli appellanti osservano ancora come l'interpretazione accolta dal Tribunale, secondo cui l'art. 5.4 della Convenzione di Lugano non fissa alcun limite espresso all'utilizzo della legge nazionale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'azione civile intentata contro l'imputato straniero, si ponga in contrasto con la *ratio* che la ispira, consentendo che l'azione civile sia dibattuta in un processo




celebrato avanti il giudice penale, in un luogo privo di qualsivoglia collegamento con i fatti di causa. Ribadiscono che non si può derogare al criterio generale del foro del convenuto fissato dall'art. 2 della Convenzione attraverso un criterio di determinazione del giudice competente completamente esulante da quelli adottati in ambito civile e commerciale. Richiamano infine (denunciando in proposito una violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Tribunale sancito dall'art. 125 III comma c.p.p. e garantito dall'art. 111 Cost.) sia le argomentazioni spese con riferimento al fatto che, nel caso di specie, è venuto meno, per effetto dell'ordinanza 12.04.2010, il presupposto che giustifica la deroga prevista dall'art. 5.4 alla regola generale del foro del convenuto (integrale sovrapponibilità degli accertamenti processuali da compiere tra azione civile e penale e integrale corrispondenza tra l'azione civile e l'azione penale), sia quelle relative alla possibilità di ricorrere nel processo penale alla regola di cui all'art. 2055 c.c., specie laddove il convenuto sia soggetto straniero. Gli appellanti concludono, quindi, chiedendo, in principalità, la dichiarazione del difetto di giurisdizione con riferimento all'azione civile promossa nei confronti di tutti i responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny e nei confronti dell'imputato stesso; in subordine, reiterano a questa Corte la richiesta, già avanzata al Tribunale, di rivolgersi alla Corte di Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 257 Trattato UE, ciò al fine di chiarire quale sia la corretta interpretazione dell'art. 5.4 della Convenzione di Lugano del 1988 e del 2007 e, in particolare, di stabilire se tale disposizione consenta al soggetto danneggiato dal reato di agire, nel processo penale, per il risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile straniero e nei confronti dell'imputato straniero, anche quando l'individuazione del giudice nazionale penale territorialmente competente avvenga con un criterio del tutto sganciato dai fatti di causa (qual è quello di cui all'art. 9 III comma c.p.p.) e quando sia richiesta la condanna in solido con altro soggetto, imputato nel medesimo processo per aver commesso un reato diverso.



La Corte di Appello ritiene infondato il motivo di doglianza, che appare confutabile attraverso il richiamo alla motivazione del primo Giudice, pienamente condivisibile.



Il Tribunale ha diffusamente dato conto delle ragioni per cui la deroga alla regola generale del foro del convenuto (art. 2.1) disciplinata dall'art. 5.4 della Convenzione di Lugano opera anche nei confronti dei responsabili civili per il fatto dell'imputato, allorquando l'azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato venga esercitata davanti al giudice penale, competente per il reato stesso, che possa conoscere dell'azione civile secondo la propria legge. Dal tenore della disposizione in esame, non emergono, infatti, elementi che consentano, da un lato, di porre in dubbio la correttezza del criterio ermeneutico adottato dal Tribunale; dall'altro, di desumere che possa operarsi una distinzione tra la posizione degli imputati e quella di altri eventuali soggetti chiamati a rispondere in un determinato processo penale per i danni derivanti dal reato di cui si occupa quel giudizio.

Appare, inoltre, inconferente l'argomento che evidenzia dei profili di criticità rilevanti in tema di difetto di giurisdizione nell'individuazione del giudice nazionale penale territorialmente competente attraverso la regola suppletiva dettata dall'art. 9 III comma c.p.p. (criterio che la Difesa assume essere del tutto slegato dai fatti di causa, denunciando la norma come affetta, per di più, da vizi di legittimità costituzionale, che questa Corte ha, peraltro, come già si è detto, ritenuto insussistenti: capitolo II, par. 6.1.3 citato). Si osserva al riguardo che la deroga prevista dall'art. 5.4 della Convenzione non fa alcun riferimento ai criteri previsti negli Stati aderenti per la determinazione della competenza territoriale del giudice penale avanti al quale si celebra il giudizio in cui s'intende esercitare l'azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato: la norma, infatti, indica, quale unico presupposto per incardinare tale azione, la condizione che il giudice competente in ordine all'accertamento del reato possa conoscere anche dell'azione civile. Tale condizione risulta pienamente soddisfatta nel caso di specie, in quanto il vigente codice di procedura penale non ha affatto abbandonato il principio dell'unità della giurisdizione e



disciplina l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, attribuendo alla persona offesa non solo la facoltà di fare valere nei confronti dell'imputato le pretese civilistiche nascenti dal reato, di cui assume essere vittima, ma anche quella di citare in giudizio gli eventuali responsabili civili per il fatto di quest'ultimo; e ciò a prescindere dalla loro nazionalità, posto che i reati oggetto del presente procedimento risultano essere stati commessi in Italia e debbono, pertanto, essere puniti secondo la legge italiana (cfr. anche quanto indicato nella sezione dedicata alle questioni preliminari con riferimento alle determinazioni assunte da questa Corte in ordine alla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la presenza delle parti civili nel processo penale: capitolo II, par. 6.1.1; nonché quella avente ad oggetto la disciplina della chiamata e della partecipazione al giudizio del responsabile civile: *ibidem*, par. 6.1.7).


Privi di fondamento risultano, inoltre, i rilievi relativi all'asserita divergenza, per effetto dell'ordinanza in tema di prove, pronunciata dal Tribunale il 12.04.2010, tra attività istruttorie da svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e attività istruttorie da svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità civile. È, infatti, pacifico che sussiste integrale sovrapposibilità fra i due piani di accertamento, poiché, quando l'azione civile s'innesta nel processo penale, la pretesa civilistica deve necessariamente adeguarsi alle modulazioni proprie del rito e, in particolare, al maggior rigore in tema di prova richiesto per la condanna dell'imputato, anche con riferimento al nesso di causalità. Ciò è tanto vero che la persona offesa dal reato che si costituisce parte civile accetta di correre il rischio che tale scelta possa addirittura ridondare a suo svantaggio, posto che l'accoglimento del *petitum* passa necessariamente attraverso l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato controparte, il quale deve risultare colpevole del reato contestatogli *al di là di ogni ragionevole dubbio* (cfr. in proposito le statuizioni in ordine alla questione di nullità sollevata in materia di lesione del diritto alla prova nella sezione dedicata alle questioni preliminari: capitolo II, par. 6.3.2; nonché le nozioni di *causalità generale* e *individuale* esposte da questa Corte nella motivazione che precede: *ibidem*, par. 4).



**8.1.4** *La legittimazione passiva dei responsabili civili*


La Difesa di *Becon AG*, nel corso del precedente giudizio, sosteneva, anche attraverso il deposito all'udienza del 3.10.2011 della memoria scritta intitolata *L'insussistenza dei presupposti per l'estensione della eventuale responsabilità civile di Stephan Schmidheiny nei confronti di Becon AG ex art. 185 c.p.*, il difetto di legittimazione passiva della società svizzera quale responsabile civile per il fatto dell'imputato, evidenziando, in primo luogo, come il riferimento codicistico alle *leggi civili* non consenta *tout court* una deroga alle regole di diritto internazionale privato che individuano i criteri di scelta della legge applicabile ai rapporti tra privati: pertanto, risultavano errati i richiami operati dalle parti civili nelle loro richieste risarcitorie agli artt. 2395 e 2049 c.c., poiché, in applicazione del II comma lett. h) dell'art. 25 legge 31.05.1995 n. 218, la responsabilità per le obbligazioni dell'ente viene disciplinata dalla legge regolatrice dello stesso che, nel caso di specie, va individuata nell'ambito del diritto societario svizzero.

Rilevava, inoltre, che le motivazioni addotte per sostenere la richiesta di condanna dei responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny erano caratterizzate da genericità tale da porre in dubbio il rispetto del requisito minimo di determinatezza della *causa petendi*. Soggiungeva che, in ogni caso, la domanda delle parti civili avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto la società deve rispondere del fatto illecito solo quando esso sia stato commesso dall'amministratore nell'esercizio della carica o quando la carica abbia costituito un'agevolazione nella commissione dell'illecito (c.d. *rapporto di occasionalità necessaria*). Osservava, al riguardo, che le attività illecite addebitate all'imputato non erano state compiute dal medesimo nella veste di amministratore di *Becon AG* e che, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate emergeva anche dai principi giurisprudenziali affermati con riguardo alla cosiddetta *holding personale*, ipotesi che si verifica quando una persona fisica, attraverso la partecipazione a una o più società di cui detenga le quote, esorbitando dai limiti che la



*partecipazione in qualità di socio gli consente, esercita il controllo e la gestione delle società medesime (c.d. holding pura), ovvero ne procuri il finanziamento (cd. holding operativa), svolgendo in tal guisa l'attività ausiliaria prevista dall'articolo 2195 numero 5 codice civile. Confortata dagli insegnamenti della Suprema Corte così testualmente citati, la Difesa ribadiva che la presenza di una holding personale non incide sul regime di responsabilità delle singole società, anche quando queste siano inserite in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate o controllate da un'unica società holding, in quanto, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva distinta la propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo, con il proprio patrimonio, soltanto dei propri debiti. Pertanto, rilevava che, se anche l'imputato Schmidheiny avesse commesso le condotte che in ipotesi d'accusa gli erano state contestate, utilizzando le sue società per agire, per attuare la politica industriale del gruppo e, di conseguenza, per commettere i reati di cui è accusato, attraverso rapporti gerarchici del tutto informali e svincolati dall'appartenenza del soggetto a una o all'altra società del gruppo, si sarebbe comunque dovuta escludere una responsabilità di Becon AG, dovendosi ricondurre l'ipotesi prospettata ad una holding personale e, dunque, applicare il relativo modello di responsabilità.*


*Amindus Holding AG, nella fase preliminare al dibattimento, inoltre, avanzava richiesta di esclusione della società svizzera citata dalle parti civili in veste di responsabile civile, rilevando la nullità delle citazioni per omessa indicazione della causa petendi, ai sensi dell'art. 83 III comma lett. b) c.p.p., e la carenza di legittimazione passiva della medesima società rispetto alla pretesa fatta valere dalle parti civili. Sosteneva la Difesa di Amindus Holding AG che l'unico soggetto giuridico che poteva essere chiamato a rispondere delle obbligazioni civili nascenti da reato in solido con l'imputato, nel caso di specie, non poteva individuarsi in altri che in Eternit s.p.a. (con le relative controllate), unico soggetto rispetto al quale, in base al tenore delle imputazioni, è astrattamente possibile configurare una responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2395 e 2049 c.c. Osservava, inoltre, che gli atti di citazione del*



responsabile civile si erano limitati a fare un generico riferimento al *dato formale della partecipazione maggioritaria di Eternit AG*, nonché a quello *sostanziale dell'espressa individuazione da parte del medesimo imputato dei soggetti giuridici potenzialmente individuabili come responsabili civilmente*, coincidenti con i soggetti giuridici indicati nell'*offerta di indennizzo agli ex lavoratori degli stabilimenti Eternit in Italia affetti da malattie derivanti dall'esposizione all'amianto* del 9.12.2008.

Anche la Difesa del responsabile civile per il fatto dell'imputato de Cartier, *Etex Group SA*, sosteneva, nel corso del precedente giudizio, la carenza di legittimazione passiva, difettando la prova della successione della società belga citata in veste di responsabile civile a *Compagnie Financière Eternit (Ancienne Compagnie)* e, in ogni caso, la prova della responsabilità di *Etex Group SA* per i fatti attribuiti all'imputato nel periodo in questi era stato amministratore delegato di *C.F.E.*

Il Tribunale, nell'affrontare le questioni attinenti alle sanzioni civili derivanti da reato (cfr. capitolo 25, p. 534 e ss. sentenza impugnata), prendeva le mosse dalla disamina della posizione dei responsabili civili, in relazione alla quale si soffermava a sceverare le questioni sollevate dalle Difese relative alla sussistenza della legittimazione passiva delle società citate nel presente processo. Le argomentazioni a sostegno della richiesta di esclusione dei responsabili civili per difetto di legittimazione passiva venivano superate dal primo Giudice, avuto riguardo a quanto emerge dalla relazione del dott. Rivella (più volte citata in motivazione) ed alle prove dichiarative e documentali raccolte. Conseguentemente, veniva statuito che *la responsabilità civile degli imputati va condivisa con quella dei responsabili civili riportati in rubrica [Amindus Holding AG, Becon AG ed Etex Group SA, n.d.e.], oltre a quella di Anova Holding AG, società che non risulta dall'intestazione di questa sentenza in quanto, pur essendo stata ritualmente citata dalle parti civili che vi hanno provveduto, non ha evidentemente ritenuto utile costituirsi, che a tali imputati rispettivamente fanno riferimento, come, del resto si è già visto nel riportare l'evoluzione delle vicende societarie* (cfr. capitolo 2, p. 190-241 sentenza impugnata).



Le statuizioni del Tribunale in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di tutti i responsabili civili sono state impugnate dalle Difese di *Anova Holding AG*, *Becon AG*, *Amindus Holding AG* ed *Etex Group SA*, che censurano il ragionamento del primo Giudice e ripropongono, sostanzialmente negli stessi termini, le argomentazioni già sviluppate in primo grado.

In questa sede, la Corte di Appello è tenuta a entrare nel merito unicamente dei motivi di gravame formulati dai responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny, poiché le doglianze di *Etex Group SA* appaiono superate, da un lato, dall'assoluzione con formula piena di Louis de Cartier dai fatti relativi al periodo precedente al 27.06.1966 e da quelli verificatisi nel sito di Rubiera; dall'altro, dall'intervenuta declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado.


Passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze devolute nell'interesse dei responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny, occorre dare conto che la Difesa di *Anova Holding AG* e di *Becon AG* rileva come il Tribunale abbia ommesso di pronunciarsi sulla legge applicabile all'azione intentata contro le due società svizzere, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 125 c.p.p. e garantito dagli art. 3 e 111 della Costituzione; pertanto, chiede, in primo luogo, alla Corte di provvedere, ex art. 603 c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale, per consentire l'acquisizione della legge straniera rilevante nel caso di specie: a parere degli appellanti, infatti, è alle norme societarie dell'ordinamento elvetico che si sarebbe dovuto guardare al fine di verificare i criteri di responsabilità per l'operato dell'amministratore, e non all'art. 62 della Legge 218/95 richiamato dal primo Giudice. Osserva al riguardo che, *affinché il responsabile civile possa essere citato nel processo penale, deve sussistere una previsione normativa che, prescindendo completamente dal comportamento adottato da tale soggetto, ne sancisca l'automatica responsabilità nei confronti del terzo che lamenta di aver subito un danno per effetto dell'attività delittuosa dell'imputato*, essendo quello nascente da reato l'unico tipo di danno azionabile dalla parte civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.



623

L'appellante rileva, poi, che la sentenza impugnata ha omesso di indicare quali sarebbero state le attività illecite commesse dall'imputato Schmidheiny nella sua veste di amministratore di *Eternit* AG (oggi *Becon* AG) e di *Amiantus* AG (oggi *Anova Holding* AG). Con particolare riferimento alla posizione di *Becon* AG, la Difesa osserva che il primo Giudice ha dato conto (cfr. p. 237 sentenza impugnata) che *Eternit* AG è diventata azionista di *Eternit* s.p.a. solo nel luglio del 1984, data in cui l'imputato aveva cessato di avere deleghe gestionali nella società e che, comunque, le attività illecite addebitate a Stephan Schmidheiny - nei termini descritti e ricostruiti nell'istruttoria - non erano state compiute nella sua veste di amministratore della società svizzera citata come responsabile civile, la quale, oltre tutto, si posizionava allo stesso livello operativo della società italiana e non a un livello sovraordinato.

Per quanto attiene ad *Anova Holding* AG, la Difesa evidenzia che, quando l'imputato era stato nominato amministratore delegato di *Amiantus* AG (18.9.1974), la società svizzera deteneva una partecipazione corrispondente ad appena il 3,79% del capitale sociale di *Eternit* s.p.a., partecipazione che venne ceduta il 19.10.1975, per cui, a suo parere, *quando, nella ricostruzione dei comportamenti asseritamente illeciti, il Tribunale si riferisce all'azionista svizzero come soggetto che interferiva nella gestione delle società italiane*, deve escludersi che intendesse fare riferimento a tale società, così come va escluso, in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di *holding personale*, che la sua responsabilità per le obbligazioni civili nascenti da reato possa essere affermata attraverso il ricorso generico al concetto di *gruppo svizzero*, di cui essa faceva, *ovviamente*, parte, specie in assenza dell'individuazione di specifici atti illeciti posti in essere da parte dell'imputato nella sua qualità di amministratore delegato. A parere dell'appellante, è, inoltre, irrilevante l'esistenza di contratti di assistenza tecnica, *posto che* - come riconosciuto anche in questo caso dal Tribunale - *l'esecuzione di tali contratti venne affidata a centri di assistenza tecnica del gruppo (Centro di Neuss e Amiantus Dienst), mentre Amiantus AG nella sua veste di cassaforte (p. 193 sentenza), si limitò a curarne*



624

*gli aspetti amministrativi e strategici*, tipici della *holding* finanziaria, cui non competono tematiche di natura operativa.

In conclusione, la Difesa di *Anova Holding AG* (già *Amiantus AG*) e di *Becon AG* (già *Eternit AG*) chiede, in riforma della sentenza appellata, il rigetto delle azioni risarcitorie promosse nei loro confronti perché infondate, stante la rilevata assenza di contestazione di atti illeciti funzionalmente collegati alla posizione di amministratore o direttore generale ricoperta da Stephan Schmidheiny nelle società svizzere citate in veste di responsabili civili, in capo alle quali difetta, pertanto, la legittimazione passiva; in subordine, chiede di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire, ai sensi degli artt. 14 e 25 della Legge 218/95, la normativa di diritto societario svizzero che assume applicabile alla fattispecie.

La Difesa di *Amindus Holding AG*, oltre a reiterare la richiesta di esclusione del responsabile civile per nullità delle citazioni per omessa indicazione della *causa petendi* ex art. 83 comma 3 lett. b) c.p.p., lamenta, in primo luogo, che il Tribunale abbia riservato all'esito del dibattimento la decisione in merito alle doglianze sollevate dall'attuale appellante nella fase degli atti preliminari e stigmatizza il primo Giudice che, dopo aver assunto tale determinazione in base al rilievo che solo l'istruttoria dibattimentale avrebbe consentito di valutare la fondatezza o meno delle istanze avanzate nei confronti dei responsabili civili, ha poi finito con il ritenere idonea e sufficiente a fondare la legittimazione passiva del responsabile civile la partecipazione azionaria nel sottogruppo italiano delle società svizzere e, in particolare, di *Amindus Holding AG*.

A tal proposito, l'appellante, dopo avere rimarcato che il responsabile civile risponde civilmente per il fatto del colpevole e che la fonte di questa chiamata in garanzia è la legge civile, che contempla una serie di ipotesi tipiche di responsabilità per fatto altrui (2049 e 2395 c.c.), censura il Tribunale, secondo il quale l'imputato avrebbe agito in qualità di amministratore di *Amindus Holding AG*, in una situazione di *occasionalità necessaria* (ossia, in quella situazione in virtù della quale l'incombenza assegnata al soggetto agente ha determinato una situazione tale da





625

agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, per cui la condotta dell'agente non deve configurarsi come estranea al rapporto intercorrente con il preponente). Ribadisce che, nel caso di specie, non sussisteva un rapporto di preposizione od organico, né un nesso funzionale tra la condotta ascritta all'imputato e il presunto responsabile civile *Amindus*; che Stephan Schmidheiny non ha mai assunto alcuna carica formale nella società; che non è stata fornita alcuna evidenza di un ipotetico ruolo gestionale di fatto dallo stesso rivestito all'interno della società convenuta; che non è corretto indicarlo come il *proprietario* dell'intero gruppo svizzero Eternit; che è inammissibile superare i requisiti dell'*inquadramento organico* e del *nesso di occasionalità necessaria* attraverso la tesi della *responsabilità del gruppo di società* teorizzata dal primo Giudice.

Fermo restando quanto statuito nella sezione della presente sentenza dedicata alla disamina dei motivi di doglianza sulle statuizioni penali in ordine alla posizione soggettiva dell'imputato, con riferimento alla sua qualità di *effettivo gestore* ed ai suoi rapporti - formali e di fatto - con le società svizzere appellanti (cfr. capitolo II, par. 7.7.), la Corte di Appello, al fine di meglio inquadrare la questione, ritiene utile il rinvio alla ricostruzione della storia industriale di Eternit, illustrata con dovizia di particolari nella parte iniziale della sentenza impugnata (cfr. p. 190 e ss.), da cui emergono indicazioni esaurienti in relazione alla genesi e all'evoluzione del gruppo Eternit - dalla sua nascita al fallimento - e la precisa individuazione del momento in cui compare sulla scena ed entra in gioco, nell'ambito della vicenda che qui interessa, la figura di Stephan Schmidheiny, in quanto trattasi di elementi che rappresentano il presupposto della motivazione del Tribunale sul presunto difetto di legittimazione passiva dei responsabili civili (cfr. p. 534 e ss. sentenza impugnata).

Ciò posto, entrando nel merito, occorre in primo luogo focalizzare l'attenzione sulle partecipazioni azionarie in *Eternit s.p.a.*, quali emergono dalla ricostruzione del consulente dott. Rivella, la cui deposizione all'udienza del 20.09.2010 (cfr. p. 9 e ss. delle trascrizioni dell'udienza) appare illuminante per la soluzione della questione sollevata, in quanto corona il quadro delineato



nell'elaborato scritto (il cui contenuto, ampiamente esposto nella sentenza impugnata, è qui da intendersi integralmente richiamato) e fornisce numerosi ed utili elementi di valutazione.

*Eternit* s.p.a., pur essendo una società a proprietà formalmente diffusa, in quanto quotata in borsa, era, di fatto, sotto l'influenza dominante di tre gruppi o famiglie succedutisi nel tempo (irrilevante essendosi rivelata la famiglia Cuvelier): la famiglia Mazza, la famiglia Emsens (c.d. gruppo belga), imparentatasi con Louis de Cartier in virtù di matrimonio, e la famiglia Schmidheiny (c.d. gruppo svizzero).

La responsabilità formale della sua gestione era in capo ad un consiglio di amministrazione, con relativo presidente, e ad un amministratore delegato: nel periodo di gestione riconducibile alla famiglia Mazza, tali cariche erano attribuite alla persona che, effettivamente, aveva il potere di assumere le decisioni ultime. Come già indicato, il normale assetto gestionale della società risulta essersi radicalmente modificato con il passaggio della gestione ai gruppi esteri. Ebbene, se si sorvola sul periodo coincidente con la gestione del gruppo belga, in quanto non strettamente funzionale alla tematica che qui bisogna affrontare, preme evidenziare che *Eternit Italia* venne colpita, nel 1972, da una forte crisi, che portò a conseguenze importanti sul controllo della società da parte dei gruppi esteri, in quanto gli Emsens-de Cartier e gli Schmidheiny acquistarono le quote in origine riconducibili alla famiglia Mazza, sicché, come visto, la loro partecipazione (precedentemente fissata al 10%) aumentò del 13% ed essi divennero i maggiori azionisti individuali, con una percentuale del 23% ciascuno. I soci belgi, dopo aver fatto un ultimo sforzo per acquistare la metà del pacchetto azionario della famiglia Mazza, in seguito dimostrarono chiaramente di volersi disimpegnare dalla gestione operativa di *Eternit Italia* s.p.a. e passarono - per così dire - le consegne agli svizzeri, come risulta ampiamente documentato dal verbale della riunione di Bruxelles dell'ottobre 1972 (cfr. p. 203 e 207 e ss. della sentenza impugnata), a cui intervennero Max Graf, in rappresentanza del gruppo svizzero, e Karel Vinck, in rappresentanza del gruppo belga.



Il contenuto del verbale di Bruxelles, recepito il 12.12.1972 nel verbale del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a., è talmente importante per comprendere l'assetto organizzativo, da quel momento in avanti impresso alla società italiana, che appare necessario richiamarne nuovamente il contenuto integrale sopra riportato nelle pagine dedicate alla ricostruzione delle vicende societarie (cfr. capitolo II, par. 7.1 della presente sentenza), ribadendo che questa Corte condivide pienamente la lettura dal Tribunale fornita al documento, il cui tenore letterale, peraltro, non lascia spazio a soverchi dubbi interpretativi sul fatto che, come ritenuto dal primo Giudice, *a partire dal 1972 il gruppo Svizzero si accingeva a gestire Eternit Italia in modo assoluto e pervasivo. Il Gruppo di direzione svizzero darà ordini al Consiglio di Amministrazione; si ingerirà in tutti i settori della vita societaria, dalla produzione al marketing; pianificherà gli investimenti, la ricapitalizzazione, la gestione delle materie prime; gestirà la finanza, la politica del personale, i rapporti con i sindacati. In una parola considererà Eternit Italia come cosa propria* (cfr. p. 211 sentenza appellata).

Il dott. Rivella, nel corso della sua deposizione (cfr. p. 40 delle trascrizioni dell'udienza citata), commentando il verbale, ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che *i belgi avevano fatto attenzione a rispettare l'indipendenza formale di Eternit s.p.a. e storicamente era stato un loro concorrente sul piano tecnologico. L'intervento di emergenza degli svizzeri fa cadere questa convenzione - diciamo così - diplomatica. I dirigenti italiani vengono ora a perdere anche formalmente quella residua autonomia di cui andavano fieri fin dai tempi dell'invenzione dei tubi ad alta pressione*: in altre parole, da quel momento in avanti, la società italiana venne sostanzialmente trasformata in una *filiale* della casa madre svizzera, da cui prendeva direttive vincolanti.

La situazione, secondo quanto emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, non mutò quando Stephan Schmidheiny subentrò al padre Max nelle aziende *di famiglia*, che operavano nel settore del cemento-amianto: egli, in ossequio alla tradizione familiare, prese saldamente in pugno le leve del comando, che esercitò, assumendo le decisioni strategiche (*policies*),

controllando l'esecuzione delle stesse attraverso una catena gerarchica, che passava attraverso manager di alto livello di sua fiducia (cfr. deposizione del teste Mittelholtzer all'udienza del 5.07.2010) e travalicava gli assetti tipici del gruppo di società, le quali erano, di fatto, amministrate dall'imputato, che ne costituiva il *dominus* incontrastato, a prescindere dalle cariche sociali in esse formalmente rivestite. Tale assunto risulta comprovato, in particolare, dalla constatazione che egli aveva il potere di spostare come pedine i manager da una società del gruppo all'altra (cfr. i percorsi manageriali di Mittelholzer e di Thoeni) e che vi era una sorta di osmosi tra di esse, tant'è vero che ciascuno dei dirigenti poteva avere un superiore che apparteneva ad un'altra società del gruppo ed anche dei sottoposti che appartenevano a società ancora diverse: al vertice, tuttavia, c'era comunque il solo Stephan Schmidheiny, che, come riferito dal consulente dott. Rivella (cfr. p. 66 e ss. trascrizioni citate), *era al tempo stesso proprietario e gestore del gruppo. Evidentemente non c'erano soci di minoranza a cui rendere conto, altrimenti questo sistema di gerarchie parallele ed indipendenti tra persone e società non sarebbe stato possibile. In questo ambito il management di Eternit Italia s'integra ... in quello del gruppo svizzero di Stephan Schmidheiny.* Allo stesso modo e con la stessa naturalezza, venivano mosse le società all'interno del gruppo in funzione delle scelte strategiche dettate dalle esigenze contingenti (cfr. le vicende Icar di Rubiera, passata da *Amindus* ad *Eternit* s.p.a. e di quest'ultima, passata da *Amiantus* ad *Amindus* e, infine, ad *Eternit* AG).

Plurimi sono gli indicatori emersi, nel corso del precedente giudizio, da cui si desume che i dirigenti della società italiana, con l'avvento della gestione svizzera, erano stati - per così dire - esautorati ed avevano perso la loro autonomia gestionale nei settori fondamentali, per effetto dell'ingerenza esterna proveniente dal vertice del gruppo, impersonato da Stephan Schmidheiny, il quale sceglieva i dirigenti e, in seguito, manteneva con essi un filo diretto. Emblematici, sotto questo profilo, sono i suoi rapporti con l'amministratore delegato Luigi Giannitrapani (già presente nel Consiglio di Amministrazione di *Icar* s.p.a., società che, prima di entrare a fare parte di *Eternit*

s.p.a., era già nell'orbita della famiglia svizzera), poiché costui riferiva direttamente a Stephan Schmidheiny, anche in ordine a quanto aveva relazione con le problematiche dell'amianto, così come risulta comprovato dalla fitta corrispondenza riservata, che passava attraverso una casella postale e non attraverso gli usuali canali di comunicazione aziendale.

Un altro settore in cui si manifestava il controllo capillare sulla società italiana esercitato da parte dell'imputato attraverso le società svizzere a lui riconducibili, è quello della produzione, come dimostrano, nel loro complesso, i *rapporti* che dovevano essere periodicamente inviati: ogni mese, infatti, dovevano pervenire ad *Amiantus* e ad *Amindus* i *rapporti* provenienti da *Eternit Italia* riguardanti le tecniche di produzione, le materie prime e il progetto denominato N.T. (acronimo per nuove tecnologie).

Il terzo ambito in cui si esplicava la gestione diretta dell'imputato è rappresentato dalla consulenza di ordine tecnico, che si estendeva al settore della gestione del rischio amianto, in relazione al quale la società italiana era completamente dipendente dal gruppo svizzero. Dalla deposizione del consulente dott. Rivella e dalla documentazione acquisita, emerge, infatti, che *Eternit Italia* aveva stipulato contratti di assistenza tecnica ed uso di brevetti con il gruppo svizzero, inizialmente a pagamento: successivamente, tale pagamento non venne più preteso dalla controparte, e ciò, in tutta evidenza, in virtù del rapporto di dipendenza della filiale italiana dalla casa madre svizzera, che operava attraverso una serie di centri di ricerca (fra i quali, in particolare, l'*Amiantus Dienst* di Niederurnen, divisione di *Eternit AG*, e l'*Asbest Insitut* di Neuss) con il coordinamento del dott. Robock, altra figura chiave direttamente manovrata dall'imputato, che gli aveva affidato i rilevamenti periodici sulle polveri da effettuare in Italia. Dalla lettura dei contratti, emerge che era *Amiantus AG* a prestare l'*assistenza tecnica* e che gli stessi avevano ad oggetto l'analisi, la scelta, la disintegrazione, l'impiego e la ricerca sui mercati mondiali delle fibre di amianto, nonché la gestione della loro pericolosità. A tale proposito, il consulente dott. Rivella, nel corso della sua deposizione, ha spiegato che uno dei sistemi utilizzati per



effettuare le consulenze tecniche, che, come riferito, *spesso diventavano direttive inderogabili*, era quello dei *rapporti* periodici, da inviarsi con cadenza mensile in Svizzera da parte di ciascuna direzione, catalogati, in una circolare interna del 1977, compilata (come si legge nella sua intestazione) in accordo con *Amindus AG* (cfr. p. 70 trascrizioni deposizione Rivella).

Il quarto settore di ingerenza è rappresentato dalla gestione dell'immagine pubblica di *Eternit s.p.a.*, in ossequio alla linea strategica assunta da Stephan Schmidheiny, a far tempo dal Convegno di Neuss, proseguita con la redazione del Manuale AULS 76 e con i cosiddetti *Tours d'horizon* e, infine, coronata dalla stipulazione del contratto con l'agenzia di pubbliche relazioni facente capo a Bellodi. Invero, come già ampiamente indicato in altra sezione della motivazione della presente sentenza, il diffondersi delle notizie sulla pericolosità dell'amianto (cfr. contenuto dell'articolo del New York Times del 1973 allegato alla lettera De Michelis inviata alla direzione generale, di cui alle p. 198, 218 e ss. e 298 e ss. della sentenza impugnata) e l'aumento della sensibilità delle autorità, dei sindacati e, più in generale, dell'opinione pubblica sulla *questione amianto* avevano reso vitale, per la multinazionale, intraprendere un'attività di *lobby* e di controllo dell'informazione per garantirsi la possibilità di continuare a produrre manufatti in cemento-amianto.

Quinto e ultimo settore in cui si è esplicitata la gestione diretta da parte del vertice del gruppo svizzero è quello finanziario, come si evince dai *rapporti* trimestrali che *Eternit s.p.a.* doveva mandare in Svizzera ad *Amindus AG* per riferire come veniva impiegato il denaro erogato per gli investimenti.

Una volta individuati gli elementi da cui si desume l'influenza di Stephan Schmidheiny nella gestione di *Eternit s.p.a.*, occorre verificare se sussistano i presupposti di fatto che determinano, ai sensi degli artt. 2395 e 2049 c.c., la legittimazione passiva dei responsabili civili citati nel presente giudizio, civilmente chiamati per il fatto dell'imputato ai sensi dell'art. 185 c.p., in relazione al ruolo - formale e/o di fatto - da questi assunto in relazione alle tre società facenti parte del gruppo svizzero, le



quali rappresentano, in ipotesi d'accusa, i soggetti giuridici strumentalizzati per attuare le condotte criminose di cui al capo di imputazione.

Il consulente dott. Rivella, nel corso della sua deposizione (cfr. p. 15 e ss. trascrizioni citate), ha illustrato come segue il panorama delle società riconducibili alla famiglia Schmidheiny, che, nel corso del tempo, detengono una partecipazione azionaria in *Eternit Italia: la Amiantus era una società di partecipazioni, cioè di fatto una semplice cassaforte dove sono collocate le azioni di altre società. Nelle diapositive successive torneranno anche altre due società svizzere oltre alla Amiantus: una si chiama Amindus e l'altra si chiama Eternit AG. La Amindus è anch'essa una società di partecipazioni, come la Amiantus. La Eternit AG invece è una società industriale, o per meglio dire, era una società industriale, ed era quella che materialmente gestiva le due fabbriche di amianto-cemento in Svizzera ... non c'era solo la Amiantus, la Amindus e la Eternit; per anni la famiglia Schmidheiny ha controllato le azioni di Eternit s.p.a. grazie alla miriade di società svizzere, italiane e del Lichtenstein, alcune delle quali sono misteriose. Nel tempo queste società cambiavano nome o si succedevano l'una all'altra. Nell'estate del 1984, che è una data non casuale, come vedremo, la famiglia Schmidheiny trasferisce tutte le sue azioni di Eternit s.p.a. in un unico soggetto, cioè alla Eternit AG. In Svizzera, si sono susseguite tre diverse società con il nome di Eternit AG, più altre con nomi simili. È un vero e proprio labirinto, al quale - se interessa - potrò poi ritornare. Qui faccio riferimento alla Eternit AG costituita dal 1923, oggi questa società non esiste più, è stata incorporata nella società Becon.*

Per quanto attiene alle cariche formali in *Amiantus AG* (dal 1985 denominata *Anova Holding AG*), emerge dalla consulenza che l'imputato ha rivestito, dal 16.01.1975, il ruolo di amministratore con deleghe della società, la quale, come sopra indicato, ha anche detenuto, per un certo periodo, una quota delle partecipazioni in *Eternit s.p.a.* riconducibili alla famiglia Schmidheiny. Con riferimento all'aspetto relativo al *nesso di occasionalità*, si rileva che la società svizzera ha concesso nel 1979 una fideiussione di 10 miliardi di lire a favore di *Eternit s.p.a.* (cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione 14.12.1979) e




che un'altra fideiussione venne concessa l'anno successivo (cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione 6.05.1980). Inoltre, i contratti di assistenza tecnica, funzionali anche alla gestione della pericolosità dell'amianto, erano stipulati con *Amiantus*, destinataria dei rapporti periodici provenienti dalla società italiana.

Quanto ad *Eternit AG 1923* (incorporata a far tempo dal 20.11.1998 in *Becon AG*), risulta che Stephan Schmidheiny ha ricoperto nella società la carica di vice direttore dal 14.02.1974, di amministratore con deleghe dal 16.01.1975 e di presidente dal 1°.07.1975, e che, tra il 6 luglio 1984 ed il 3 agosto 1984, le azioni già intestate alle cinque società straniere riconducibili alla famiglia dell'imprenditore svizzero (tra le quali compariva *Amindus AG*) vennero volturate a favore di *Eternit AG* di Niederurnen. Sotto il profilo funzionale, come indicato dalle parti civili nell'istanza di autorizzazione alla citazione della società svizzera in veste di responsabile civile avanzata al Tribunale, e come risulta dalle transazioni in atti (sia quelle precedenti all'instaurazione del processo, sia quelle intervenute nel corso della celebrazione del medesimo), *Becon AG* è attualmente indicata dallo stesso imputato quale società deputata a gestire gli strascichi dell'intera vicenda cemento-amianto per conto dell'imprenditore svizzero.

Come indicato dalla Difesa, effettivamente, non risulta che l'imputato abbia rivestito formalmente cariche in *Amindus AG* (oggi *Amindus Holding AG*), società che, per un lungo periodo, ha detenuto una quota delle partecipazioni in *Eternit s.p.a.* riconducibili alla famiglia Schmidheiny. Per quanto attiene al profilo della strumentalizzazione della società alla commissione dei fatti rilevanti, va rimarcato che *Amindus* era destinataria dei rapporti periodici sulla produzione e sugli investimenti della società italiana, con cui essa le dava conto dei fondi erogati a suo favore dal gruppo.


A parere di questa Corte, il concreto atteggiarsi (ampiamente illustrato in altra sezione della parte motiva della presente sentenza ed in questa sede richiamato) dei poteri esercitati da Stephan Schmidheiny nella gestione diretta della società



italiana, al di là delle cariche formali rivestite nell'ambito delle singole società facenti parte del gruppo svizzero, non consente di nutrire dubbi di sorta circa la legittimazione passiva di *Anova Holding AG*, *Becon AG* e *Amindus Holding AG*, citate come responsabili civili per il fatto dell'imputato. Del resto, come ritenuto anche dalle Difese dei responsabili civili, ben può ammettersi, nell'ambito dei gruppi di società, che possa realizzarsi la fattispecie dell'amministratore di fatto: situazione questa che chiama in causa la disposizione di cui all'art. 2395 c.c., in relazione all'art. 2049 c.c., alla quale hanno fatto espresso riferimento le parti civili nei rispettivi atti di *vocatio in iudicium*.

Nel caso di specie, come si evince chiaramente da quanto sinora è stato detto, sono emersi plurimi elementi che depongono univocamente nel senso di una gestione diretta e indiretta di *Eternit s.p.a.* da parte di Stephan Schmidheiny, quantomeno a far tempo dall'epoca del Convegno di Neuss: con il passaggio sotto la gestione del gruppo svizzero (12.12.1972), la società italiana era stata completamente esautorata della sua autonomia, anche per quanto attiene la gestione del rischio amianto e dell'immagine, che rappresentavano aspetti cruciali dell'attività imprenditoriale dell'industria del cemento-amianto. Si tratta di settori-chiave (strettamente connessi all'oggetto del presente procedimento) che sono risultati dipendere in modo esclusivo dalle scelte strategiche riconducibili al vertice del gruppo, impersonato dall'imputato stesso, il quale manovrava le varie società, a loro volta asservite alle politiche imprenditoriali da quest'ultimo imposte e funzionali ad agevolare il perseguimento dei suoi scopi.

Va ribadito, infatti, che, come emerge dalle dichiarazioni del teste Mittelholzer all'udienza del 5.07.2010, l'appartenenza dei manager a società distinte non era rilevante e la gestione del gruppo Schmidheiny nel settore dell'amianto-cemento era alquanto informale. A ciò si aggiunga la considerazione della lettera del 30.12.1982 (citata nella consulenza del dott. Rivella proprio per evidenziare questo aspetto: cfr. p. 85 consulenza) inviata da Luigi Giannitrapani a Stephan Schmidheiny, con la quale l'amministratore delegato di *Eternit s.p.a.* pregava l'imputato di non modificare il soggetto che erogava consulenza alla società italiana da *Amiantus AG* ad *Ametex AG* e di non



modificare l'intestatario delle azioni *Eternit* s.p.a. da *Amindus* AG ad *Amiantus* AG, così rivelando che i trasferimenti di contratti e di azioni tra *Amiantus*, *Ametex* e *Amindus* erano nella piena disponibilità del destinatario della missiva e che la sostituzione di una società con un'altra veniva proposta sulla base di considerazioni puramente formali, quali l'evitare problemi con le autorità valutarie e/o gli azionisti di minoranza. La decisione ultima spettava a *Stephan Schmidheiny*, che si conferma così come il vero dominus del gruppo svizzero, di fatto direttamente da lui amministrato, concentrando su sé stesso i poteri di decisione e di controllo dell'esecuzione delle scelte strategiche e operative.

Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, il profilo di doglianza in esame non appare fondato, il che determina la conferma dei capi della sentenza impugnata che affermano la sussistenza della legittimazione passiva dei responsabili civili per il fatto dell'imputato *Schmidheiny*.

**8.1.5** *La condanna in via solidale degli imputati al risarcimento dei danni*

La Difesa del responsabile civile *Amindus Holding* AG, all'udienza del 3.10.2011, eccepiva e discuteva l'inammissibilità delle istanze risarcitorie volte ad ottenere la condanna solidale dei due imputati e dei relativi responsabili civili. Osservava, anche attraverso una memoria scritta, che tale richiesta contrastava con l'art. 187 II comma c.p., che legittima la condanna solidale solo nell'ipotesi in cui vi sia una condanna di più soggetti per uno stesso reato, mentre ai due imputati non era stato contestato il concorso nel reato, né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale, posto che i singoli reati erano addebitati a ciascuno di loro con riferimento al periodo di *effettiva gestione*. Argomentava, inoltre, che vertendosi in tema di reato doloso, la responsabilità solidale degli imputati avrebbe potuto essere affermata solo a seguito dell'accertamento della volontà di ciascuno dei compartecipi di porre in essere la medesima condotta tenuta dall'altro ed il medesimo evento. Sottolineava infine che, nel caso di specie, non sarebbe possibile ricorrere alla regola di cui all'art. 2055 c.c., poiché tale norma ha ad oggetto



635

vicende estranee a quella regolata dall'art. 187 c.p. All'udienza del 24.10.2011, la Difesa Schmidheiny faceva propria l'eccezione.

Il Tribunale la respingeva e, in applicazione dei principi espressi nella pronuncia n. 18656/2007 della Suprema Corte, affermava che *entrambi gli imputati devono conseguentemente rispondere in solido e con i responsabili civili relativamente agli stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo, dei danni derivanti dal delitto di cui all'art. 437 c.p. loro contestato. Quanto invece ai danni derivanti dal delitto di cui all'art. 437 c.p., la responsabilità solidale degli imputati e dei responsabili civili riguarderà - tenuto conto di quanto si è detto con riferimento alla dose-dipendenza delle patologie contratte dai lavoratori in seguito ad esposizione ad amianto (e alla rilevanza delle esposizioni successive con riferimento al mesotelioma) - soltanto le condotte dolose poste in essere ai danni dei lavoratori occupati presso gli stabilimenti Eternit in entrambi i periodi di rispettiva gestione (cfr. p. 539 e ss. della sentenza appellata).*

Le statuizioni del Tribunale sulla responsabilità solidale costituiscono oggetto di doglianze devolute con i rispettivi atti di appello dall'imputato Stephan Schmidheiny e dai responsabili civili *Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG*, che criticano il ragionamento svolto dal primo Giudice e citano la giurisprudenza secondo cui l'art. 187 c.p. consente la condanna solidale degli imputati solo quando questi siano concorrenti nella commissione del reato (Cass. pen. n. 7671/2000, n. 15285/2010 e Cass. civ. n. 60412/2010).

La morte del coimputato de Cartier nelle more del processo di secondo grado vanifica la portata sostanziale del motivo di gravame de quo, esimendo questa Corte dall'entrare nel merito della questione avente ad oggetto la ritenuta sussistenza di un vincolo di solidarietà tra gli imputati con riferimento alle obbligazioni risarcitorie derivanti dai reati di cui in imputazione.

#### **8.1.6 La transazione 10.06.1993**

Il Giudice di prime cure, con l'ordinanza 1°.03.2010, in questa sede impugnata, rigettava l'eccezione formulata dalle Difese degli



636

imputati e dei rispettivi responsabili civili, avente ad oggetto l'efficacia, nel presente giudizio, della transazione in data 10.06.1993, stipulata dai procuratori speciali di alcuni dipendenti dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato con i curatori dei fallimenti delle società *Eternit* ed *Industria Eternit di Casale Monferrato* (la stessa eccezione era già stata precedentemente esaminata ed accolta dal G.U.P. con l'ordinanza in data 1° giugno 2009).


Il Tribunale, dopo avere acquisito la pronuncia n. 73/1993 emessa, in data 30.10.1993, dal Tribunale di Casale Monferrato nel proc. R.G.G.I. n. 281/1987, procedimento nell'ambito del quale la transazione era intervenuta, precisava in sentenza (cfr. p. 537 e ss. della pronuncia impugnata) che, nell'atto di transazione, non si chiariva quali fossero i danni oggetto della stessa, poiché veniva indicato che gli amministratori e i dirigenti di *Eternit* s.p.a. e di *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a. erano imputati di omicidio colposo plurimo aggravato e/o lesioni aggravate per fatti commessi in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente: dizione generica dunque, tale da non poter essere riferita ai danni derivanti ai cittadini di Casale Monferrato. Il primo Giudice rilevava ancora come, *più in generale*, non si potesse sostenere che tutti i *danni futuri* oggetto della transazione fossero stati, al momento della stipulazione dell'atto, ragionevolmente prevedibili in quanto, pur rispondendo al vero la circostanza che, nel 1992, una legge dello Stato aveva bandito la produzione e l'utilizzo dell'amianto, solo successivamente era stata accertata in concreto (mediante le indagini svolte e grazie agli studi epidemiologici compiuti) l'esatta entità delle disastrose conseguenze prodotte dall'inosservanza della normativa antinfortunistica all'interno degli stabilimenti e dall'incontrollata diffusione dell'amianto all'esterno di essi, sulla salute dei lavoratori, dei loro congiunti conviventi e dei cittadini residenti nei siti in cui gli stabilimenti operavano. Per tali ragioni, il collegio escludeva l'efficacia preclusiva della transazione, condannava gli imputati al risarcimento del danno anche nei confronti delle posizioni per le quali la transazione era



intervenuta, demandandone la liquidazione alla separata sede civile.

Tutte le Difese appellanti censurano le motivazioni addotte dal Tribunale sia nell'ordinanza in data 1°.03.2010, sia nella sentenza. Osservano che l'atto transattivo, facendo specifico riferimento ai fatti che gli imputati *avrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente*, ricomprende tutti i danni etiologicamente derivanti da esposizioni all'amianto, connesse allo svolgimento di attività lavorativa presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati. Rilevano che, del resto, tale assunto era già stato condiviso dal G.U.P. del presente procedimento, precedentemente occupatosi della questione. Evidenziano ancora come, dalla semplice lettura del punto 2 dell'atto di transazione, si evinca in modo inequivocabile che la formula adottata è onnicomprensiva di qualsivoglia danno, presente e futuro, derivante alle persone offese dall'esposizione all'amianto nell'ambito del rapporto di lavoro con la *Industria Eternit s.p.a.* di Casale Monferrato: esposizione all'amianto conseguente a condotte potenzialmente integranti diverse fattispecie di reato.

Dopo avere citato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965 I comma c.c. possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili, gli appellanti ribadiscono come i danni materiali e morali, biologici ed alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento futuro, avrebbero dovuto considerarsi ampiamente prevedibili al momento della stipulazione della transazione, perfezionata quando ormai gli effetti conseguenti all'inalazione di amianto erano universalmente noti, risalendo al 1992 la legge che ne aveva proibito la produzione. Rilevano ancora come il bando dell'amianto fosse stato deliberato proprio perché erano noti gli effetti cancerogeni dello stesso, come, del resto, il Comune di Casale Monferrato avesse provveduto in tale senso già nel 1987, come le indagini epidemiologiche, all'epoca in corso, avessero





638

portato, negli anni successivi, a meglio quantificare il rischio mesotelioma per i residenti, ma non certo per i lavoratori, e, infine, come la transazione del 1993 fosse stata sottoscritta dai soli lavoratori o dai loro aventi causa. Ritengono pertanto che sia del tutto errato il ragionamento del Tribunale, rilevando come il primo Giudice abbia cercato di fare salvi i diritti risarcitori di coloro che sottoscrissero la transazione, attraverso il riferimento ad una possibile esposizione ambientale degli stessi, esposizione, quest'ultima, che, a detta dei consulenti dell'Accusa, non potrà mai essere ritenuta prevalente rispetto all'esposizione lavorativa.

La doglianza è fondata.


L'atto di transazione in esame contiene le seguenti premesse: ... *nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Casale Monferrato (r.g. 281/87) Amministratori, Dirigenti e/o preposti delle società Eternit s.p.a. e Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. sono imputati di omicidio colposo plurimo aggravato e/o di lesioni aggravate per fatti che avrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente; ... le parti lese hanno manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile nel predetto procedimento ed hanno proposto e stanno tutt'ora proponendo domanda di insinuazione tardiva nei fallimenti delle due società per i titoli nascenti dai reati contestati (e per le somme individuali che risultano dall'allegato del presente atto) e per tutti i danni non indennizzati e/o indennizzabili dall'INAIL; ... allo scopo di evitare un contenzioso di lunga durata e dall'esito incerto e di chiudere definitivamente ogni pendenza è stata verificata la disponibilità delle parti lese di accettare a tacitazione delle loro pretese la somma di L. 7.000.000.000 oltre L. 500.000.000 per spese legali, notarili e di registro, con l'intesa che della transazione benefici anche qualsiasi altro soggetto solidalmente e/o non solidalmente responsabile del danno stesso con l'effetto di estinguere ogni e qualsiasi diritto delle parti lese nei confronti degli imputati, dei fallimenti delle società fallite e di qualsiasi altro soggetto a cui tale danno possa essere attribuito a qualsiasi titolo, nonché di estinguere ogni e qualsiasi pretesa dei fallimenti nei confronti di tali soggetti. Dopodichè, ai successivi punti 1, 2, 3 e 5 si legge: Le premesse formano parte integrante del presente accordo, che in*



*base ad esse dovrà essere interpretato ed eseguito; All'avvenuto pagamento dell'importo complessivo di L. 7.500.000.000, da parte dei succitati Fallimenti, le parti lese dichiarano di essere soddisfatte in via transattiva di ogni loro pretesa risarcitoria per danni materiali e morali, biologici e alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento che ne dovesse derivare in futuro e di rinunciare a qualsiasi azione, pretesa e/o diritto possano vantare nei confronti: - degli amministratori e/o dirigenti e/o preposti che abbiano in passato operato nell'ambito delle predette due società e di qualsiasi altro soggetto che possa considerarsi a qualsiasi titolo obbligato; - di tutte le società che siano o siano state direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate a tali controllanti, controllate e collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art. 2359 c.c.) con le società Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. ed Eternit s.p.a. nonché dei loro soci diretti ed indiretti e di tutte le persone che abbiano rivestito qualsiasi carica o che siano state o siano titolari di interessi nell'ambito di anche una sola delle predette società; ... Con il presente accordo le parti contraenti hanno inteso transigere ogni e qualsiasi loro pretesa risarcitoria anche a beneficio dei terzi sopra indicati, sicché in futuro nessuna azione possa essere fatta valere nei confronti degli stessi da parte dei soggetti firmatari della presente.*

Per sciogliere il quesito che mira a stabilire l'efficacia, nel presente procedimento, dell'atto transattivo in esame, riproposto in questa sede dalle Difese appellanti, si deve prendere le mosse dalla considerazione del fatto che la transazione prima citata contiene lo specifico riferimento al danno derivante dai reati di *omicidio colposo plurimo aggravato e/o di lesioni aggravate per fatti che gli imputati avrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.*

In primo luogo, va osservato, richiamando espressamente un'argomentazione già svolta dal G.U.P. nell'ordinanza in data 1°.06.2009, come sarebbe riduttivo limitarsi ad rilevare che, essendo contestate agli imputati nel presente procedimento figure di reato diverse da quelle di lesioni personali colpose e di omicidio colposo, a cui si riferisce la transazione, per questo solo



640


motivo dai reati contestati potrebbero derivare danni non coperti dall'accordo transattivo.

Le figure di reato addebitate agli imputati nel presente procedimento (artt. 434 e 437 c.p.) sono, effettivamente, diverse da quelle di lesioni colpose e di omicidio colposo plurimo oggetto del citato procedimento celebrato avanti al Tribunale di Casale Monferrato che costituisce il diretto riferimento ed il presupposto della transazione in esame.

Come è stato detto sopra, allorché si è individuato il danno risarcibile quale conseguenza diretta del reato di disastro innominato sub b), lo stesso consiste nel nocimento alla salute fisica e psichica cagionato ai singoli lavoratori e/o cittadini per effetto dell'avvenuta esposizione all'inalazione di fibre di amianto.

E' innegabile, perché emerge con chiarezza dal testo dell'atto transattivo, che esso fa riferimento ai danni derivati dai reati di lesioni colpose e di omicidi colposi plurimi contestati nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Casale Monferrato, celebrato nei confronti di dirigenti degli stabilimenti Eternit locali: reati commessi, nell'ipotesi accusatoria, attraverso la realizzazione di condotte diffusive dell'amianto nell'ambiente di lavoro.

E', peraltro, altrettanto innegabile, alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo 8.1.1 che precede, come il danno da mera esposizione all'amianto costituisca un presupposto necessario e indefettibile per la realizzazione degli eventi tipici dei reati di omicidio e di lesioni personali. Il che equivale a dire che il danno da mera esposizione all'inalazione di fibre di amianto è necessariamente compreso nel danno ulteriore subito da chi, per effetto di tali inalazioni, abbia contratto malattie asbesto-correlate o sia deceduto a causa di esse, costituendo una delle componenti (la prima in ordine logico-temporale) dello stesso. Le lesioni personali e le morti rappresentano, infatti, possibili evoluzioni degenerative del danno alla salute cagionato dall'esposizione all'amianto; costituiscono, inoltre, gli eventi di autonomi titoli di reato, diversi dal disastro contestato sotto il capo b), che, viceversa, prescinde dalla loro verifica.



Se così è, non può ragionevolmente escludersi l'efficacia liberatoria della transazione in data 10.06.1993 con riferimento a tutti i danni subiti dai lavoratori che la sottoscrissero (o dagli eredi degli stessi), trattandosi di danni ulteriori rispetto al danno da esposizione in questa sede riconosciuto, che di essi costituisce, nondimeno, l'immane presupposto.

Quanto alla contestata efficacia della transazione nei confronti dei lavoratori che sono parti lese nel presente procedimento e lamentano danni subiti anche come cittadini, la Corte di Appello non concorda con le osservazioni svolte dal Tribunale in sentenza (cfr. p. 538 della pronuncia impugnata), secondo cui i riferimenti contenuti nell'atto transattivo sarebbero generici e comunque tali da non consentire di comprendere quali siano stati i danni oggetto della transazione, e perciò di estendere l'efficacia dell'atto transattivo ai residenti nei siti in cui gli stabilimenti operavano.

La lettura, nella sua interezza, dell'*incipit* dell'atto transattivo (trattasi dell'espressione sopra riportata, in cui è contenuto il richiamo a fatti commessi dagli amministratori e dai dirigenti *nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente*) induce ad addivenire a conclusioni opposte: proprio il duplice rinvio alla *sicurezza dei luoghi di lavoro* e alla *tutela dell'ambiente* esclude la possibilità di ritenere che l'*ambiente* a cui il termine *tutela* è riferito debba identificarsi esclusivamente nell'ambiente lavorativo interno agli stabilimenti. Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere l'esistenza di un'inutile ridondanza nell'espressione, che già conteneva il riferimento espresso ai *luoghi di lavoro* e, dunque, all'ambiente interno agli stabilimenti.


Del resto, contestualizzando detta espressione con la particolare attività produttiva degli stabilimenti Eternit, le cui implicazioni nocive erano, all'epoca della transazione, universalmente note, specialmente per i soggetti operanti e residenti a Casale Monferrato (l'ordinanza sindacale in materia risale, infatti, al 1987, data anteriore di cinque anni a quella della citata legge intervenuta nel 1992 con cui l'amianto venne definitivamente bandito su scala nazionale) e tali da comportare (o, quantomeno,



da dovere comportare) la massima attenzione, da parte degli amministratori e dei dirigenti, alle tematiche generali dello smaltimento degli scarti di produzione, dello scarico dei reflui liquidi, della movimentazione e del trasporto dell'amianto, si comprende che non si tratta di una ridondanza e che il riferimento alla *tutela dell'ambiente*, lungi dall'essere generico, era riferibile proprio all'ambiente esterno agli stabilimenti: ambiente in cui, a causa del materiale usato e delle modalità di svolgimento dell'attività produttiva, le polveri di amianto ben potevano essersi diffuse.

L'ampiezza della previsione contenuta nella transazione, laddove *le parti lese dichiarano di essere soddisfatte in via transattiva di ogni loro pretesa risarcitoria per danni materiali e morali, biologici e alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento che ne dovesse derivare in futuro e di rinunciare a qualsiasi azione, pretesa e/o diritto*, collegata alla premessa dell'accordo transattivo (fatti che gli amministratori e i dirigenti *avrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente*), ricomprende qualsiasi danno, presente o futuro, derivante alle persone offese dall'esposizione all'amianto conseguente all'esercizio dello stabilimento *Industria Eternit s.p.a.* di Casale Monferrato: esposizione all'amianto correlata a condotte potenzialmente suscettibili di integrare distinte fattispecie di reato.

Va dunque riconosciuto l'effetto preclusivo della sottoscrizione dell'accordo transattivo in data 10.06.1993 nei confronti di ulteriori azioni civili di contenuto risarcitorio verso la controparte e verso tutti gli altri soggetti potenzialmente obbligati nei confronti delle persone offese per il titolo indicato. Invero, la transazione ha un contenuto esaustivo, contemplando il danno in tutte le sue componenti, anche future, e prevede espressamente la rinuncia a fare valere eventuali ulteriori pretese risarcitorie nei confronti di amministratori, dirigenti e/o preposti e nei confronti di *tutte le società che siano o siano state direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate a tali controllanti, controllate e collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art. 2359 c.c.) con le società Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. ed Eternit s.p.a. nonché*



643

*dei loro soci diretti ed indiretti e di tutte le persone che abbiano rivestito qualsiasi carica o che siano state o siano titolari di interessi nell'ambito di anche una sola delle predette società.*

In definitiva, a parere di questa Corte, non è discutibile l'efficacia della transazione in relazione alle posizioni di tutti gli appellanti.

Rimane da considerare, al riguardo, un argomento svolto dalle Difese delle parti civili in questo giudizio di appello, nel corso della discussione finale.

Secondo le Difese delle parti civili che sottoscrissero la transazione in data 10.06.1993 (in proprio, quali persone offese dai reati di lesioni personali, o quali eredi di persona offesa deceduta), l'atto transattivo, rappresentando uno degli elementi qualificanti ed integranti l'elemento soggettivo delle fattispecie di reato contestate nel presente procedimento, sarebbe affetto da nullità per illiceità della causa. Tale argomentazione è stata svolta con riferimento alla strategia desumibile dal dossier Bellodi, della quale la transazione in esame costituisce uno dei passaggi fondamentali

La tesi non appare fondata.

E' vero che il dossier Bellodi, costituito dalla copiosa documentazione sequestrata nell'ufficio di Guido Bellodi nell'anno 2005, deve essere ritenuto, nel suo complesso, uno degli elementi probatori più significativi della strategia difensiva, ispirata ad un sostanziale depistaggio, volta ad impedire che, in seguito allo svolgimento delle indagini ed alla celebrazione dei processi, venissero individuati i vertici societari responsabili delle politiche industriali, che avevano determinato gli eventi lesivi e disastrosi contestati nei vari giudizi penali celebrati per le lesioni personali e per le morti.

Pur non potendosi disconoscere la sostanziale fondatezza dell'interpretazione riservata al dossier Bellodi dalle Difese delle parti civili (alla luce di quanto l'Accusa in questo procedimento ha documentato ed evidenziato circa il contenuto del materiale sequestrato e le implicazioni che da esso si possono trarre ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda), questa Corte non condivide le conclusioni a cui le Difese delle parti civili sono



644


pervenute in punto illiceità e conseguente nullità della transazione in esame, per ragioni che verranno di seguito spiegate e che impongono una preliminare rivisitazione dell'istituto della transazione contemplato dal nostro codice civile.

Recita l'art. 1965 I comma c.c.: *la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*. Il contratto di transazione contempla dunque l'esistenza di una lite (*res dubia* già iniziata o possibile) e di reciproche concessioni delle parti finalizzate ad eliminare le ragioni della stessa (la rinuncia a resistere o ad agire di una parte, non correlata ad un sacrificio della controparte, non configura una transazione).

Poiché la transazione può importare la rinuncia delle parti ai loro diritti, essa deve avere ad oggetto, a pena di nullità, soltanto diritti disponibili, di cui il contraente sia capace di disporre (art. 1966 c.c.).

La natura e la funzione del negozio di transazione, diretto ad eliminare definitivamente le questioni sorte fra le parti, giustificano l'esclusione della lesione come causa di impugnativa del negozio transattivo (art. 1448 c.c.). In deroga al principio stabilito nell'art. 1429 n. 4 c.c., l'errore di diritto non costituisce causa di annullamento di una transazione: fra l'accordo delle parti e l'errore di diritto, presupposto di tale accordo, prevale l'accordo delle parti (art. 1969 c.c.). L'errore di fatto, invece, può essere dedotto come causa di annullamento di una transazione, in alcune ipotesi espressamente contemplate dal codice civile: nell'ipotesi di errore sulla nullità del titolo (art. 1972 II comma c.c.), sulla falsità di documenti (art. 1973 c.c.), sull'esistenza di sentenza passata in giudicato (art. 1974 c.c.; art. 324 c.p.c.) e sull'esistenza di documenti (art. 1975 c.c.).

Quanto alla nullità di una transazione, soccorre il disposto dell'art. 1972 c.c., secondo cui: *E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può*




645

*chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.*

La nullità della transazione per illiceità del titolo, contemplata dal primo comma della norma appena citata, è quella posta dalle Difese delle parti civili a fondamento dell'argomentazione svolta per disconoscere la valenza, nell'ambito del presente procedimento, della transazione 10.06.1993 (non risultano, per contro, proposte azioni di annullamento del contratto transattivo in esame).

Occorre, dunque, far riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1343 e ss. c.c., che attengono all'illiceità della causa del contratto e dell'oggetto dello stesso. Recita l'art. 1343 c.c. che: *la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.* Recita il successivo art. 1344 c.c. che: *si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.* Segue il disposto dell'art. 1345 c.c., secondo cui: *Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.* Infine, l'art. 1346 c.c. prevede che: *l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.*

Emerge in tutta evidenza come al contratto di transazione stipulato fra le parti il 10.06.1993 non possa essere attribuita una causa *contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume*: infatti, le parti hanno regolato, con tale accordo, controversie vertenti sopra diritti disponibili. Parimenti, non può sostenersi che il contratto sia stato stipulato in frode alla legge: le controversie erano effettivamente esistenti e vertevano su diritti di cui le parti potevano liberamente disporre. Neppure può affermarsi che ricorra, nella specie, l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 1345 c.c., vale a dire che le parti si siano determinate a concludere il contratto *esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe*, poiché l'eventuale illiceità del motivo sarebbe comunque, nella specie, riferibile solo ad una delle parti contraenti.



646

Ebbene, l'oggetto del contratto di transazione in esame (costituito dall'eliminazione di controversie vertenti su danni alla salute connessi alla violazioni della normativa antinfortunistica) è certamente *possibile*.

Esso è anche *determinato o determinabile*. È pur vero che la previsione contenuta nella transazione, che individua i destinatari della stessa in *tutte le società che siano o siano state direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate a tali controllanti, controllate e collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art. 2359 c.c.) con le società Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. ed Eternit s.p.a. nonché dei loro soci diretti ed indiretti e di tutte le persone che abbiano rivestito qualsiasi carica o che siano state o siano titolari di interessi nell'ambito di anche una sola delle predette società*, è apparentemente connotata da una certa genericità; peraltro, lo specifico riferimento al fatto generativo dei danni in capo alle persone offese consente di individuare chiaramente, *per relationem*, i soggetti destinatari degli effetti del contratto transattivo e di attribuire a tale previsione un significato onnicomprensivo.

Infine, trattasi di un oggetto *lecito* (l'illiceità dell'oggetto di un contratto è configurabile laddove lo stesso si ponga in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, oppure laddove comporti la frode alla legge, costituendo un mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, secondo il disposto degli artt. 1343 e 1344 c.c.: cfr. per tutte, al riguardo: Cass. civ., sez. I, 4.01.1995, n. 118, Della Torre F. e Coop. Edil. Nuova Speranza s.r.l.).

L'atto di transazione in esame, pertanto, non risulta affetto da nullità di sorta.

Discende dal complesso delle considerazioni suesposte il riconoscimento del difetto di legittimazione ad agire, nel presente procedimento, nei confronti di tutti coloro che sottoscrissero la transazione 10.06.1993, personalmente o in qualità di eredi delle persone offese decedute prima di quella data, non residuando, per essi, alcun profilo di danno risarcibile (già si è detto in precedenza, nel paragrafo dedicato al danno risarcibile, come



non costituisca l'oggetto del presente giudizio il danno che gli eredi lamentano di avere sofferto *iure proprio* per la perdita del congiunto o per l'assistenza durante la malattia asbesto-correlata dallo stesso contratta).

Le parti civili nei cui confronti opera la preclusione costituita dall'avvenuta transazione 10.06.1993 sono state individuate nominativamente (anche attraverso le date di nascita o l'indicazione dei congiunti costituitisi parti civili) ed indicate negli elenchi redatti dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili. Trattasi, in particolare, dell'elenco redatto dalla Difesa dell'imputato de Cartier e prodotto all'udienza 15.02.2010 (faldone n. 34); dell'elenco redatto dalla Difesa *Etex* nei motivi di appello (cfr. p. 225-226); degli elenchi redatti dalle Difese Schmidheiny, *Becon AG* ed *Anova AG*, allegati ai motivi di doglianza (cfr. allegati B-1 e B-2 per l'appellante Schmidheiny e allegati 6A e 6B per le appellanti *Becon AG* e *Anova AG*, le quali avevano già depositato detti elenchi nel corso del giudizio di primo grado).

Come ben si comprende dalla precisazione ora svolta, le parti processuali hanno avuto a disposizione in tempo utile tutti gli elenchi suddetti, che, non essendo stati contestati nel contenuto, questa Corte ha recepito per addivenire all'esclusione delle posizioni contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata, relative a soggetti (viventi o deceduti), a cui era stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nonostante la sottoscrizione della transazione 10.06.1993.

### **8.1.7** *Le parti civili INAIL e INPS*

I motivi di doglianza formulati dalle Difese appellanti degli imputati e dei responsabili civili, che attengono all'INAIL ed all'INPS, a cui la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni (rispettivamente capi E e Ba del dispositivo), verranno contestualmente esaminati (pur trattandosi di posizioni diverse, in relazione alle quali diverse sono le argomentazioni svolte in diritto dagli appellanti per invocare la loro esclusione e, in ogni caso, il rigetto delle



648

domande da essi formulate), in quanto comuni ad entrambi gli Istituti sono le ragioni individuate da questa Corte per addivenire al sostanziale accoglimento dell'appello proposto nei loro confronti ed alla riforma delle statuizioni della sentenza impugnata che ad essi attengono.

Con l'ordinanza in data 1°.03.2010, in questa sede impugnata, il Tribunale respingeva la richiesta di esclusione della parte civile INAIL formulata dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili, per inammissibilità dell'azione di regresso ex art. 61 D. L.vo n. 81/2008 esercitata dall'Istituto.

Osservava il Tribunale come il titolo per il quale l'INAIL si era costituito parte civile (vedersi rimborsare le erogazioni corrisposte a lavoratori vittime di malattie professionali causate dai fatti di reato perseguibili d'ufficio) trovasse il suo fondamento nell'oggetto dei fatti contestati, come una lettura in senso restrittivo dell'art. 61 comma 1 del D.L.vo n. 81/2008 (riconoscimento della possibilità, per l'INAIL, di esercitare l'azione di regresso nel processo penale nei soli casi in cui il P.M. eserciti l'azione penale per i reati di lesioni colpose od omicidio colposo) avrebbe portato a conseguenze palesemente irrazionali e contrarie ad ogni logica sistematica, comportando l'esclusione dei casi di condotte dolose da parte del datore di lavoro, e come una tale lettura dell'art. 61 citato non avrebbe consentito di collegare l'azione di regresso a presupposti fattuali e normativi oggettivamente individuati e perciò controllabili, ma l'avrebbe affidata alla tipologia di contestazione elevata dal P.M., ancorché errata.

Le Difese degli appellanti imputati e responsabili civili ripropongono la questione in questa sede, richiamando ed ampliando le motivazioni in primo grado svolte. In particolare, rilevano come l'azione di regresso non sia proponibile nel processo penale e come in questo senso si fossero pronunciate in passato la maggior parte della giurisprudenza penale e la quasi totalità di quella civile, che avevano riconosciuto come l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro fosse distinta rispetto ad una comune azione di restituzione o di risarcimento del danno ex art. 74 e.p.p. e potesse perciò essere promossa solo in



649


sede civile con un'azione del tutto autonoma rispetto all'esito del processo penale. Sottolineano come all'INAIL non sia riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale, non potendosi ritenere l'Istituto soggetto offeso dal reato, come il diritto di regresso per le somme pagate dall'INAIL a titolo di indennità, in forza dell'assicurazione obbligatoria, non derivi dal fatto illecito oggetto del giudizio, ma da un contratto di assicurazione obbligatoria, come, pertanto, il reato non sia la causa diretta ed immediata del danno e come, quindi, non possa attendibilmente sostenersi che il diritto dell'INAIL di ripetere le somme pagate a titolo di indennità sia riconducibile al reato, che rappresenta, invece, un mero antecedente storico dell'obbligazione in capo all'Istituto. Osservano come, proprio sul presupposto dell'assenza di titolo, per l'INAIL, di partecipare al giudizio penale in qualità di danneggiato, la Cassazione civile e la Corte Costituzionale più volte siano intervenute ad ampliare l'autonomia del giudice civile, attesa l'evidente violazione del diritto di azione e di difesa dell'INAIL, che, altrimenti, si sarebbe verificata (ove l'Istituto avesse dovuto subire le conseguenze di una decisione emessa in un giudizio al quale non poteva partecipare) e come si ricavi dal D.P.R. n. 1124/1965 e, in particolare, dagli articoli 10 e 11 dello stesso, che l'Istituto deve pagare le indennità previste sempre, anche nei casi per i quali non vi è azione di regresso. Rilevano come il quadro normativo non sia mutato in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 123/2007, il cui articolo 2 è stato riprodotto nell'art. 61 del D. L.vo 81/2008 (che ha introdotto un obbligo di notifica all'INAIL in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, o che abbia determinato una malattia professionale, *ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso*), come il legislatore continui chiaramente a tenere distinta l'azione diretta alla costituzione di parte civile dall'azione di regresso e come, al riguardo, sia significativa la congiunzione e che separa, distinguendole, le due azioni. Osservano come il legislatore abbia previsto, accanto all'azione di regresso, non esercitabile ex artt. 74 c.p.p. e 185 c.p., un diritto dell'INAIL al risarcimento di un danno alla



propria immagine ed alle proprie finalità istituzionali, al pari di quanto viene riconosciuto a molti altri enti e come, peraltro, tale diritto sia stato riconosciuto solo per i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 quali oggetti dell'assicurazione obbligatoria. In definitiva, sottolineano che l'INAIL è titolare di due distinte azioni (la prima per il risarcimento del danno derivante dall'offesa ad un proprio diritto di personalità e di immagine e la seconda per il regresso, finalizzata al recupero delle somme erogate a titolo di indennizzo, al pari di quanto previsto dall'art. 1916 c.c. per l'assicuratore) e rilevano come solo l'azione per il risarcimento del danno possa essere introdotta nel processo penale, attraverso il disposto dell'art. 185 c.p.

Le Difese appellanti commentano poi la sentenza della Suprema Corte, sez. IV, 9.10.2008, n. 47374 (citata dall'Istituto a sostegno dell'azione di regresso esercitata nel presente procedimento), che ha ritenuto ammissibile l'esperimento dell'azione di regresso nel processo penale, interpretando la disposizione dell'art. 61 D. L.vo n. 81/2008 come diretta a *conferire la più ampia pregnanza nella prospettiva anzidetta di un rafforzamento degli strumenti che possono rendere efficace la protezione dei lavoratori*, ed osservano che l'azione di regresso non è uno strumento di protezione dei lavoratori, ma un mezzo per fare recuperare all'INAIL le somme erogate in forza del contratto di assicurazione obbligatoria. Rilevano come non appaia possibile immaginare che il legislatore abbia voluto apportare surrettiziamente, o senza avvedersene, una modifica così rilevante all'art. 185 cp, travolgendo il principio molto rigoroso che limita la proposizione dell'azione civile nel processo penale alle sole azioni dirette al risarcimento del danno conseguente al reato, o alle restituzioni.

Rilevano ancora al riguardo le Difese appellanti come, anche diversamente opinando (ritenendo cioè che l'art. 2 della legge n. 123/2007 abbia sostanzialmente equiparato l'azione diretta alla costituzione di parte civile e quella di regresso), la nuova disciplina non sarebbe applicabile a fatti intervenuti in epoca precedente all'entrata in vigore della disposizione citata, non essendo l'art. 2 della legge 123/2007 una norma interpretativa,



tale da legittimarne un'applicazione retrospettiva, ma una disposizione attributiva di un diritto.

Osservano inoltre come i reati contestati nel presente giudizio non appartengano alla tipologia dei delitti con riferimento ai quali le azioni di regresso e di risarcimento avrebbero potuto essere introdotte e ribadiscono la necessità di interpretare l'intervento legislativo del 2007 alla luce dei principi ispiratori del codice penale, che hanno comportato l'esclusione, nel processo penale, di azioni diverse da quelle dirette al risarcimento dei danni ed alle restituzioni. Definiscono del tutto inconferente l'obiezione al riguardo svolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui, diversamente opinando, nel caso di delitti dolosi resterebbe esclusa l'azione di regresso e rilevano come l'azione di regresso, alla luce del disposto di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, sia espressamente prevista a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per i fatti dal quale l'infortunio è derivato. Escludono, alla luce della motivazione della sentenza, che possano ritenersi ricompresi nella contestazione del cpv. dell'art. 437 c.p. i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. e sottolineano che, non facendo tali reati parte della *res iudicanda*, l'azione di regresso non avrebbe comunque potuto essere introdotta nel presente processo.

Sottolineano poi le Difese appellanti come una domanda diretta al risarcimento del danno all'immagine dell'Istituto, che, invece, sarebbe stata proponibile nel presente procedimento, non sia stata formulata dall'INAIL.

Infine, lamentano il fatto che, con riferimento alla provvisionale riconosciuta all'INAIL, dichiarata provvisoriamente esecutiva, manchi, nella sentenza impugnata, un'adeguata motivazione. Rilevano l'impossibilità di addivenire alla liquidazione di una provvisionale, in assenza della verifica dell'*an* delle pretese, osservando che, per addivenire alla liquidazione di somme a titolo di provvisionale, sarebbe stato necessario accertare se ciascuna delle rendite corrisposte, delle quali si richiedeva il regresso, fosse riferibile a soggetti che avevano lavorato nei periodi di pertinenza degli imputati, ammalatisi o deceduti a causa di esposizioni avvenute in tali periodi. Evidenziano,



652

inoltre, come non possano valere, in punto sussistenza del nesso causale fra esposizioni all'amianto, insorgenza delle malattie e verifica dei decessi, i riconoscimenti effettuati dall'INAIL, essendosi gli stessi basati su valutazioni diagnostiche pacificamente formulate, da parte dell'Istituto (per sua espressa ammissione in tal senso dell'Istituto), anche in presenza di concause.

Con la medesima ordinanza in data 1°.03.2010, il Tribunale respingeva altresì la richiesta di esclusione della parte civile INPS: richiesta di esclusione formulata dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili per la rilevata insussistenza del nesso eziologico tra le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Istituto in favore degli ex lavoratori Eternit, di cui l'INPS chiedeva la restituzione agli imputati, a titolo di risarcimento, e le condotte contestate nel presente procedimento.

Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, rilevava la natura pensionistica dei benefici contributivi previsti dall'art. 13 della legge n. 257/1992, la legittimazione passiva dell'INPS (e non dello Stato) alla controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento dei relativi diritti, e la conseguente legittimazione attiva dell'Istituto per la rivalsa, nei confronti dei datori di lavoro imputati, delle prestazioni erogate al lavoratore. Osservava in particolare il primo Giudice come le maggiorazioni previste dai commi VII e VIII dell'art. 13 legge 257/1992, modificato dalla legge 271/1993, non spettassero solo ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo ultradecennale (comma VIII), ma anche a quelli che avessero contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (comma VII), e come tale alternatività di presupposti fattuali per le erogazioni INPS fosse sufficiente a ravvisare la *legitimatio ad causam* in capo all'Istituto, quantomeno allorché l'ente lamentasse di avere erogato benefici contributivi e pensionistici in presenza di malattie professionali da amianto, riconducibili a condotte dolose del datore di lavoro, come quelle oggetto del presente giudizio.


Le Difese appellanti ripropongono la questione in questa sede, richiamando ed ampliando il ragionamento svolto in primo grado, in termini che possono essere riassunti nei seguenti



653



passaggi: l'atto di costituzione dell'INPS espone le ragioni che giustificano la domanda e consente di affermare che il danno azionato dall'Istituto è quello conseguente all'erogazione di *benefici previdenziali e segnatamente la maggiorazione fino ad 1,5 volte dell'anzianità contributiva maturata, tanto ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, quanto ai fini dell'importo della relativa prestazione pensionistica*; i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto trovano la loro fonte normativa nella legge n. 257 del 1992 che, ai commi VII e VIII dell'art. 13, ha introdotto due benefici, oggetto di numerosi interventi legislativi succedutisi nel tempo, che ne hanno modificato i requisiti di accesso e l'entità; sul piano procedurale, l'ammissione ai benefici è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita domanda nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di attuazione; la legittimazione dell'INPS a proporre un'azione diretta al risarcimento di un danno va verificata alla luce del testo dei commi VII e VIII dell'art. 13; in particolare, alla luce di tale normativa, occorre verificare se l'INPS sia portatore di un interesse ad agire, se risulti titolare di una situazione giuridica che gli riconosca questo interesse e se abbia subito un danno come conseguenza della lesione di un proprio diritto o, almeno, di un proprio interesse ritenuto meritevole di tutela; tale verifica va effettuata considerando che il danno può essere reclamato in quanto sia l'effetto della condotta degli imputati e sia ingiusto. Del resto, il G.U.P. del presente procedimento, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile INPS, già in quella sede formulata, aveva ritenuto che quella proposta dall'INPS, per come era qualificata nell'atto di costituzione, non fosse un'azione di regresso, ma un'azione di risarcimento del danno, come tale fondata sul disposto degli artt. 2043, 2087 c.c. e 185 c.p. Il patrimonio dell'Istituto, peraltro, non risulta in alcun modo depauperato in conseguenza delle avvenute erogazioni dei benefici previdenziali, in quanto, con la previsione di cui al comma VIII del citato art. 13, il legislatore ha ritenuto di introdurre un sostegno generalizzato nei confronti dei lavoratori che, a causa dei ritardi legislativi connessi all'introduzione di specifiche norme di sicurezza sull'amianto, avrebbero potuto riportare conseguenze personali da una esposizione prolungata;




gli interventi a copertura delle spese connesse al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13 L. 27.03.1992 n. 257 sono stati posti a carico dello Stato (la Difesa appellante cita al riguardo quanto previsto dal XII comma dell'art 13 della legge citata e quanto previsto nel D.L. n. 269 del 2003, per quanto riguarda gli oneri relativi alla conservazione del regime previgente per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, avessero maturato determinati requisiti). Non è possibile invocare la tutela aquiliana di un credito senza precisare se questo diritto esista e quale sia la sua origine; nel caso di specie, il credito è inesistente, perché il costo per la erogazione dei benefici pensionistici è sopportato dallo Stato; l'inesistenza del diritto di credito esclude qualsiasi danno e la conseguente possibilità di chiederne il risarcimento; l'INPS non può reclamare un danno come conseguenza della condotta contestata agli imputati, avendo la legge n. 257/1992 disposto erogazioni previdenziali senza prevedere alcun collegamento causale tra la condotta del datore di lavoro e le stesse; l'obiezione dell'INPS, secondo cui l'Istituto non avrebbe dovuto concedere i benefici pensionistici qualora il datore di lavoro avesse diligentemente operato, è infondata poiché l'INPS, sussistendo i presupposti indicati dai commi VII e VIII dell'art. 13, avrebbe comunque dovuto erogare i benefici, anche in assenza di responsabilità del datore di lavoro. Pertanto, il nesso eziologico tra la presunta illecita condotta del datore di lavoro e l'erogazione risulta inevitabilmente spezzato. L'azione introdotta dall'INPS nel presente procedimento non è proponibile neppure come azione di regresso: se intesa come un'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, essa non solo non è proponibile nel processo penale, ma soprattutto non risulta in alcun modo giustificata dal contesto normativo in cui si collocano i benefici previdenziali analizzati, che costituiscono una sorta di risarcimento generalizzato, ulteriore rispetto alle vicende coinvolgenti i datori di lavoro; in assenza di una specifica disposizione in tal senso, l'INPS non risulta in alcun modo legittimato a proporre un'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e, dunque, è privo di legittimazione ad agire in tal senso (quando il legislatore ha voluto consentire la proposizione dell'azione di regresso, ha introdotto specifiche disposizioni di legge, così com'è avvenuto per l'INAIL, a cui tale



possibilità è espressamente riservata dall'art. 11 del D.P.R. n. 1224/1965, mentre nessuna disposizione in tal senso è stata prevista nella copiosa normativa connessa al riconoscimento dei benefici pensionistici). In ogni caso, poi, il danno del quale l'INPS reclama il risarcimento non è ingiusto e, pertanto, non è risarcibile, in quanto le erogazioni effettuate dall'INPS sono la conseguenza di una previsione legislativa intervenuta a molti anni di distanza dalla condotta degli imputati, operante indipendentemente da essa. Non è pertinente il riferimento all'art. 2087 c.c., posto dall'INPS a fondamento delle proprie domande, poiché l'art. 2087 c.c. interviene ed agisce sul piano contrattuale, nel rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore, e non può quindi legittimare pretese da parte di terzi che, come l'INPS, da tale rapporto rimangono completamente esclusi.

Le Difese appellanti osservano ancora come, poiché la Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, chiarito che la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (entrata in vigore il 28 aprile 1992), siano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero di inabilità, e posto che la *Eternit s.p.a.* venne dichiarata fallita nel 1986, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda formulata dall'INPS non appaia sufficiente ad argomentare la reale esistenza di una legittimazione attiva dell'Istituto, essendo necessario, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, che l'esposizione del *petitum* e della *causa petendi* non siano né sommarie, né totalmente astratte (tale situazione si è invece verificata, secondo le Difese appellanti, nel caso di specie, non conseguendo il danno in modo evidente ed indiscutibile né dai reati contestati, né dalla disciplina citata).

Infine, gli appellanti lamentano il mancato raggiungimento della prova che costituisce il presupposto della liquidazione della provvisoria riconosciuta all'INPS, rilevando come non sia stata in alcun modo acquisita la prova del danno nella misura liquidata, non essendo stato espressamente indicato se i pagamenti effettuati dall'INPS fossero riferibili a lavoratori che avevano riportato una malattia o che erano deceduti in





conseguenza di esposizioni all'amianto verificatesi nei periodi di rispettiva pertinenza gestionale degli imputati.

Le domande formulate dalle parti civili INAIL ed INPS nel presente procedimento non possono essere accolte per le ragioni seguenti.

L'accertamento in punto *an* delle pretese risarcitorie azionate dagli Istituti (che non si sono costituiti in questo procedimento per ottenere il risarcimento dei danni all'immagine da essi subiti, ma per ripetere quanto riconosciuto e corrisposto ai lavoratori rispettivamente a titolo di indennizzi e maggiorazioni previdenziali), non può prescindere, come ben si comprende considerando le fonti normative sopra richiamate, che costituiscono i presupposti delle domande risarcitorie formulate in questa sede, dall'accertamento dei casi individuali di esposizione all'amianto.


In particolare, per quanto attiene all'INAIL, l'azione di regresso esercitata ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/1965 nel presente procedimento presuppone l'accertamento del singolo evento lesivo assicurato, vale a dire l'accertamento dell'insorgenza e della manifestazione della singola malattia-infortunio indennizzata dall'Istituto ex artt. 2 e ss. D.P.R. citato, e la riconducibilità della medesima alla responsabilità penale del datore di lavoro. Trattasi di accertamenti pacificamente non effettuati nell'ambito del presente procedimento (né, del resto, materialmente effettuabili, con riferimento agli oltre 2.100 lavoratori Eternit a cui l'Istituto ha riconosciuto la rendita e con riferimento ai quali ha esercitato l'azione di regresso), poiché i fatti lesivi concernenti i singoli individui (lavoratori o cittadini) non costituiscono gli eventi dei reati oggetto del presente procedimento, bensì manifestazioni di quell'evento unitario e ben più ampio (il disastro) riferibile a gruppi di persone considerati nel loro insieme come popolazioni (di lavoratori e cittadini), non come individui. E' sufficiente, in questa sede, richiamare integralmente quanto si è detto al riguardo nelle pagine dedicate alla *causalità individuale* ed alla *causalità collettiva* (cfr. capitolo II par. 4).



Per quanto attiene all'INPS, analoghe ragioni, riconducibili al mancato ingresso, nel presente procedimento, del concetto di *causalità individuale*, impediscono di ritenere nella specie raggiunta la prova, in punto *an*, della realizzazione del presupposto fattuale contemplato dall'art. 13 VII comma legge n. 257/1997 (insorgenza di una malattia professionale come conseguenza di esposizione all'amianto), che costituirebbe il possibile fondamento di un'azione risarcitoria esperibile in questa sede nei confronti degli imputati, nonché la prova dei presupposti procedurali la cui inosservanza avrebbe determinato l'insussistenza dell'obbligazione risarcitoria in capo all'INPS.

Invero, anche il presupposto fattuale contemplato dal comma VIII dell'art. 13 della legge n. 257/1997 (esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) non ha costituito oggetto di prova nel caso di specie (le allegazioni in tal senso provenienti dall'INPS, infatti, non sono state approfondite e vagliate in sede dibattimentale). Il mancato accertamento dei singoli casi non consente, dunque, di ritenere provata la necessaria connotazione di ultradecennalità delle esposizioni all'amianto subite da ciascuno dei lavoratori a cui l'Istituto ha riconosciuto i benefici previdenziali ex art. 13 VIII comma della legge citata. Neppure, poi, è stata oggetto di considerazione e di discussione l'osservanza, da parte di ciascuno dei lavoratori Eternit a cui l'INPS ha riconosciuto i benefici previdenziali ex art. 13 VIII comma, delle disposizioni procedurali la cui inosservanza determina l'insussistenza dell'obbligazione in capo all'Istituto (l'ammissione ai benefici è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita domanda nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di attuazione della legge n. 257/1992), con conseguente impossibilità, da parte sua, di ripetere somme eventualmente erogate per errore, in assenza dei presupposti dalla legge contemplati.

Peraltro, con riferimento ai benefici previdenziali di cui al comma VIII dell'art. 13 della legge citata, corre l'obbligo di rilevare la fondatezza (e l'assorbenza rispetto alle osservazioni appena svolte) delle argomentazioni difensive aventi ad oggetto la considerazione del contesto normativo in cui detti benefici si




collocano: trattasi di argomentazioni condivisibili, da cui discende il riconoscimento della natura risarcitoria generalizzata degli stessi, del tutto indipendenti dalle vicende coinvolgenti i datori di lavoro.

Per tutte le considerazioni suesposte, dunque, le richieste risarcitorie formulate in questa sede dall'INAIL e dall'INPS debbono essere respinte, non costituendo l'*an* delle pretese da essi azionate oggetto di accertamento devoluto al giudice in questo processo.

L'incertezza, sostanzialmente aleggiante, in punto rilevanza o meno, nell'ambito del presente procedimento, della *causalità individuale* (come si è già ripetutamente sottolineato, il Tribunale, dopo averla espressamente esclusa nel corso del dibattimento, ha contraddittoriamente affermato in sentenza che le malattie-infortuni rappresentano tanti eventi, distinti fra loro, del reato sub a ed ha fatto decorrere dall'insorgenza di ciascuna delle malattie-infortuni i termini prescrizionali), induce la Corte, in questa sede, a respingere le domande formulate dalle parti civili INAIL ed INPS. La pacifica inaccoglibilità, nel merito, delle domande suddette esime questa Corte dal valutare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione delle rispettive costituzioni degli Istituti, invocata in via di principalità dagli appellanti.

Conseguentemente, debbono essere revocate tutte le statuizioni civili della sentenza impugnata emesse nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, ivi compresa la statuizione avente ad oggetto la condanna degli imputati e dei responsabili civili, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute dagli Istituti per l'avvenuta costituzione, assistenza e rappresentanza nel giudizio di primo grado (trattasi della somma di euro 18.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie liquidata a favore dell'avvocato Sergio Nutini procuratore speciale dell'INAIL e della somma di euro 18.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie liquidata a favore dell'avvocato Atanasio Maurizio Greco procuratore speciale dell'INPS).



**8.1.8** *Le organizzazioni sindacali*

All'udienza dell'8.02.2010, le Difese degli imputati chiedevano l'esclusione delle organizzazioni sindacali costitutesi parti civili in ragione dell'insussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per l'ammissione della costituzione dei sindacati quale parte civile nel processo penale celebrato a carico del datore di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica. Evidenziavano come nessuna delle organizzazioni sindacali costitutesi avesse indicato puntualmente i nominativi delle parti lese iscritte, reclamando la sussistenza del diritto del sindacato a costituirsi parte civile, a prescindere dall'effettiva iscrizione delle parti lese al medesimo, per essere il sindacato portatore di un interesse di carattere generale. Rilevavano come le sedici organizzazioni costituite lamentassero tutte il pregiudizio del medesimo interesse, vale a dire l'interesse dei lavoratori Eternit ad un ambiente di lavoro salubre ed evidenziavano come, relativamente ai tre organismi sindacali maggiormente rappresentativi (CGIL, CISL e UIL), si fossero costituiti più enti diversi, portatori, quantomeno in relazione alle tre organizzazioni di riferimento, non solo delle medesime istanze, ma della medesima configurazione ideologica degli interessi rappresentati.

Sottolineavano ancora come la costituzionalizzazione, nell'art. 111 Cost., del principio della ragionevole durata del processo, imponesse di arginare il fenomeno della illimitata espansione dell'area dei soggetti legittimati a costituirsi parti civili nel processo penale. Richiamavano, infine, il tenore dell'art. 61 del D.L.vo 9.04.2008 n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, osservando che tale disposizione era stata emanata nel 2008, in presenza di una giurisprudenza consolidata in ordine all'ammissione dei sindacati come parti civili nei procedimenti penali per violazioni delle norme antinfortunistiche e proponendo, alla luce del suddetto rilievo sistematico, la seguente interpretazione della norma: nel primo comma, sono considerati gli enti che possono richiedere il risarcimento dei danni costituendosi parte civile, in presenza di una violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, mentre, nel secondo



comma, sono stati considerati gli enti ai quali è stata riservata solo la possibilità di intervenire ai sensi dell'art. 91 c.p.p.

Con l'ordinanza in data 1°.03.2010, il Tribunale respingeva la richiesta, sulla base delle considerazioni seguenti: il diritto al risarcimento in capo alle organizzazioni sindacali trova fondamento non solo nelle norme statutarie, ma in molteplici fonti normative aventi addirittura maggiore forza cogente, sicché è condivisibile l'affermazione contenuta negli atti di costituzione depositati, circa l'astratta configurabilità di danni derivanti alle organizzazioni sindacali che traggono origine dall'omissione dell'applicazione della normativa posta nell'interesse primario dei lavoratori, iscritti o non iscritti, oltreché dalla lesione del diritto di personalità (o identità) delle associazioni in questione; le articolazioni più periferiche della struttura sindacale nazionale (di norma i sindacati provinciali di categoria), la cui legittimazione ad agire trova fondamento nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, sono dotate di una soggettività propria, distinta rispetto a quella del sindacato nazionale, in quanto dette articolazioni sono titolari autonome di interessi collettivi, operando in sede locale, ossia a stretto contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro. In alcun modo l'art. 61 comma 2 D.L.vo n. 81/2008 può essere interpretato nei termini indicati dalla Difesa degli imputati, dovendosi invece ritenere che tale disposizione abbia conferito alle organizzazioni sindacali il riconoscimento *ex lege*, che costituisce il presupposto per potere esercitare, nel processo penale, con il consenso della persona offesa, i diritti e le facoltà spettanti direttamente a quest'ultima.


Le Difese appellanti degli imputati e dei responsabili civili, dopo avere svolto una premessa di carattere generale ed argomentato ampiamente sull'istituto dell'intervento in giudizio ex art. 91 c.p.p. e sulle finalità dello stesso, ripropongono in questa sede la richiesta di esclusione delle parti civili organizzazioni sindacali, nei medesimi termini sopra indicati, rilevando, in particolare, l'innammissibilità di una contestuale costituzione dei diversi livelli delle stesse, in quanto l'interesse che si pretende leso è sempre il medesimo, cioè quello volto ad assicurare condizioni di lavoro salubri negli stabilimenti Eternit. Osservano come le strutture



nazionali del sindacato siano sovraordinate a quelle intermedie ed a quelle locali, con conseguente assorbimento delle funzioni del ruolo del sindacato locale ed intermedio nell'attività svolta dal sindacato nazionale, che è rappresentativo di tutte le proprie articolazioni. Pertanto, contestano l'avvenuta assegnazione, da parte del Tribunale, in favore della CGIL Piemonte, della CGIL Camera del Lavoro di Alessandria e della CGIL Nazionale, della somma di euro 100.000,00 ciascuna e rilevano come la richiesta risarcitoria formulata dalla CGIL risulti triplicata e sia tale da non consentire di riconoscere a tutte e tre le organizzazioni suddette un danno ed un diritto al risarcimento, essendo l'idea professata e la finalità perseguita una sola e spettando la tutela delle stesse al solo organo sovraordinato. Sottolineano come anche per le altre associazioni sindacali UIL e CISL sia stata triplicata la domanda risarcitoria e come, pertanto, valgono per tali organizzazioni sindacali le medesime considerazioni.

Insistono inoltre le Difese appellanti nel contestare la sussistenza dell'interesse risarcitorio delle associazioni sindacali, nonostante la mancata prova dell'iscrizione delle parti lese al sindacato, osservando come, diversamente opinando, si potrebbe giungere ad ammettere costituzioni di parte civile di ogni e qualsivoglia associazione avente come astratto scopo statutario il perseguimento della salvaguardia e della dignità della salute dei lavoratori. In particolare, per quanto riguarda la costituzione di ALLCA Nazionale CUB, osservano che non è stata fornita la prova del fatto che qualcuna fra le persone offese del procedimento in esame sia iscritta a tale sindacato.


Come si evince dalla ricostruzione svolta, tre sono, sostanzialmente, i temi oggetto dei motivi di doglianza formulati dagli appellanti imputati e responsabili civili, nei confronti delle statuizioni civili della sentenza impugnata, che attengono alle organizzazioni sindacali (statuizioni di cui gli appellanti invocano la revoca): l'ammissione della costituzione di parte civile, nel presente giudizio, dei sindacati quali associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato ex art. 91 c.p.p.; la mancata prova dell'iscrizione ai sindacati costituitisi parti civili (quantomeno ad alcuni di essi) di qualcuna delle persone offese del presente procedimento; l'avvenuto riconoscimento, da parte



del Tribunale, del diritto al risarcimento del danno ad una pluralità di organizzazioni sindacali locali o intermedie rispetto alle corrispondenti sigle nazionali.

Quanto al primo ed al secondo di essi, soccorre, in termini puntuali ed esaustivi, la pronuncia della Suprema Corte, sez. IV penale, 18.01.2010, n. 22558, Ferraro ed altri, già richiamata dal Tribunale, che ha affermato l'ammissibilità, *indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato*, della costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa cagioni loro un danno autonomo e diretto per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed alla prevenzione delle malattie professionali.


La Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha richiamato i passaggi fondamentali della giurisprudenza sul tema del riconoscimento della tutela degli interessi collettivi e diffusi e dell'azionabilità di posizioni giuridiche soggettive non rientranti nella tradizionale nozione di diritto soggettivo e ha svolto un'ampia ed approfondita disamina della materia, giungendo ad affermare che il diritto di intervento in giudizio, riconosciuto dagli artt. 91 e ss. c.p.p. agli enti ed alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, non esaurisce la possibilità di tutela riconosciuta dall'ordinamento agli enti esponenziali. In particolare, ha rilevato la Cassazione citata: *Gli articoli richiamati (91 e ss. c.p.p.) prevedono una forma di intervento e partecipazione al processo penale sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice di rito previgente, ma non esaustiva delle facoltà riconosciute ad enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato; si tratta di modalità di partecipazione al processo ulteriore rispetto alla costituzione di parte civile, che resta pienamente possibile e consentita nei limiti di quanto stabilito dall'art. 74 c.p.p., e del richiamato art. 185 c.p.; ciò è confermato dalla disposizione dell'art. 212 disp. att. c.p.p. il cui senso è quello di ricondurre la possibilità di costituzione di parte civile, eventualmente consentita da disposizioni previgenti, al rispetto dei limiti di cui al predetto art. 74 c.p.p. Né può*



*diversamente ritenersi a seguito dell'espressa previsione contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 61 che attribuisce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni delle vittime dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, trattandosi di una previsione che non modifica il quadro generale delle possibilità di partecipazione al processo, ma si limita a riconoscere a determinati soggetti, tra cui anche i sindacati, il potere di intervenire nel processo a prescindere dai requisiti stabiliti dal codice di rito. Ha proseguito la Corte, osservando: La questione della legittimazione alla costituzione di parte civile (legitimatio ad causam) si risolve ... nella individuazione del soggetto al quale il reato ha recato danno e dei requisiti del danno risarcibile (danno ingiusto) ed affermando: Requisito centrale del danno risarcibile è ... quello posto dall'art. 2043 c.c. del "danno ingiusto". Tradizionalmente ... l'ingiustizia del danno è stata identificata nella lesione di un diritto soggettivo. Si è avuto, però, negli ultimi anni, un fenomeno notevolmente ampliativo dell'area del danno risarcibile, che sulla spinta della più attenta e moderna dottrina, ha visto una sensibile giurisprudenza civile ed anche penale riconoscere la azionabilità di situazioni giuridiche soggettive qualificate dalla lesione di interessi particolari non strettamente riconducibili al diritto soggettivo. Dopo avere esaminato la citata giurisprudenza ha parlato di prospettiva evolutiva, espressione di una vasta apertura verso la tutelabilità di sempre più ampie posizioni soggettive (in particolare, le pronunce n. 500 e 501 del 1999 delle S.U. civili, le pronunce Cass. civile, sez. III, 31.05.2003, n. 8827 e 8828 e Cass. civ., sez. III, n. 12929, del 4.06. 2007 in causa Icg s.p.a. contro Deutsche Bank s.p.a., nonché le sentenze penali Cass. pen., sez. VI, del 5.12.2003, n. 21677, rv 229393, e Cass. pen., sez. I, dell'8.11.2007, n. 4060, rv 239190) e tale da determinare lo sviluppo di un orientamento, nel tempo via via sempre più ribadito, favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione di parte civile degli enti collettivi (orientamento espresso da alcune pronunce espressamente citate e commentate nella sentenza: Cass. pen., sez. IV, 6.02.2008, n. 22144, rv 2400017; Cass. pen., sez. III, 5.04.2002, n. 22539, rv 221881; Cass. pen., sez. III, 21.10.2004, n. 46746, rv 231306; Cass. pen., sez. III, 21.05.2008, n. 35393,*



rv 240788; Cass. pen., sez. III, 7.02.2008, n. 12738, rv 239409, e Cass. pen., sez. V, 17.02.2004, n. 13989), la Suprema Corte ha rilevato: *In tutti questi casi il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile è stato motivato ritenendo che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e per la posizione assunta, avesse fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittimava a chiedere il risarcimento dei danni da tale reato anche ad esso derivanti. Ha quindi concluso la disamina osservando: Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite dell'iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta. E' pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali. Come è stato osservato, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti della autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione. Sotto tale profilo, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, consentendo al costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul*




*lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca al fine della migliore tutela della loro salute e integrità fisica. Anche se tale disposizione non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l'intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo al presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa, essa rappresenta tuttavia una innegabile attribuzione di competenza alle forme associative di lavoratori, cui sono stati, con essa, riconosciuti specifici poteri sollecitatori. Come è stato osservato, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha aperto la via al riconoscimento delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori della qualità di soggetti istituzionali nelle garanzie della sicurezza sul lavoro. Ulteriori e più pregnanti attribuzioni alle associazioni sindacali sono state successivamente effettuate dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (dir. N. 391 del 1989) che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati. Il D.lgs. n. 626 del 1994 ha così attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18 e 20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ... Con il testo unico 9 aprile 2008 n. 81 il sistema è stato confermato ed anzi rafforzato ... Nel testo Unico il ruolo delle organizzazioni sindacali all'interno del sistema della sicurezza è confermato, tra l'altro, dalla presenza di dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale ... dalla previsione del potere di interpello al Ministero del lavoro da parte delle stesse organizzazioni sindacali. E' veramente difficile ritenere che questa attribuzione di compiti e responsabilità non significhi, per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso, il riconoscimento ed al tempo stesso la conferma di una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile.*

La materia in esame è stata ancor più di recente oggetto di trattazione da parte della Suprema Corte, con la sentenza della IV sezione penale 19.01.2011, n. 9923, Locatelli, che, dopo avere




riconosciuto, alla luce di un *excursus* completo dell'evoluzione giurisprudenziale, come debba ritenersi superata la concezione per cui la tutela giurisdizionale è consentita solo con riferimento alla lesione del diritto soggettivo, ha concluso: ... *ne consegue che anche il pluridecennale ricordato dibattito sull'esistenza della legittimazione attiva degli enti esponenziali deve ritenersi superato dall'evoluzione giurisprudenziale. Non è più il diritto soggettivo (tanto meno quello assoluto) che, se leso, è oggetto di tutela giurisdizionale: tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare e a giustificare, quindi, l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione. Non appare quindi necessario richiamarsi alla riferita complessa costruzione giuridica che, in vario modo, tenta di trasformare interesse diffusi dei singoli in diritti collettivi o diritti soggettivi del gruppo esponenziale perché il gruppo esponenziale-ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo - è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti all'Autorità Giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi, che vanno anche al di là di quelli dei suoi associati, e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato. Con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali, la Suprema Corte, in detta pronuncia, dopo avere rilevato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la legittimazione dei sindacati anche per reati non strettamente inerenti la posizione del lavoratore subordinato, come nel caso di reati di violenza sessuale commessi sul luogo di lavoro o a danno di un lavoratore aderente all'organizzazione, conclude osservando: *La tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce infatti uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro ed è scolpito nell'art. 9 dello statuto dei lavoratori che prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze (che, ovviamente, non possono che essere soprattutto quelle sindacali) hanno diritto di controllare delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.**



Ebbene, alla luce dei principi graniticamente enunciati nelle pronunce suddette, non può che affermarsi la piena legittimazione di tutti gli organismi sindacali costituitisi parti civili ad agire nel presente giudizio, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dei fatti contestati.

L'omessa adozione di cautele antinfortunistiche, di per sé costitutiva della fattispecie di reato contestata sub a), rappresenta, infatti, come si è detto in precedenza, una delle condotte costitutive del reato di disastro innominato sub b) (invero, come già è stato sottolineato, non soltanto del disastro verificatosi all'interno degli stabilimenti, ma anche di quello ambientale ad essi esterno); altre condotte contestate sotto il capo b) (*l'omesso utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, l'omessa limitazione dei tempi di esposizione all'amianto, l'omessa adozione di procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, l'omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto*), pur non rientrando fra le condotte costitutive del reato di cui all'art. 437 c.p., sono tutte condotte riferibili alle condizioni dei luoghi di lavoro in cui l'amianto veniva trattato ed alle procedure seguite per la lavorazione ed attengono, pertanto, alla generale tematica della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro; le condotte suddette sono elementi costitutivi del *disastro interno* sub b), di cui le lesioni personali e le morti di migliaia di lavoratori sono espressione.

Lo sviluppo storico degli organismi sindacali, l'attività da essi concretamente svolta sulla base degli scopi specificati nei rispettivi statuti (in cui vengono indicati anche i mezzi prescelti per realizzare gli obiettivi) e la posizione loro attribuita all'interno delle fabbriche dalla normativa vigente consentono di affermare che essi hanno fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli, lesi o posti in pericolo, da reati commessi ai danni dell'incolumità personale dei lavoratori.



Da tale immedesimazione discende una posizione di diritto soggettivo, che legittima le organizzazioni sindacali ad invocare il risarcimento dei danni conseguenti a reati, qual è quello di disastro contestato nel presente procedimento, che, attentando all'incolumità personale dei lavoratori, ledono altresì l'immagine e l'operato degli organismi posti a tutela della stessa. La riconducibilità della loro legittimazione ad un diritto soggettivo comporta poi, evidentemente, l'irrilevanza del fatto che i lavoratori, parti lese dei reati suddetti, risultino o meno ad esse organizzazioni iscritti.

Il danno subito dalle organizzazioni sindacali costitutesi parti civili nel presente procedimento, in conseguenza delle condotte dolose contestate (realizzate in spregio della normativa antinfortunistica, di sicurezza e di igiene sul lavoro) e dell'evento disastroso da esse scaturito, consiste dunque nel danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla tutela del proprio patrimonio morale ed al perseguimento degli scopi statutari, cui oggettivamente segue una compromissione dell'immagine degli organismi sindacali, la diminuzione di prestigio degli stessi, il discredito nei confronti degli iscritti e dei terzi, nonché la frustrazione morale degli associati, determinante una perdita della capacità di aggregazione.

Trattasi di un danno la cui natura ne giustifica la determinazione in via equitativa (cfr. per tutte, al riguardo: Cass. pen., sez. V, 30.09.2010, n. 43053, Arena), che è stato dal Tribunale liquidato come tale, attraverso l'individuazione di una somma (euro 100.000,00) uguale per tutte le organizzazioni sindacali costitutesi parti civili: detta somma appare congrua in relazione all'entità del pregiudizio da ciascun sindacato sofferto in conseguenza dei fatti, di particolare gravità e risonanza, oggetto del presente procedimento, avuto altresì riguardo all'attività di fuorviante disinformazione, non disgiunta da subdole pressioni finalizzate a contenerne le iniziative, posta in essere nei confronti degli organismi sindacali (di cui, come si è detto in precedenza, si rinviene testimonianza nel documento AULS 76).



Rimane ora da considerare il terzo motivo di doglianza formulato dagli appellanti nei confronti delle statuizioni civili della sentenza impugnata che attengono alle organizzazioni sindacali: il motivo avente ad oggetto l'avvenuto riconoscimento di un danno risarcibile e l'avvenuta liquidazione dello stesso in favore di più articolazioni della medesima complessa struttura.


Sostengono gli appellanti che la costituzione di un sindacato nei suoi diversi livelli organizzativi provoca una moltiplicazione ingiustificata delle posizioni soggettive risarcibili e concludono ritenendo che la legittimazione alla costituzione di parte civile deve essere riconosciuta solo alle organizzazioni sindacali di livello più elevato.

L'argomentazione non appare fondata per le ragioni seguenti.

Le organizzazioni sindacali, come si è detto, hanno una soggettività giuridica e vantano diritti loro riconosciuti dal legislatore, sia come associazioni esponenziali della collettività dei lavoratori, sia in proprio, quali organismi attivi per la realizzazione del diritto alla salute dei lavoratori ed alla salubrità dei luoghi e degli ambienti di lavoro.

Le S.U. civili della Suprema Corte, nella sentenza n. 3105/1995, hanno espressamente riconosciuto alle articolazioni territoriali degli organismi sindacali una *soggettività distinta* rispetto a quella della struttura sovraordinata, essendo dette articolazioni *autonomi titolari di interessi collettivi, quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi*.

Sono pertanto assolutamente condivisibili le osservazioni a suo tempo svolte dal G.U.P. del presente procedimento che, ammettendo la costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali di livello intermedio ed inferiore rispetto a quelle nazionali, ha rilevato come le diverse articolazioni territoriali delle associazioni sindacali trovino *la ragione della loro esistenza nel differente atteggiarsi, a seconda dell'ambito territoriale, dell'azione in concreto posta in essere, non risultando affatto che le strutture sindacali siano organizzate gerarchicamente, avendo invece le diverse articolazioni differenti compiti proprio in dipendenza dell'ambito territoriale in cui operano*.




670

Il ragionamento sopra svolto vale anche per l'associazione sindacale Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (A.L.L.C.A.) aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.), essendo emersa dalla documentazione prodotta da tale parte civile, l'attività dalla stessa svolta all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro nel settore della prevenzione dei rischi di amianto (pubblicazioni in materia, comunicati, incontri effettuati sul tema dell'amianto con rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute). Né il fatto che tale sindacato si sia costituito dopo la chiusura degli stabilimenti Eternit incide sulla possibilità di costituzione di parte civile nel presente procedimento dello stesso: come è stato ampiamente detto in precedenza, la consumazione del reato sub b) non può dirsi compiuta, non essendosi ancora, allo stato, realizzato nella sua interezza l'evento, di natura epidemica, che la condotta delittuosa contestata ha cagionato (il reato in esame non si è, dunque, consumato affatto in epoca antecedente alla formale costituzione di ALLCA: cfr., al riguardo, Cass. pen., sez. IV, 10.06.2010, n. 38991, imp. Quaglierini ed altri).

Infine, le doglianze formulate con specifico riferimento alla condanna provvisoria pronunciata in favore delle organizzazioni sindacali (cfr. p. 551 dei motivi di appello Schmidheiny) sono infondate: come emerge dal dispositivo della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale non ha liquidato, in favore delle organizzazioni sindacali, provvisoriamente di sorta, ma è addivenuto alla liquidazione, in via equitativa, dei danni subiti da tutti gli organismi sindacali costituitisi parti civili (capi A, B e C del dispositivo), fatta eccezione per UIL Regione Campania, Fillea CGIL Regione Campania e CGIL Regione Campania (capo Ba del dispositivo).

Sussiste, invece, con riferimento al capo A) del dispositivo della sentenza di primo grado, la discrasia incidentalmente rilevata dall'appellante Schmidheiny (cfr. p. 551 dei relativi motivi di doglianza) fra parte motiva della pronuncia (cfr. p. 562 e ss.) e dispositivo della stessa: essa va risolta dando prevalenza, non solo formale, ma sostanziale, al dispositivo, poiché non risulta che la CGIL Piemonte, la CGIL Camera Lavoro di Alessandria e l'A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B., nei rispettivi atti di costituzione,




abbiano chiesto il ristoro di danni di natura patrimoniale specificamente individuati e documentati e poiché, come si è detto, i danni di natura non patrimoniale conseguenti ai fatti di causa possono essere liquidati agli organismi sindacali in via equitativa (si richiamano al riguardo le argomentazioni precedentemente svolte ed il riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 43053/2010). Tali danni, non sussistendo sostanziali differenze fra le posizioni e le attività svolte dalle suddette associazioni sindacali e quelle relative alle associazioni contemplate ai capi B) e C), non possono che essere quantificati in misura uniforme fra loro, riferendosi alla ricaduta, in termini di discredito, diminuzione di prestigio e conseguente perdita della capacità di aggregazione subita, in misura analoga, da ciascuna delle associazioni sindacali in esame in conseguenza dei fatti di causa.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, i motivi di doglianza formulati dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili che attengono alla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali, non possono trovare accoglimento ed i relativi capi della sentenza impugnata debbono essere confermati.

#### **8.1.9** *Le associazioni*


Il Tribunale riconosceva la legittimazione processuale a costituirsi parte civile, nel presente procedimento, dell'associazione WWF, dell'Associazione Legambiente Onlus, di Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute-Onlus, dell'Associazione Italiana Esposti Amianto e dell'Associazione Familiari Vittime Amianto; riconosceva altresì il diritto delle cinque associazioni suddette al risarcimento dei danni subiti, liquidando interamente gli stessi in misura pari ad euro 100.000,00 a favore dell'Associazione Italiana Esposti Amianto e di Legambiente Onlus ed in misura pari ad euro 70.000,00 a favore di WWF Italia Onlus ONG (cfr. capo C del dispositivo della sentenza impugnata) e demandando alla separata sede civile la liquidazione di quelli riconosciuti in favore dell'associazione Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute-Onlus e dell'Associazione Familiari Vittime Amianto, cui venivano



riconosciute provvisionali rispettivamente di euro 70.000,00 e di euro 100.000,00 (capi E e L del dispositivo della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata contiene un richiamo espresso (cfr. p. 564 e 565) alla giurisprudenza della Suprema Corte successiva al D.L.vo n. 152/2006 (il cui art. 318 aveva abrogato l'art. 18 della L. n. 349/1986), in punto legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile nel processo penale. Trattasi delle sentenze Cass. pen, sez. III, 3.10.2006, n.36514, Censi e Cass. pen., sez. III, 21.01.2011, n. 34761, Memmo e altri, che hanno riconosciuto tale legittimazione alle associazioni *quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, poiché, in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato* ed hanno affermato che *il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo, osservando che in tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela e che la possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., poiché l'art. 185 c.p. comma 2 -che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.- dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio etiologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo.*

Il Tribunale addiveniva alle statuizioni in favore delle cinque associazioni sopra indicate dopo aver fatto propri i principi giurisprudenziali richiamati.



Quanto al WWF, il primo Giudice osservava (cfr. p. 565 e 566 della sentenza impugnata) come l'associazione, fondata il 5.07.1966, fosse legittimata *ex lege* a stare in giudizio per la tutela di interessi ambientali, in quanto associazione compresa nell'elenco di quelle protezionistiche di cui all'art. 13 L. 349/86, che persegue, secondo quanto disposto dall'art. 5 del suo statuto, finalità di conservazione della natura e dei processi ecologici e finalità di tutela dell'ambiente tramite la conservazione degli *ecosistemi* e la lotta all'inquinamento, esercitando azioni di tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente e proponendo normative e regole amministrative sulla tematica di tutela ambientale. Rilevava il Tribunale in sentenza come, nel corso del dibattimento, fosse stata fornita prova dello specifico radicamento di tale associazione sul territorio, desumibile dalle richieste di bonifica delle aree dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato dalla stessa inoltrate, sin dal 1999, ai competenti Ministeri dell'Ambiente e della Giustizia e come, dunque, il WWF potesse considerarsi soggetto danneggiato dal reato, in conseguenza della lesione diretta delle proprie finalità istituzionali e della vanificazione delle risorse umane e finanziarie impiegate specificamente nella tutela dell'ambiente contro l'inquinamento.

Quanto a Legambiente Onlus, il Tribunale rilevava (cfr. p. 566 della sentenza impugnata) che, come emerge dall'art. 3 dello statuto, tale associazione si propone, tra l'altro, di *promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico*, nonché di *organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, risanamento di strutture urbane, bonifica di ambienti litoranei...disinquinamento di zone agricole e industrializzate*; evidenziava, quindi, come, di fatto, tale associazione risultasse aver operato, dal 1998, nel territorio di Casale Monferrato, insieme all'Associazione Familiari Vittime Amianto ed all'Associazione Italiana Esposti Amianto, promuovendo incontri e convegni ed avanzando agli enti pubblici specifiche richieste di incontro, informazione e confronto sul pericolo costituito dall'amianto e sulla promozione della bonifica della zona di Casale Monferrato (al riguardo, il primo Giudice richiamava la



deposizione dibattimentale resa dal teste Vittorio Giordano all'udienza del 19.07.2010).

Quanto a Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, il Tribunale sottolineava (cfr. p. 566 e 567 della sentenza impugnata) come emergesse dall'art. 3 dello statuto associativo che *l'attenzione alla salute nei luoghi di lavoro e all'ambiente di lavoro rappresenta una finalità specifica dell'agire di tale associazione e come la documentazione prodotta desse conto di una costante iniziativa culturale e di informazione svolta, da epoca risalente, dall'associazione Medicina Democratica sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, compresi - tra di essi - quelli derivanti dall'uso dell'amianto, e costituisce ulteriore conferma della sussistenza dei requisiti (specificità delle finalità statutarie quanto al perseguimento dei beni giuridici che si assumono lesi dai reati per cui si procede; rilievo nazionale dell'associazione, quale riflesso della sua rappresentatività, ampiezza ed effettività della sua operatività) che la giurisprudenza ... ha individuato quali necessari presupposti della legittimazione ad agire civilmente nel processo penale in capo alle associazioni finalizzate alla realizzazione di interessi collettivi.*


Analoghe considerazioni svolgeva il Tribunale con riferimento all'Associazione Italiana Esposti Amianto (A.I.E.A.), *costituitasi nel gennaio 2006 per "rinnovare e attualizzare l'originaria Associazione Esposti Amianto" nata a Casale Monferrato nel 1989 e fondata per volontà ed impegno di Medicina democratica, da cui discende, recuperandone i percorsi ...e che persegue, tra gli scopi principali "l'abolizione dell'amianto e degli altri agenti tossicologici cancerogeni ... il sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti ed ex esposti ad amianto ... l'applicazione della legge n. 257/92 e della normativa di attuazione ... l'informazione scientifica sui danni e rischi dovuti all'amianto.* Quanto all'attività in concreto realizzata da tale associazione, il Tribunale richiamava il contenuto della deposizione, resa all'udienza del 19.07.2010, da uno dei soci fondatori, Italo Busto (cfr. p. 567 e 568 della sentenza impugnata).




Infine, il primo Giudice affermava che *valutazioni analoghe valgono per l'Associazione Familiari Vittime Amianto, con sede in Casale Monferrato, così denominata dal 1998, che, come si legge all'art. 3 dello Statuto, si prefigge "la collaborazione con le associazioni ambientaliste per al difesa e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in particolare dal rischio amianto; la collaborazione con il sindacato per sviluppare iniziative ... volte al riconoscimento e risarcimento del danno da amianto, subito da esposti professionalmente e dalla popolazione in generale"*. Riconosceva poi che, *come emerge dall'atto di costituzione, si tratta di associazione (che nasce da un precedente organismo, denominato A.F.L.E.D. - Associazione familiari lavoratori Eternit deceduti-promosso nel 1998 e privo di statuto), che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha perseguito uno specifico impegno nel percorso di bonifica degli ex stabilimenti e del territorio della città di Casale Monferrato, avendo come interlocutori il Comune, l'ASL, l'ARPA e il Ministero della sanità, e ha interloquito con le amministrazioni locali e, a livello nazionale, con gli organismi ministeriali e legislativi in relazione a problematiche ambientali (cfr. p. 568 della sentenza impugnata).*

Le Difese degli imputati e dei responsabili civili hanno impugnato le statuizioni suddette, chiedendo il rigetto, per inammissibilità, o, comunque, per infondatezza nel merito, delle azioni risarcitorie promosse dalle associazioni sopra indicate, con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse a loro favore, o, quantomeno, sospensione delle provvisoriamente riconosciute all'Associazione Familiari Vittime Amianto ed all'Associazione Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute.


Nei motivi di doglianza, gli appellanti imputati e responsabili civili richiamano, in primo luogo, le obiezioni formulate in punto ammissibilità della costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali quali enti esponenziali di interessi collettivi, rilevando come, in ogni caso, la mancanza di prove in ordine alla continuità dell'azione svolta dalle associazioni ed alla rilevanza della stessa a difesa del territorio imponga il rigetto delle rispettive istanze risarcitorie formulate ed accolte dal Tribunale; per quanto attiene a Medicina Democratica-



Movimento di Lotta per la Salute, all'Associazione Italiana Esposti Amianto ed all'Associazione Familiari Vittime Amianto, osservano trattarsi di associazioni costitutesi in epoca successiva alla realizzazione delle condotte illecite oggetto del presente procedimento, sottolineando come tale circostanza escluda, di per sé, l'ammissibilità delle rispettive istanze risarcitorie, attesa l'inesistenza del soggetto titolare dell'interesse asseritamente leso al momento delle condotte; ancora, lamentano l'avvenuta contemporanea costituzione di Medicina Democratica e dell'Associazione Italiana Esposti Amianto, rilevando l'esistenza di un rapporto di continenza fra le due associazioni ed osservando come l'unica legittimata a costituirsi parte civile nel presente procedimento potrebbe ritenersi l'A.I.E.A., finalizzata a perseguire gli interessi già protetti da Medicina Democratica, con specifico riferimento al tema dell'amianto; sempre in relazione alle statuizioni civili della sentenza impugnata che attengono a Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, rilevano poi una contraddittorietà fra la parte motiva della pronuncia impugnata, che indica la somma di euro 70.000,00 riconosciuta in favore di Medicina Democratica come somma corrispondente al risarcimento dell'intero danno subito, ed il dispositivo della sentenza, in cui la somma suddetta viene liquidata a titolo di provvisoria, osservando come la provvisoria sia stata riconosciuta dal Tribunale in assenza di documentazione comprovante l'esistenza di costi sostenuti dall'associazione per la sua attività istituzionale. Infine, gli appellanti definiscono del tutto inconferenti i richiami, effettuati dal Giudice di prime cure in sentenza, ai principi giurisprudenziali in tema di condanna generica al risarcimento dei danni, rilevando come il Tribunale non abbia pronunciato una condanna generica in favore delle associazioni e come abbia indicato quale criterio utilizzato per la quantificazione del danno quello della gravità dei reati e delle specifiche responsabilità degli imputati; sottolineano come, nello schema del risarcimento del danno, non assuma alcuna rilevanza la gravità del comportamento posto in essere, ma solo quella del danno lamentato. In particolare, alla luce delle osservazioni richiamate, gli appellanti ritengono ingiustificate le seguenti liquidazioni:



- la liquidazione del danno in via equitativa (euro 70.000,00) operata in favore del WWF, rilevando come la documentazione prodotta sia inidonea a dimostrare l'esistenza dei danni subiti, né sia ammissibile il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione di tale danno, in quanto la sua esatta quantificazione sarebbe stata agevole attraverso la verifica documentale dei costi delle risorse umane e finanziarie impiegate specificatamente dall'associazione nella tutela dell'ambiente contro l'inquinamento;
- la liquidazione del danno determinato equitativamente (euro 100.000,00) in favore di Legambiente Onlus, attesa la mancata allegazione della concreta prova del danno subito, stante l'assenza di documentazione idonea a provare i costi effettivamente sostenuti dall'associazione per l'esercizio di attività connesse alle vicende oggetto del processo;
- la liquidazione del danno in via equitativa (euro 100.000,00) operata in favore dell'Associazione Italiana Esposti Amianto, attesa la mancata allegazione della concreta prova del danno subito, stante l'assenza di documentazione idonea a provare i costi effettivamente sostenuti dall'associazione per l'esercizio di attività connesse alle vicende oggetto del processo;
- la liquidazione di una provvisionale pari ad euro 100.000,00 concessa all'Associazione Familiari Vittime Amianto, in quanto non motivata e contrastante con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui (cfr. p. 569 della sentenza impugnata) la quantificazione del danno patrimoniale subito da tale parte civile doveva essere demandata al giudice civile, non avendo la parte civile provato l'impossibilità di determinazione dell'ammontare del danno subito, e non potendosi conseguentemente procedere alla liquidazione dello stesso secondo equità;
- la liquidazione di una provvisionale di euro 70.000,00 concessa all'Associazione Medicina Democratica, in quanto non motivata e contraddittoria rispetto alla parte motiva della sentenza, in cui detta somma parrebbe corrispondere al risarcimento del danno liquidato nella sua interezza.




Procedendo per temi di doglianza ed iniziando da quello che attiene alla denunciata inammissibilità della costituzione di parte civile delle associazioni in esame quali enti portatori di interessi collettivi, come tali già destinatari del disposto di cui all'art. 91 c.p.p., formulato dalle stesse Difese appellanti attraverso il mero richiamo alle argomentazioni svolte per confutare la possibilità di costituzione, nel presente giudizio, dei sindacati, questa Corte, nel rilevare la sostanziale infondatezza del motivo, si limita a rimandare a quanto diffusamente già detto (nelle paragrafo precedente dedicato agli organismi sindacali), attraverso il richiamo testuale alle sentenze nn. 22558/2010 e 9923/2011 della Suprema Corte.

Quanto alla lamentata infondatezza, nel merito, delle azioni risarcitorie promosse per il mancato raggiungimento della prova circa la continuità dell'azione svolta dalle associazioni ambientaliste e circa la rilevanza della stessa a difesa del territorio, questa Corte sottolinea la genericità della doglianza, genericità che appare tanto più evidente se si considerano le puntuali argomentazioni svolte dal primo Giudice con riferimento specifico a ciascuna associazione, argomentazioni che sono state sopra espressamente riportate, proprio al fine di evidenziare in base a quali elementi il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza, in concreto, e per ognuna delle associazioni in esame, del requisito della riconducibilità del danno da esse azionato *all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo.*

Poiché non sono state oggetto di confutazione specifica nel merito, da parte delle Difese appellanti (che, come si è detto, si sono limitate a negare, in termini vaghi e generalizzanti, l'esistenza di attività continuativamente realizzate per la difesa dell'ambiente da parte delle associazioni in esame), le affermazioni svolte in sentenza circa le attività, espressamente individuate dal Tribunale sulla base degli atti (documenti prodotti dalle associazioni parti civili e testi escussi) come attività poste in essere da dette associazioni con continuità sul territorio ed a difesa dell'ambiente, e poiché le attività indicate in sentenza sono oggettivamente idonee a perseguire gli scopi



679



statutari delle associazioni ambientaliste appellate, è sufficiente effettuare, in questa sede, un richiamo integrale agli elementi di giudizio evidenziati dal primo Giudice, per affermare l'infondatezza del motivo in esame.


Anche la doglianza che attiene, in particolare, alle associazioni costitutesi in epoca successiva alla realizzazione delle condotte illecite oggetto del presente procedimento (Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, costituita il 24.05.2003, Associazione Italiana Esposti Amianto, costituita il 18.03.1989 ed Associazione Famigliari Vittime Amianto, costituita il 1°.06.1998) non è fondata.

E' ben vero che le condotte delittuose del reato di disastro innominato sub b) risalgono ad un'epoca precedente rispetto a quella di costituzione di dette associazioni, tuttavia, com'è stato già detto e ripetuto, il reato di disastro non risulta, ad oggi, perfezionatosi, non essendosi il relativo evento compiuto interamente.

Le specifiche doglianze formulate dagli appellanti in relazione alla posizione di Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute non appaiono fondate, per le ragioni seguenti.

Quanto al presunto rapporto di *genus ad speciem* fra Medicina Democratica e l'Associazione Italiana Esposti Amianto, che, secondo gli appellanti, determinerebbe un'ingiustificata duplicazione della pretesa risarcitoria in questa sede azionata, lo stesso non pare, di fatto, in alcun modo sussistente.

Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione A.I.E.A., nata il 21.01.2006, e destinata, nell'intento dei fondatori, a *rinnovare e aggiornare l'originaria Associazione Esposti Amianto nata a Casale Monferrato nel 1989 e fondata per volontà ed impegno di Medicina Democratica, da cui discende, recuperandone i percorsi che sono stati precedentemente individuati*, escludono in maniera assoluta la possibilità di ritenere che fra l'A.I.E.A. e Medicina Democratica esista quella sorta di consunzione denunciata dagli appellanti, per effetto della quale si sarebbe verificata, in questa sede, una duplicazione della medesima istanza risarcitoria. Le due




associazioni, pur collegate fra loro da uno stretto rapporto (essendo l'A.I.E.A. nata *per volontà ed impegno di Medicina Democratica*) e pur operando nella medesima sede nazionale, hanno soggettività giuridiche distinte ed agiscono sul territorio indipendentemente l'una dall'altra. Il rapporto di continuità esiste solo fra l'A.I.E.A. e l'originaria Associazione Esposti Amianto (A.E.A.), di cui l'A.I.E.A. ha recepito integralmente gli scopi, e di cui ha mantenuto la sede legale, i recapiti telefonici e la pubblicazione mensile (che va sotto il nome di *Bollettino*). E' appena il caso di sottolineare come, invece, la mera comunanza di interessi e scopi perseguiti dall'A.I.E.A. e da Medicina Democratica non comporti l'immedesimazione dell'una nell'altra.

Quanto alla denunciata contraddizione fra la parte motiva della sentenza impugnata, laddove (cfr. p. 569) si indica la somma di euro 70.000,00 come somma liquidata a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti da Medicina Democratica in conseguenza dei fatti di causa, ed il dispositivo, laddove (capo E) tale somma viene assegnata a titolo di provvisoria sugli stessi, da liquidarsi in separata sede civile, la Corte osserva.

La contraddizione rilevata effettivamente esiste. Non può, infatti, fondatamente sostenersi che, nella parte motiva della sentenza, a p. 569 della stessa, le posizioni di WWF Italia e di Medicina Democratica siano state dal Tribunale equiparate soltanto in punto entità (non natura) della somma riconosciuta, pari ad euro 70.000,00: osta ad una tale interpretazione quanto precisato in sentenza, subito dopo la quantificazione della somma suddetta, dal primo Giudice, che ha osservato come Medicina Democratica avesse chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale, come peraltro non fossero rinvenibili, nella specie, componenti patrimoniali del danno da essa subito e come, pertanto, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte espressamente citata, fosse legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile.

Questa Corte, peraltro, non concorda con l'osservazione svolta dal Tribunale in punto assenza, nel caso di specie, di danni patrimoniali subiti da Medicina Democratica, il cui ristoro è stato invocato dall'associazione suddetta nel presente giudizio,



unitamente a quello dei danni di natura non patrimoniale, come si evince dall'atto di costituzione di parte civile in data 6.04.2009.

Lo stesso Tribunale ha riconosciuto (cfr. p. 567 sentenza) che Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute ha svolto, nel corso degli anni, un'attività di informazione e di sensibilizzazione sul territorio, promuovendo ed organizzando iniziative socio-culturali e scientifiche sul tema della salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro, ha pubblicato e diffuso, sin dagli anni 1980, la rivista *Lavoro e salute* (oggi presente anche *on line*) ed ha utilizzato strumenti processuali (quali, ad esempio, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce di pericoli di disastri ambientali e di esistenza di ambienti di lavoro nocivi, la costituzione come persona offesa e come parte civile in alcuni processi penali, l'intervento in giudizi civili, amministrativi e contabili), specificamente indicati nell'atto di costituzione (cfr. p. 6 e 7 nota 1 punto 1). Trattasi di attività tutte finalizzate al perseguimento degli scopi statutari ed oggettivamente onerose, in relazione alle quali, pertanto, si ravvisano componenti patrimoniali risarcibili del danno subito ed azionato. Appare, quindi, giustificata la liquidazione di una provvisoria in favore dell'associazione Medicina Democratica (che l'aveva invocata), pari al danno di natura non patrimoniale dalla stessa subito, equitativamente liquidato dal primo Giudice in euro 70.000,00, ed il rinvio alla separata sede civile per la liquidazione del danno patrimoniale che, allo stato, risulta provato nell'*an*, ma non nel *quantum*, non essendo stata prodotta dall'associazione documentazione contabile comprovante le spese sostenute per la gestione delle attività suddette o di qualcuna di esse.

Infine, rimane la considerazione del motivo di doglianza svolto dalle Difese appellanti, che attiene ai criteri utilizzati dal Tribunale per addivenire alla quantificazione dei danni riconosciuti alle associazioni.

Come già è stato riferito, gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice, pur non pronunciando una condanna generica in favore delle associazioni, abbia effettuato in sentenza richiami,




682

che ritengono essere del tutto inconferenti, ai principi giurisprudenziali in tema di condanna generica al risarcimento dei danni; lamentano poi che il Tribunale abbia utilizzato ed indicato, come primo criterio per la quantificazione del danno, quello della gravità dei reati e delle specifiche responsabilità degli imputati, sottolineando l'assoluta irrilevanza della condotta costitutiva del reato nello schema del risarcimento del danno. Sulla base di tali doglianze, denunciano come ingiustificate le liquidazioni avvenute in favore di tutte le associazioni in esame.

Il motivo è infondato.

Il primo Giudice, come si evince chiaramente dal tenore della motivazione della sentenza (cfr. p. 568 e 569), è addivenuto alla determinazione in via equitativa di somme a titolo di risarcimento dei danni in favore delle associazioni in esame, poichè ha inteso liquidare i danni non patrimoniali dalle stesse subiti per effetto della lesione all'immagine ed alla credibilità di ciascuna di esse, conseguente all'ingiusta compromissione del loro diritto a perseguire liberamente le rispettive finalità essenziali. Ove ha ravvisato anche l'esistenza di danni di natura patrimoniale (il riferimento è all'Associazione Familiari Vittime Amianto, dovendosi richiamare invece, per quanto attiene a Medicina Democratica, le argomentazioni precedenti in punto contraddizione fra la parte motiva della sentenza ed il dispositivo della stessa), il Tribunale ha demandato alla sede civile la quantificazione di esso, concedendo una provvisionale, liquidata in via equitativa, per il danno non patrimoniale subito dall'associazione (al riguardo è opportuno sottolineare, con riferimento all'Associazione Familiari Vittime Amianto, che, nella motivazione della sentenza, a p. 569, ultimo cpv. del paragrafo dedicato alle associazioni, il Tribunale è incorso in un evidente refuso, laddove ha fatto riferimento all'Associazione Italiana Esposti Amianto, anziché all'Associazione Familiari Vittime Amianto, la cui posizione stava concludendo di esaminare).


Come la Suprema Corte ha affermato e ribadito, è *legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti*



*patrimoniali suscettibili di precisa determinazione* (così la già citata Cass. pen., sez. V, 30.09.2010, n. 43053, Arena).

Addivenendo, dunque, correttamente ad una determinazione in via equitativa dei danni non patrimoniali subiti dalle associazioni in esame, in quanto danni non esattamente quantificabili nel loro ammontare (cfr. ancora, al riguardo, Cass. pen., sez. IV, 20.01.2012, n. 10878, Sterio e Min. E. e Finanze), il Tribunale ha poi fatto ricorso a criteri, che ha indicato, perfettamente legittimi, quali la gravità dei reati posti in essere (desumibile dalla natura, dalla pluralità, dalla reiterazione nel tempo delle condotte contestate, realizzate in spregio dei canoni di sicurezza del lavoro e di tutela della salute, e dalle conseguenze devastanti di esse), da cui sono scaturiti ingenti danni ambientali *latu sensu* intesi (realizzatisi sia all'interno degli stabilimenti, sia all'esterno) e la considerazione del concreto e costante impegno profuso negli ultimi decenni dalle associazioni a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, in relazione ai danni scaturiti dall'avvenuta esposizione all'amianto degli stessi nel periodo temporale di gestione degli stabilimenti Eternit oggetto del presente giudizio.

La considerazione di tali parametri giustifica l'entità delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di risarcimento dei danni sofferti dalle associazioni ambientaliste preesistenti ai fatti di causa, che, per effetto delle condotte delittuose oggetto del presente procedimento, hanno certamente subito una lesione delle loro finalità istituzionali e la vanificazione delle risorse umane e finanziarie dalle stesse specificamente impiegate nella tutela dell'ambiente contro l'inquinamento. Giustifica altresì l'entità delle somme liquidate (in via definitiva o a titolo di provvisoria) per i danni non patrimoniali subiti dalle tre associazioni costituite in epoca successiva ai fatti di causa (Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, Associazione Italiana Esposti Amianto, ed Associazione Familiari Vittime Amianto), alla luce dell'attività, in atti documentata, dalle stesse ampiamente e costantemente svolta, di informazione e formazione sui temi della sicurezza del lavoro, di collaborazione con le associazioni ambientaliste per la difesa e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con particolare riferimento




al rischio amianto, di sostegno ai lavoratori ed ai cittadini esposti all'amianto e di collaborazione con le Autorità locali per lo sviluppo di iniziative volte al riconoscimento ed al risarcimento dei danni da amianto subiti dagli esposti professionalmente e dalla popolazione in generale.

Per tutte le considerazioni suesposte, dunque, i motivi di doglianza in esame, svolti dagli appellanti imputati e responsabili civili, che attengono alle statuizioni relative alle associazioni ambientaliste, non appaiono fondati e tali da determinare una riforma, neppure parziale, con riferimento ad esse, della sentenza impugnata.

Neppure è accoglibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali riconosciute dal Tribunale in favore dell'Associazione Familiari Vittime Amianto e di Medicina Democratica, formulata dalla Difesa appellante (subordinatamente alla richiesta di revoca delle provvisionali liquidate), poiché non ricorrono, nella specie, come già si è detto in precedenza, i *gravi motivi* che costituiscono il presupposto per sospendere l'esecuzione della condanna sul punto, ex art. 600 comma 3 c.p.p.: i danni subiti dalle due suddette associazioni sino a questo momento provati giustificano l'entità delle provvisionali loro rispettivamente assegnate, mentre non risulta in alcun modo la possibilità di ritenere che l'appellante, per far fronte al pagamento delle somme suddette, si esporrebbe ad un pregiudizio eccessivo.

### **8.1.10** *Gli enti locali*

I capi della sentenza relativi agli enti locali, impugnati dalle Difese degli imputati, sono i seguenti: capo D (Comune di Cavagnolo), capo L (Regione Piemonte, Comune di Casale Monferrato ed ASL Alessandria), capo Ba (Comune Balzola, Comune Mirabello Monferrato, Comune Pontestura, Comune Villanova Monferrato, Comune Morano sul Po, Comune Ozzano Monferrato, Comune Coniolo, Provincia Torino, Provincia Alessandria, Regione Emilia Romagna, Comune Rubiera), capo




Da (Comune Motta De' Conti, Comune Caresana, Comune Stroppiana e Comune Candia Lomellina).

I capi D) e Da) contengono statuizioni di condanna esclusivamente nei confronti dell'imputato de Cartier e, pertanto, le relative statuizioni ed i motivi di doglianza che ad esse si riferiscono non verranno in questa sede considerati per le ragioni già esposte nella premessa al presente capitolo.

Resta, dunque, la considerazione delle statuizioni sub L) e Ba) che si riferiscono all'imputato Schmidheiny.

Quanto alla Regione Piemonte (capo L del dispositivo; p. 553 e 554 della sentenza impugnata), il Tribunale riconosceva alla stessa il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (somme erogate dalla Regione Piemonte al Comune di Casale ed al Comune di Cavagnolo per gli interventi di bonifica; costi dalla stessa sostenuti nel ventennio 1980-2010 con riferimento all'attività del Registro Regionale dei Mesoteliomi; costo sostenuto, a partire dal 2009, dal neo Istituto Centro Regionale dell'Amianto; costi del Servizio Sanitario Regionale per la cura delle malattie asbesto-correlate) e non patrimoniali (danni patiti dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'*habitat* naturale ed alla salute, nonché danni conseguenti alla lesione del diritto costituzionalmente garantito della Regione, quale ente territoriale esponenziale, alla sua identità culturale, politica ed economica) e, stante l'impossibilità di quantificare nella loro interezza, allo stato, i danni patrimoniali subiti, ancora *in fieri*, demandava alla separata sede civile la loro liquidazione definitiva, concedendo alla Regione una provvisoria, comprensiva dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali provati sino a quel momento, pari ad euro 20.000.000,00 (venti milioni).

Analogamente, quanto al Comune di Casale Monferrato (capo L del dispositivo; p. 554, 555 e 556 della sentenza impugnata), il Tribunale riconosceva allo stesso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (costi sopportati per l'acquisto e la bonifica dello stabilimento Eternit, per la bonifica di tutti gli edifici pubblici, per il censimento di quelli privati e per i bandi aventi ad oggetto finanziamenti a privati cittadini finalizzati



all'esecuzione di opere di rimozione di coperture in amianto di edifici privati) e di quelli non patrimoniali dallo stesso subiti (danno ambientale patito dalla collettività e lesione del diritto del Comune, quale ente territoriale esponenziale, alla sua identità culturale, politica ed economica), demandando alla separata sede civile la liquidazione degli stessi e concedendo una provvisionale, comprensiva dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali provati sino a quel momento, pari ad euro 25.000.000,00 (venticinque milioni). Precisava il primo Giudice in sentenza che, nel danno ritenuto provato, subito dal Comune di Casale Monferrato non rientrava *evidentemente quello patito dalla Regione Piemonte in considerazione delle attività di sua competenza.*

Quanto all'ASL di Alessandria (capo L del dispositivo; p. 556 della sentenza impugnata), il Tribunale riconosceva alla stessa la qualità di soggetto danneggiato sia *in relazione al pregiudizio arrecato al territorio e alla popolazione dai fatti oggetto del processo, sia in relazione al discredito della sfera funzionale, alla frustrazione degli scopi e alla perdita di prestigio dell'ente derivante dalle condotte illecite degli imputati.* All'ASL di Alessandria veniva dunque riconosciuto dal primo Giudice il diritto al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale subiti dall'Azienda, nonché di quelli patrimoniali, conseguenti al *rilevantissimo impiego, per l'ente, di risorse umane, materiali ed economiche, finalizzate al sostegno sanitario e psicologico delle persone malate, allo sviluppo di iniziative di informazione finalizzate a ridurre il rischio di esposizione, nonché al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto ... che hanno comportato, e comporteranno in futuro, massicci interventi economici.* Sulla base di tali premesse, il primo Giudice demandava alla separata sede civile la liquidazione di tutti i danni subiti dall'ASL di Alessandria, concedendo alla stessa una provvisionale pari ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni) in relazione ai danni subiti sino ad allora e ritenuti provati, con la precisazione che in detta somma non venivano computati, *evidentemente, gli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte.*


Quanto ai Comuni di Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola e Ozzano



Monferrato (capo Ba del dispositivo; p. 556 e 557 della sentenza impugnata), il Tribunale, dopo aver premesso che detti Comuni erano stati inseriti, unitamente ad altri, nella cosiddetta *area critica di Casale Monferrato (in seguito denominata "Bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato" ex lege 426/98)* e che avevano stipulato, in data 14 dicembre 2007, un accordo con il Comune di Casale Monferrato e con l'ASL 21 di tale Comune, per la rimozione e lo smaltimento di coperture di edifici e strutture pubbliche contenenti amianto, accollandosi in proprio gli interventi di realizzazione di nuove coperture, in sostituzione di quelle rimosse, riconosceva agli stessi il *diritto al risarcimento del danno patito dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'habitat naturale e alla salute, nonché della lesione del diritto di tali enti territoriali esponenziali alla propria identità politica ed economica, nonché, ancora, a alle risorse impiegate per l'attività di risanamento ambientale.* Demandava alla separata sede civile la quantificazione dei danni suddetti, di cui non riteneva essere stata adeguatamente provata l'entità.

Quanto alla Provincia di Torino (capo Ba del dispositivo; p. 557 e 558 della sentenza impugnata), il Tribunale riconosceva alla stessa il diritto al risarcimento dei danni sofferti dalla collettività in relazione agli eventi verificatisi in Cavagnolo ed a quelli connessi alla lesione della propria identità quale ente territoriale esponenziale, devolvendone la liquidazione alla sede civile.

Quanto alla Provincia di Alessandria (capo Ba del dispositivo; p. 556 e 557 della sentenza impugnata), in cui rientrano i Comuni sopraindicati appartenenti alla cosiddetta *area critica*, il Tribunale riconosceva alla stessa il diritto al risarcimento sia del danno patito dalla collettività facente capo alla Provincia di Alessandria (con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'habitat naturale ed alla salute), sia di quello conseguente alla lesione del diritto della Provincia di Alessandria, quale ente esponenziale, alla propria identità politica ed economica, sia, infine, del danno conseguente all'impiego, da parte della Provincia di Alessandria, di risorse per l'attività finalizzata al risanamento ambientale. Poiché non riteneva adeguatamente provata l'entità dei danni suddetti, il



primo Giudice devolveva la liquidazione degli stessi alla separata sede civile.

Quanto alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Reggio Emilia ed al Comune di Rubiera (capo Ba del dispositivo e p. 558 della sentenza), il Tribunale osservava come la ritenuta prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. con riferimento al sito di Rubiera impedisse di riconoscere alle suddette parti civili la qualità di enti danneggiati da tale reato, precisando peraltro che, per dette parti civili costituite, residuavano i danni relativi alla lesione del diritto, quali enti esponenziali, alla loro identità politica ed economica, nonché quelli conseguenti ai costi sostenuti dal servizio sanitario locale per le malattie asbesto-correlate contratte dai lavoratori dello stabilimento di Rubiera. Pertanto, affermava il diritto dei suddetti enti locali ad ottenere il ristoro di tali danni da liquidarsi nella separata sede civile.


Alla luce delle statuizioni suddette debbono dunque essere esaminati i numerosi ed articolati motivi di doglianza formulati nell'interesse dell'imputato Schmidheiny.

In primo luogo, la Difesa appellante insiste nella richiesta di esclusione delle costituzioni di parte civile dei Comuni, già formulata nel corso del giudizio di primo grado, osservando come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza 1°.03.2010, in questa sede impugnata, l'istruttoria dibattimentale non avesse fatto emergere, neppure in via ipotetica, alcuna lesione subita dai Comuni costituitisi parti civili, ricollegabile ad interessi immediatamente agli stessi riferibili e come, conseguentemente, debba concludersi ritenendo che la costituzione di essi sia avvenuta al solo fine di tutelare gli interessi dei propri cittadini.

La Difesa appellante invoca poi, in ogni caso, il rigetto, per inammissibilità o infondatezza, delle azioni risarcitorie promosse da detti Comuni e da tutti gli altri enti locali sopraindicati, con conseguente revoca o, quantomeno, sospensione, delle provvisoriamente riconosciute dal Tribunale, rilevando, al riguardo, come le domande risarcitorie formulate nel presente procedimento dagli enti locali si inquadrino nell'ambito della disciplina di cui all'art. 18 I comma legge n. 349/86, che



prevede, per il danno ambientale, un risarcimento a favore dello Stato, come il III comma dell'art. 18 della L. 8.07.1986 n. 349 sancisca una legittimazione degli enti territoriali minori, sussidiaria ed alternativa rispetto a quella dello Stato, e come l'applicazione di tali principi al giudizio *de quo* evidenzi la sostanziale inammissibilità delle richieste risarcitorie avanzate dagli enti locali. Rilevano i Difensori appellanti che lo Stato non ha ritenuto di costituirsi parte civile nel presente procedimento e che, invece, si sono costituiti alcuni enti territoriali per ottenere il risarcimento del danno ambientale ed il ristoro delle spese sostenute per bonificare le aree medesime. Osservano come tale situazione abbia determinato le seguenti inammissibili duplicazioni: il Comune di Cavagnolo ha richiesto il risarcimento di un danno oggetto anche della domanda risarcitoria formulata dalla Regione Piemonte; per tale voce di danno, è intervenuta, per il Comune di Cavagnolo, una transazione con l'imputato Schmidheiny (ed il Comune di Cavagnolo ha revocato la costituzione di parte civile nei confronti di quest'ultimo), che ha coperto proprio la richiesta di risarcimento formulata dal Comune di Cavagnolo per i danni economici asseritamente subiti per far fronte, in seguito alla cessazione della produzione industriale, alla messa in sicurezza ed al recupero delle aree; ciò nonostante, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino hanno chiesto ed ottenuto di essere risarcite proprio dei costi sostenuti per bonificare le aree del Comune di Cavagnolo. Sottolineano come considerazioni analoghe possano essere svolte con riferimento alle richieste di risarcimento del danno ambientale formulate dal Comune di Casale Monferrato e dai Comuni ad esso limitrofi, nonché con riferimento alle richieste di risarcimento dei danni formulate dal Comune di Rubiera, trattandosi di richieste in tutto e per tutto coincidenti con il contenuto delle istanze presentate dalla Regione Piemonte, dalla Regione Emilia Romagna e dalle Province di Torino, Alessandria e Reggio Emilia. Ne consegue, secondo i Difensori dell'appellante Schmidheiny, la declaratoria del difetto di legittimazione della Regione Piemonte e della Regione Emilia Romagna a richiedere il risarcimento del danno ambientale, inclusi i costi di bonifica, ovvero, alternativamente, il difetto di legittimazione dei Comuni di Casale Monferrato e dei Comuni limitrofi, nonché del Comune




di Rubiera e delle Province di Torino, Alessandria e Reggio Emilia.

Evidenzia, inoltre, la Difesa appellante dell'imputato Schmidheiny come il fenomeno della duplicazione delle richieste risarcitorie si sia verificato anche con riferimento alle richieste aventi ad oggetto le spese sanitarie sostenute dagli enti pubblici territoriali ed a quelle sostenute dall'ASL di Alessandria e come si versi in un contesto di assoluta carenza probatoria, avendo il Tribunale dedotto l'esistenza di tali costi esclusivamente dalle testimonianze, dopo aver precluso alle parti la possibilità di compiere una precisa verifica della consistenza dei danni reclamati.

Osservano ancora i Difensori dell'imputato Schmidheiny come il VII comma dell'art. 18 della legge n. 349/1986 statuisca che, nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale, come dunque detta disposizione abbia introdotto un criterio di responsabilità parziaria, derogatorio del principio generale di solidarietà, come la Cassazione, con la pronuncia n. 11870/2004, abbia limitato la portata della previsione suddetta (affermando che la parziarietà riguarda i soli rapporti interni fra coobbligati e non l'obbligo nei confronti del danneggiato), ma come tale interpretazione, volta ad escludere una valenza esterna del principio di parziarietà, non sia condivisibile, non tenendo essa in debito conto l'esistenza del disposto di cui all'art. 2055 cpv. c.c., in cui è già esplicitamente previsto il principio della distribuzione interna dell'obbligo risarcitorio secondo le rispettive responsabilità. Pertanto, ritengono che il danno risarcibile debba essere commisurato all'effettivo contributo causale del soggetto che, insieme ad altri, lo abbia provocato e denunciano l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso l'individuazione della quota di danno ambientale reclamata dagli enti territoriali addebitabile all'imputato Schmidheiny.

Rileva, inoltre, la Difesa appellante come i costi sostenuti per le bonifiche non concretino un danno ingiusto, riguardando tali bonifiche anche prodotti in amianto all'epoca legittimamente commercializzati (es. pannelli per la copertura di edifici), il cui



utilizzo era, anzi, addirittura imposto da alcuni provvedimenti legislativi. Osserva come i costi per bonificare dal polverino il territorio dell'area di Casale Monferrato e di Cavagnolo non possano essere addebitati all'imputato Schmidheiny, posto che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che, nel periodo di gestione riferibile allo stesso, subentrò il divieto di distribuzione del polverino. Lamenta che le istanze risarcitorie formulate dagli enti locali non indichino quali quote dell'ammontare complessivamente richiesto a titolo di risarcimento siano imputabili alle attività eseguite per bonificare il territorio dai prodotti di amianto commercializzati e dal polverino, e sottolinea come, pertanto, le stesse non siano accoglibili.

I Difensori dell'imputato Schmidheiny segnalano, infine, che le carenze probatorie denunciate hanno interessato anche le richieste risarcitorie volte ad ottenere il risarcimento per la lesione all'onore ed alla identità degli enti locali, argomentando che, se tale tipologia di danni è effettivamente configurabile in astratto, come il Tribunale ha sottolineato, è altrettanto vero che tali soggetti avrebbero dovuto provarne la concreta esistenza; lamentano che tale prova non sia stata fornita nel caso di specie, con particolare riferimento alle posizioni della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato e dell'ASL Alessandria, e sottolineano come, conseguentemente, appaiano ingiustificate le condanne al risarcimento dei danni ed altresì al pagamento delle provvisoriamente riconosciute nei confronti di tali enti (in particolare, osservano come, nonostante la rilevanza degli importi riconosciuti, il primo Giudice abbia ritenuto di poter arrestare la propria valutazione sull'esistenza del danno alle dichiarazioni di testi, senza compiere alcuna verifica in relazione alla reale portata dei danni lamentati ed alla loro riferibilità all'imputato Schmidheiny).

I suesposti motivi di doglianza non appaiono, nel complesso, fondati e, perciò, tali da determinare una riforma, neppure parziale, delle statuizioni denunciate.

Quanto all'invocata esclusione dei Comuni, è pienamente condivisibile l'affermazione al riguardo svolta dal Tribunale



nell'ordinanza 1°.03.2010, secondo cui gli stessi sono legittimati a costituirsi parti civili nel presente giudizio per ottenere il ristoro, non solo dei danni conseguenti alla lesione del loro diritto all'identità culturale, politica ed economica, ma anche *del danno patito dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'habitat naturale e alla salute*. Tale legittimazione spetta ai Comuni in quanto enti territoriali esponenziali di collettività da essi rappresentate che trascendono la considerazione delle vicende personali dei singoli componenti della stessa, costituendo entità autonome, dotate di soggettività giuridica e titolari, come tali, di diritti propri e distinti rispetto ai diritti di analoga natura azionabili dai singoli, quali il diritto all'integrità del territorio di appartenenza, all'equilibrio dell'habitat naturale ed alla salute. L'azione giudiziaria di risarcimento dei danni subiti da una collettività in conseguenza della lesione dei diritti suddetti spetta agli enti locali esponenziali della collettività lesa, mentre ciascun componente della stessa è legittimato a rivendicare i danni soggettivamente sofferti.

Quanto all'invocato rigetto, per inammissibilità, e comunque infondatezza, delle azioni risarcitorie promosse da tutti gli enti locali in esame, la Corte osserva.

Il D.L.vo n. 152/2006 ha espressamente abrogato l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (ad eccezione del V comma di tale disposizione, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale), che costituisce oggetto di reiterate citazioni da parte della Difesa appellante in questa sede (tale norma prescriveva, fra l'altro, che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo). L'art. 311 del suddetto decreto legislativo ha riservato allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'Ambiente, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale (danno la cui nozione è stata ridefinita dall'art. 318 dello stesso decreto legislativo, alla luce di quella enunciata, in ambito comunitario, dalla direttiva 2004/35/CE). A fronte di tale mutato assetto normativo, la Suprema Corte si è pronunciata, affermando che la



legittimazione a costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto reati ambientali spetta al Ministro dell'Ambiente, ma anche all'ente pubblico territoriale che abbia subito un danno patrimoniale risarcibile per effetto della condotta illecita ed ha precisato che la disciplina dettata dall'art. 311 del D.L.vo citato non esclude e non è incompatibile con quella generale prevista dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. pen., sez. III, 28.10.2009, n. 755, Ciaroni). Ha successivamente affermato anche che *gli enti territoriali sono legittimati a costituirsi parte civile nei processi per i reati che causano un danno ambientale, perché il bene ambientale, inteso come assetto qualificato del territorio, è oggetto di un loro diritto di personalità* (così Cass. pen., sez. III, 26.01.2011, n. 8091, Carnevale). Recentemente, poi, dopo aver ribadito che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta, ex art. 311 del D.L.vo n. 152/2006, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per il risarcimento del danno ambientale in sé considerato, quale lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, ha osservato come il VII comma dell'art. 313 del D.L.vo citato faccia comunque salvo *il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi* e come, pur in presenza di un ridimensionamento del ruolo degli enti locali, cui è stata espressamente attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (art. 309 D.L.vo citato) e di ricorrere in caso di inerzie od omissioni dello Stato (art. 310 D.L.vo citato), gli stessi possano agire *per il risarcimento di danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati di cui sono portatori, ad essi eventualmente arrecati* (così Cass. pen., sez. III, 17.01.2012, n. 19437, Fundarò e altri, che ha affermato la legittimazione del Comune a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni derivati dall'avvenuto interrimento rudimentale di polveri di ferro).


I danni individuati dal Tribunale come danni patrimoniali risarcibili nei confronti degli enti locali in esame (danni specificamente indicati sopra, per ciascun ente locale, allorchè si è proceduto a riassumere ed esaminare le statuizioni della



sentenza ad essi relative e che, dunque ci si limita ora a richiamare) rientrano, a ben vedere, proprio nella categoria di danni subiti come conseguenza della lesione di quegli *interessi locali specifici e differenziati*, rispetto al generale interesse dello Stato, cui fa riferimento la sentenza della Suprema Corte appena citata n. 19437/2012 e di cui i suddetti enti territoriali e l'ASL di Alessandria sono portatori.

Quanto, invece, ai danni di natura non patrimoniale sofferti dagli enti locali suddetti in conseguenza dei fatti delittuosi oggetto del presente procedimento, oggettivamente lesivi del diritto degli stessi alla loro identità funzionale, è opportuno richiamare (invero, la Difesa appellante dell'imputato Schmidheiny non muove, al riguardo, doglianze specifiche) le osservazioni svolte dalla Suprema Corte, secondo cui *non vi è dubbio che un disastro costituente reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta* (così Cass. civ., sez. III, 15.04.1998, n. 3807, in causa Comune di Castellavazzo/Montedison s.p.a.).

Le osservazioni suddette circa l'effettiva sussistenza, nella specie, di danni ambientali di natura patrimoniale risarcibili nei confronti degli enti locali, in quanto danni conseguenti alla lesione di *interessi locali specifici e differenziati*, rispetto al generale interesse dello Stato alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, non consente poi di ritenere la fondatezza delle doglianze difensive che attengono alla duplicazione ingiustificata di domande risarcitorie accolte dal primo Giudice. Al riguardo, si sottolinea anche come il Tribunale, nel riconoscere danni patrimoniali risarcibili in favore dell'ASL di Alessandria e degli enti territoriali in esame, abbia espressamente individuato tali danni, indicando la natura degli interventi concreti effettuati dagli enti, con riferimento alle loro rispettive competenze, che avevano comportato gli esborsi di denaro di cui gli enti chiedevano il risarcimento; allorchè ha quantificato i danni patrimoniali, anche solo parzialmente, concedendo provvisoriamente, il primo Giudice ha poi specificato che nelle somme riconosciute




non erano compresi i costi sopportati dall'ente sovraordinato per affrontare spese di ripristino del territorio di propria competenza istituzionale (ad esempio, allorchè ha riconosciuto al Comune di Casale Monferrato la provvisionale di euro 25.000.000,00, ha precisato di aver quantificato la stessa anche sulla base dei danni patrimoniali subiti dal Comune, danni non comprensivi di quelli azionati dalla Regione Piemonte con riferimento alle spese di bonifica del territorio di sua competenza e dalla Regione affrontate).

Rimanendo al tema dei danni risarcibili, non ha pregio l'argomentazione difensiva secondo cui i costi sostenuti dagli enti territoriali per la bonifica dei siti non concreterebbero un danno ingiusto, per essere stati i manufatti in amianto, all'epoca dei fatti, legittimamente commercializzati su larga scala nazionale. E' appena il caso di obiettare, al riguardo, come l'ingiustizia del danno conseguente alla commissione di un reato, da cui discende l'obbligo di risarcimento dello stesso, sia *in re ipsa*, scaturendo dal disposto di cui all'art. 185 c.p. (cfr., al riguardo, Cass. pen., sez. IV, 26.11.1969, n. 3127, Spinelli).

Ancora, non risponde al vero che la quantificazione dei danni effettuata ai fini della concessione delle provvisorie riconosciute dal Tribunale in favore della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato e dell'ASL di Alessandria non trovi fondamento nelle risultanze istruttorie.

A parte l'osservazione che, come si è detto, i danni subiti dagli enti locali suddetti (e da tutti gli altri enti locali in esame) hanno anche una componente di natura non patrimoniale, oggetto di considerazione da parte del primo Giudice nel momento in cui ha quantificato le somme riconosciute a titolo di provvisionale, occorre sottolineare come non sussista l'assoluta carenza probatoria denunciata dall'appellante in punto esistenza di costi sopportati dagli enti locali per gli interventi effettuati sul territorio (carenza probatoria che l'appellante fa discendere dal fatto che siano state considerate, a tale fine, soltanto delle testimonianze, cui non sono seguite verifiche di sorta). Da un lato, infatti, non si evince, dal tenore assai generico delle doglianze difensive al riguardo svolte, quali sarebbero state le



istanze difensive finalizzate ad accertare la fondatezza delle testimonianze assunte in dibattimento, respinte dal Tribunale; dall'altro, tali testimonianze (per la Regione Piemonte, quelle dell'assessore regionale Ugo Cavallera, del dirigente responsabile del settore Grandi Rischi Ambientali e Bonifiche Stefano Rigatelli e del direttore regionale della Sanità Vittorio De Micheli, assunte rispettivamente alle udienze del 10.05.2010 la prima e del 19.07.2010 le altre due; per il Comune di Casale Monferrato, quella del sindaco *pro tempore* Giorgio De Mezzi e quelle dei precedenti sindaci Riccardo Coppo e Paolo Mascarino, assunte, la prima, all'udienza 3.05.2010 e le altre due all'udienza 10.05.2010; per l'ASL di Alessandria, quella, assunta all'udienza 28.03.2011, di Angelo Mancini, responsabile del Centro Regionale Amianto e già responsabile del Reparto di Medicina del Lavoro dell'ASL di Casale Monferrato) risultano particolarmente precise e qualificate, in quanto provengono da soggetti informati sui fatti e personalmente coinvolti nella programmazione e nell'esecuzione delle attività di ripristino del territorio e di monitoraggio ambientale. Alle testimonianze suddette, va poi aggiunta la documentazione acquisita agli atti, ed in particolare: la memoria redatta dal dirigente del Settore Grandi Rischi Ambientali e Bonifiche della Regione Piemonte Stefano Rigatelli, dallo stesso prodotta all'udienza 16.03.2011, i documenti prodotti dal direttore regionale della Sanità Regione Piemonte De Micheli, la documentazione prodotta dall'ex sindaco di Casale Monferrato Riccardo Coppo all'udienza del 10.05.2010, la relazione 7.03.2011 in tema di bonifica del Comune di Casale Monferrato e la relazione riepilogativa al 14.03.2011 in tema di bonifiche dal polverino, prodotta dalla teste Piercarla Coggiola all'udienza del 28.03.2011. Trattasi di materiale probatorio corposo e non specificamente confutato dalle Difese, la cui esaustività, ai fini della quantificazione delle somme riconosciute dal Tribunale a titolo di provvisionali, delle quali l'appellante Schmidheiny invoca la revoca, non appare fondatamente discutibile.

Quanto alla richiesta di sospensione delle provvisionali riconosciute dal Tribunale in favore della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato e dell'ASL di Alessandria,



697



formulata dalla Difesa appellante (subordinatamente a quella di revoca delle provvisori liquidate), la stessa non appare accoglibile, non ravvisandosi, nella specie, i *gravi motivi* che costituiscono il presupposto per sospendere l'esecuzione della condanna sul punto, ex art. 600 III comma c.p.p.: i danni sino a questo momento subiti dagli enti locali suddetti e dagli stessi provati giustificano l'entità delle provvisori loro rispettivamente assegnate, mentre, come già è stato detto in precedenza, non risulta in alcun modo la possibilità di ritenere che l'appellante, per far fronte al pagamento delle somme suddette, si esporrebbe ad un pregiudizio ingiusto.

Quanto, infine, alla doglianza che attiene al criterio di responsabilità parziaria di cui al comma VII dell'art. 18 della legge n. 349/1986, richiamato dall'appellante Schmidheiny, si sottolinea come le argomentazioni difensive si fondino su una norma attualmente abrogata (l'art. 18 della legge n. 349/1986, che constava di nove commi, è stato abrogato dall'art. 318 del D.L.vo n. 152/2006, con la sola eccezione del comma V, che riconosce alle associazioni ambientaliste, la possibilità di intervenire nei giudizi per danno ambientale), entrata in vigore nel luglio 1986, allorchè le condotte delittuose attribuite all'imputato Schmidheiny, da cui i danni azionati dagli enti locali sono scaturiti, erano già cessate. In nessun caso, dunque, l'appellante Schmidheiny può invocare l'applicabilità di tale norma, con conseguente irrilevanza della tematica volta a stabilire se il criterio della responsabilità parziaria da essa introdotto avesse una valenza riservata ai rapporti interni fra i coobbligati o si estendesse anche nei confronti del danneggiato. Il generale principio di solidarietà desumibile dal disposto dell'art. 2055 c.c. applicabile nella specie comporta, evidentemente, l'irrilevanza dell'omessa individuazione della quota di danno ambientale reclamata dagli enti territoriali, addebitabile all'imputato Schmidheiny.




**8.1.11** *Le statuizioni civili di condanna dell'imputato Schmidheiny a favore di parti civili che hanno successivamente revocato la costituzione nei suoi confronti o di parti civili costitutesi solo nei confronti del coimputato de Cartier*

Con motivo di doglianza specifico, le Difese appellanti lamentano il fatto che il Tribunale abbia condannato l'imputato Schmidheiny al risarcimento del danno anche nei confronti di alcune persone fisiche costitutesi parti civili solo nei confronti dell'imputato de Cartier e di altre che, già prima della pronuncia della sentenza impugnata, avevano revocato la loro costituzione nei confronti dell'imputato.

Gli appellanti hanno elencato i nominativi delle parti civili suddette, illustrando le rispettive posizioni e chiedendo la revoca delle statuizioni ad esse riferibili.

Questa Corte, esaminando singolarmente la posizione di tutte le parti civili persone fisiche contemplate nel dispositivo della sentenza di primo grado, attraverso il controllo delle relative costituzioni e conclusioni, nonché delle schede di cui si è detto (redatte dai difensori delle parti civili su indicazioni del collegio), ha accertato la fondatezza delle suddette doglianze e ha pertanto provveduto ad escludere il diritto al risarcimento dei danni per i soggetti che, o già inizialmente non si erano costituiti parti civili nei confronti dell'imputato Schmidheiny (a mero titolo esemplificativo, si citano gli eredi di Torresini Olga, i quali avevano conferito procura speciale a costituirsi nei confronti di entrambi gli imputati all'avv. Poli, mentre la costituzione in giudizio di essi è avvenuta soltanto nei confronti dell'imputato de Cartier; Romano Antonina e Roccheri Antonino che si erano costituiti soltanto nei confronti dell'imputato de Cartier), oppure avevano successivamente revocato la loro costituzione nei confronti dello stesso in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Va segnalato, a questo punto, come, ai suddetti nominativi espunti, riferibili ai soggetti specificamente indicati negli atti d'appello, debbano aggiungersi quelli delle parti civili costituite




nei confronti dell'imputato Schmidheiny contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata, che hanno revocato la loro costituzione nei suoi confronti nel corso del giudizio di appello, la cui individuazione, pertanto, è avvenuta direttamente in udienza da parte della Corte.

**8.1.12** *L'insussistenza del rapporto processuale con Amindus Holding AG*

La Difesa del responsabile civile *Amindus Holding AG* rileva che il Tribunale ha riconosciuto ad Anatrini Primo, parte civile costituita in proprio al fine di vedersi risarcito il danno da perdita del congiunto Anatrini Velia, il diritto al risarcimento dei danni derivanti da reato da liquidarsi nella separata sede civile, condannando gli imputati e i responsabili civili, tra cui compare la società svizzera appellante, benché non vi sia stata la citazione del suddetto responsabile civile, e chiede la revoca della statuizione civile riguardante tale posizione, rilevando che, *come risulta dalla richiesta di citazione dei responsabili civili depositata dall'avv. Laura D'Amico in data 14.12.2009*, manca il titolo che legittima la condanna.

La Corte rileva che l'appellante sembra non essersi avveduto che il sig. Anatrini si è costituito in una duplice veste nel presente procedimento (*iure proprio* e *iure hereditatis*), depositando distinti atti di costituzione di parte civile e facendosi assistere nell'un caso (costituzione *iure proprio*) dall'avv. Oberdan Forlenza, nell'altro (costituzione *iure hereditatis*) dall'avv. Laura D'Amico, tant'è vero che, nel proporre impugnazione, confonde le distinte statuizioni civili pronunciate dal Tribunale a favore della parte civile appellata, facendo una sorta di *mix* fra il capo M-bis) e il capo Z). Ciò, tuttavia, non rende inintelligibile il profilo di doglianza devoluto, tenuto conto del preciso riferimento alla pagina della sentenza impugnata in cui si rinviene il secondo dei due capi, che, evidentemente, *Amindus Holding AG* ha inteso specificamente impugnare, deducendo precise doglianze in ordine all'insussistenza della propria legittimazione passiva correlata alla sua mancata citazione in veste di responsabile civile. Tali doglianze appaiono meritevoli di accoglimento, non



700

risultando dagli atti che Anatrini Primo, nell'esercizio dell'azione risarcitoria *iure proprio*, abbia citato anche *Amindus Holding AG* in veste di responsabile civile.

**8.1.13** *La nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione*

La Difesa appellante dell'imputato Schmidheiny ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'obbligo di motivazione sui seguenti punti che attengono alle statuizioni civili:

- difetto di giurisdizione del giudice penale italiano sulle azioni promosse dalle parti civili INPS, INAIL e da tutti gli enti pubblici territoriali (Regione Piemonte, Provincia di Torino, Provincia di Alessandria, Comuni di Casale Monferrato, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola e Ozzano Monferrato, ASL di Alessandria, Regione Emilia Romagna e Comune di Rubiera);

- individuazione dell'ulteriore danno patito dalle parti civili che hanno sottoscritto la transazione 10.06.1993, o dai loro congiunti;

- criteri seguiti per la quantificazione della provvisoria di euro 15.000.000,00 riconosciuta all'INAIL;

- non coincidenza della lista, presentata dall'INPS, dei soggetti destinatari dei benefici previdenziali con i nominativi delle parti lese; mancanza, per tutti i nominativi della lista INPS, dell'indicazione delle condizioni che avrebbero legittimato il riconoscimento dei benefici previdenziali e della prova dell'effettiva loro erogazione da parte dell'Ente; mancata indicazione, per i soggetti beneficiari, del periodo di esposizione rilevante e del collegamento dello stesso con il periodo di gestione riferibile a Stephan Schmidheiny;

- criteri seguiti per la quantificazione delle somme riconosciute a titolo di provvisoria in favore della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato e dell'ASL di Alessandria;




- criteri seguiti per la quantificazione delle somme riconosciute in favore delle parti civili organizzazioni sindacali;
- criteri seguiti per la liquidazione: dei danni in via equitativa, in misura di euro 100.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili WWF, Legambiente Onlus, A.I.E.A.; criteri seguiti per il riconoscimento delle provvisionali di euro 100.000,00 in favore dell'Associazione Familiari Vittime Amianto e di euro 70.000 in favore dell'Associazione Medicina Democratica;
- criteri seguiti per il riconoscimento e la quantificazione di provvisionali riconosciute in favore delle parti civili persone fisiche ex dipendenti Eternit o eredi o prossimi congiunti degli stessi;
- criteri seguiti per il riconoscimento e la quantificazione di provvisionali riconosciute in favore delle parti civili persone fisiche residenti nei Comuni di Casale Monferrato e di Cavagnolo, eredi e prossimi congiunti delle stesse.

Il motivo è infondato.

Come già è stato detto in precedenza (nelle parti dedicate alle eccezioni preliminari di nullità della pronuncia impugnata: capitolo II, par. 6.3.5) con espresso richiamo della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, le sentenze emesse all'esito del giudizio di primo grado sono nulle ex art. 125 c.p.p. soltanto se totalmente prive di motivazione, o con motivazione meramente apparente, fittizia o totalmente contraddittoria, sì da rendere incomprensibile il filo logico seguito dal giudice.

Nel caso di specie, l'obbligo di motivazione sui punti della decisione suddetti, specificamente individuati nei motivi di appello, non può ritenersi eluso, poiché il Tribunale, come si evince dalla narrativa sopra svolta, ha motivato, ancorchè talora succintamente, tutte le questioni che hanno formato oggetto delle statuizioni civili o che ne hanno costituito gli antecedenti logici, ivi comprese le eccezioni sollevate dalle parti, dando contezza dei ragionamenti svolti per addivenire alle conclusioni consacrate nel dispositivo. Del resto, gli appellanti hanno ampiamente confutato nel merito i percorsi logici, assolutamente



comprensibili e chiari, seguiti dal primo Giudice per addivenire alla decisione sulle questioni civili oggetto di impugnazione, in tal modo rivelando di averli ben individuati (ancorché non condivisi).


**8.1.14** *Le statuizioni relative alle spese processuali sostenute dalle parti civili*

Le Difese appellanti dell'imputato Schmidheiny e dei responsabili civili citati con riferimento alla sua posizione hanno chiesto, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale in relazione alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, con conseguente esclusione, da parte loro, dell'obbligo di rifondere tali spese o, in via subordinata, con compensazione o riduzione delle somme riconosciute dal primo Giudice.

Il presente motivo di doglianza è stato formulato, come si è detto, con riferimento all'invocata riforma delle statuizioni civili pronunciate nei confronti di tutte le parti civili costitutesi nel presente procedimento, parti civili che, fatta eccezione per quanto attiene all'INPS ed all'INAIL (con riferimento ai quali, stante la soccombenza, le statuizioni civili vanno revocate) e ad alcune persone fisiche (risultate esposte all'amianto in periodi non riferibili alla gestione dell'imputato Schmidheiny, o che avevano stipulato la transazione del 10.06.1993), non risultano sostanzialmente soccombenti all'esito di questo giudizio.

Invero, le spese processuali relative alle posizioni delle persone fisiche costitutesi parti civili che risultano soccombenti in appello sono state oggetto di liquidazione unitaria, da parte del Tribunale, nel senso che il primo Giudice ha proceduto alla liquidazione delle stesse non riferendosi a ciascuna persona fisica in favore della quale le spese erano liquidate, ma al legale che la rappresentava unitamente ad altre persone fisiche non soccombenti nel presente giudizio.

Va sin d'ora precisato che la complessità di tale situazione non consente di scorporare da ciascuna liquidazione avvenuta in primo grado, specificamente impugnata dagli appellanti (cfr. p.




611, 612 e 613 motivi di appello Schmidheiny), le posizioni dei singoli soccombenti da quelle di coloro le cui domande hanno invece trovato un sostanziale accoglimento in questa sede.

In ogni caso, stante la riforma della pronuncia impugnata in punto individuazione del danno risarcibile e criteri per la determinazione dello stesso, e la conseguente incidenza di tale riforma sulla valutazione della soccombenza processuale, anche con riferimento alle posizioni degli enti e delle associazioni, si ritiene opportuno trattare la tematica relativa alle spese processuali liquidate dal primo Giudice unitamente a quella che attiene alla rifusione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e, pertanto, si rinvia al prosieguo il motivo di doglianza in esame.

### **8.2 I motivi di doglianza formulati dalle parti civili**

La decisione dei motivi di doglianza devoluti dalle parti civili - siano esse riconducibili alla categoria generale *enti* o a quella *persone fisiche* - trova il suo necessario presupposto nelle determinazioni assunte da questa Corte in ordine agli addebiti contestati, i cui confini sono stati già puntualmente delineati in altra sezione della motivazione della sentenza, nonché in quelle, logica conseguenza delle prime, relative all'individuazione, da un lato, dei danni derivanti da reato in questa sede risarcibili, dall'altro, dei criteri attraverso i quali selezionare le categorie di soggetti aventi diritto al risarcimento del danno nel presente procedimento. Al fine di evitare inutili ripetizioni e ridondanze, si rinvia, pertanto, alle considerazioni svolte con riferimento a questi temi contenute nel paragrafo precedente (par. 8.1 *I motivi di doglianza formulati dagli imputati e dai responsabili civili*), mentre, allo scopo di rendere inequivocabile la decisione avente ad oggetto le posizioni delle parti civili appellanti, appare opportuno richiamare brevemente, di volta in volta, i principi cui questa Corte si è ispirata nell'assumere le proprie determinazioni, fermo restando che, per quanto attiene alle domande civili rivolte unicamente nei confronti di Louis de Cartier e di *Etex Group SA* - ivi comprese le doglianze di natura processuale aventi ad oggetto la decisione del Tribunale relativa




alla nullità delle notifiche del decreto di citazione alla società belga -, la morte dell'imputato nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado ha avuto l'effetto, non solo di travolgere tutte le statuizioni della sentenza impugnata che lo riguardavano (e che, di conseguenza, coinvolgevano il responsabile civile condannato in solido con lui), ma anche di esimere il giudice dell'appello dall'entrare nel merito delle stesse.

### **8.2.1** *L'appello dell'INPS*

Il Tribunale ha ritenuto che gli imputati de Cartier e Schmidheiny dovessero essere chiamati a rispondere in solido (sotto il profilo della responsabilità aquiliana invocato dall'INPS) delle conseguenze risarcitorie innestate dal legislatore (art. 13 VII comma della legge 257/92) sul danno da loro direttamente e volutamente cagionato, devolvendone la quantificazione alla separata sede civile, *non essendo stato consentito alla parte civile, per ragioni di economia processuale, di esplicitare specificamente le modalità di conteggio utilizzate in relazione a ciascuna categoria di lavoratori (depositate in fald. 37/2), con conseguente impossibilità, per le difese degli imputati, di avanzare le relative controdeduzioni e, per il Tribunale, di operare una valutazione, se pure ai limitati fini della condanna provvisoria.*

Come già anticipato nella sezione dedicata allo *Svolgimento del processo*, la Difesa della parte civile ha impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo di riconoscere, in favore dell'INPS, la pienezza del diritto risarcitorio per le prestazioni previdenziali erogate ai sensi dell'art. 13 VII e VIII comma della legge n. 257/92, nonché di riformare le statuizioni del Tribunale in punto prescrizione dei reati contestati e ascritti con riferimento, quanto al capo a), al periodo precedente al 13 agosto 1999 e, quanto al capo b), relativamente ai fatti commessi in Rubiera e Napoli - Bagnoli. L'appellante ha, altresì, richiesto di pronunciare sentenza provvisoriamente esecutiva e di dichiarare gli imputati tenuti, in via solidale, a risarcire il danno patrimoniale subito dall'ente, così come quantificato nella nota depositata il 29.03.2010 nella misura di euro 23.293.779,04, ovvero, in subordine, di pronunciare condanna generica, con concessione



di esecutiva provvisoria liquidata anche in via equitativa, rimettendo le parti, per la quantificazione dell'integrale risarcimento del danno, avanti al giudice civile.

Tali doglianze appaiono superate dalle determinazioni assunte da questa Corte, in ordine alle domande formulate dalla parte civile INPS (cfr. par. 8.1.7 intitolato *Le parti civili INAIL e INPS*, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato). A tale proposito, va sottolineato, anche in questa sede, che l'Istituto si è costituito nel presente procedimento unicamente per ripetere quanto riconosciuto e corrisposto ai lavoratori a titolo di maggiorazioni previdenziali e che il mancato ingresso, nel presente procedimento dell'accertamento, da un lato, dei casi individuali di esposizione all'amianto, dall'altro, dell'osservanza, da parte dei beneficiari, delle disposizioni procedurali previste a pena di decadenza per l'ammissione ai benefici, si riverbera negativamente sulla prova della realizzazione dei presupposti necessari per la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 13 VII e VIII comma della legge 257/92, sulla cui base potrebbe fondarsi l'esercizio di un'azione risarcitoria esperibile dall'istituto previdenziale in ambito penale. Per questi motivi, assorbenti rispetto alle doglianze devolute con l'atto di appello presentato nel suo interesse, le domande risarcitorie formulate dall'INPS, come già detto, devono essere rigettate.

### **8.2.2** *Gli appelli degli enti locali*

Come indicato in premessa, non possono in questa sede essere prese in considerazione le domande civili formulate unicamente nei confronti dell'imputato de Cartier (ed eventualmente del responsabile civile *Etex Group SA*), la cui morte ha determinato la caducazione delle statuizioni del Tribunale ad esse relative, riverberandosi altresì sulle doglianze devolute con gli atti di impugnazione. Pertanto, anche con riferimento agli enti locali, la disamina dei motivi di gravame delle parti civili deve essere circoscritta alle domande civili e alle statuizioni del Tribunale che interessano l'imputato Schmidheiny, il quale è stato in primo grado condannato al risarcimento dei danni a favore delle parti civili Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Provincia di



Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Reggio Emilia, Comuni di Casale Monferrato, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola, Ozzano Monferrato e Rubiera, nonché ASL di Alessandria, con assegnazione di provvisionali a favore della Regione Piemonte (euro 20.000.000,00), del Comune di Casale Monferrato (euro 25.000.000,00) e dell'ASL di Alessandria (euro 5.000.000,00).

Occorre, inoltre, far riferimento alle determinazioni assunte da questa Corte in relazione ai motivi di doglianza devoluti da imputati e responsabili civili, che hanno impugnato le statuizioni del primo Giudice relative al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore degli enti locali, con assegnazione di provvisionali ad alcuni di essi (cfr. par. 8.1.10 intitolato *Gli enti locali*, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato).

La Difesa del Comune di Casale Monferrato ha devoluto doglianze, chiedendo unicamente l'incremento della somma liquidata a titolo di provvisoria (da euro 25.000.000,00 a euro 30.934.446,37), per adeguarla all'importo delle spese già sostenute per le opere di bonifica, di cui, nel corso del procedimento di primo grado, è stata fornita esaustiva prova.

La Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento: appare ragionevole, infatti, aumentare l'importo della somma assegnata ex art. 539 c.p.p. fino alla concorrenza della cifra corrispondente ai costi effettivamente sostenuti e provati dall'ente territoriale, impegnato da decenni nell'immane opera, finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, di decontaminazione dall'amianto dei siti inquinati dall'attività dello stabilimento Eternit insediato nel territorio comunale.

Ulteriori doglianze aventi ad oggetto il *quantum* sono state devolute con gli atti di gravame presentati nell'interesse dei Comuni della cosiddetta *area critica* di Casale Monferrato (Morano sul Po, Coniolo, Balzola, Mirabello Monferrato, Ozzano Monferrato, Pontestura e Villanova Monferrato), in quanto il primo Giudice, pur avendo riconosciuto a tali enti territoriali il diritto al risarcimento, non ha proceduto a liquidare i danni in sentenza, né ad assegnare la provvisoria richiesta in via




707

subordinata. Gli appellanti censurano il percorso logico-argomentativo del Tribunale, che si è limitato a disporre condanna generica, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la loro definitiva liquidazione, ancorché avesse a disposizione, da un lato, la documentazione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'inquinamento ambientale e la bonifica dei siti (danni patrimoniali) e, dall'altro, elementi per una liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale. Gli appellanti chiedono, pertanto, in principalità, la condanna degli imputati alla somma indicata a titolo di risarcimento del danno, ovvero, in subordine, l'assegnazione di provvisionale, con sottoposizione della sospensione condizionale della pena eventualmente concessa alla condizione del pagamento della provvisionale medesima.

Questa Corte ritiene che la documentazione delle spese sinora sostenute per la bonifica dei siti compresi nell'*area critica* consenta di pervenire, quantomeno, all'individuazione di una somma da assegnare a titolo di provvisionale, allo scopo di garantire uniformità di trattamento con le analoghe statuizioni relative al Comune di Casale Monferrato: infatti, anche nel caso di tali Comuni, il cui territorio è limitrofo alla zona in cui era collocato l'insediamento produttivo Eternit, è apprezzabile lo sforzo che da decenni impegna gli stessi nell'attuazione dei piani di bonifica a salvaguardia della pubblica incolumità. Di conseguenza, possono essere liquidate a titolo di provvisionale - in misura proporzionale all'entità delle somme documentate nelle domande formulate dalle parti civili nei rispettivi atti di appello - le somme di euro 250.000,00, a favore dei Comuni di Balzola, Ozzano Monferrato e Coniolo, di euro 200.000,00, a favore dei Comuni di Pontestura e Morano sul Po e di euro 150.000,00, a favore dei Comuni di Mirabello Monferrato e Villanova Monferrato.

Quanto alle specifiche doglianze devolute dai Comuni dell'*area critica* assistiti dall'avv. Gatti, aventi ad oggetto la richiesta di liquidazione delle spese legali sostenute in primo grado in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal primo Giudice, trattasi di motivo di appello che, come già anticipato in altra sezione della presente sentenza, accomuna numerose parti civili



e, intrecciandosi con le determinazioni assunte in relazione alle spese di continuata assistenza nel secondo grado di giudizio, verrà trattato in seguito nel paragrafo dedicato a tale argomento (par. 8.2.12 intitolato *Le spese processuali di I e II grado relative alle azioni civili*).

Per quanto concerne le doglianze contenute nell'atto di appello presentato nell'interesse del Comune di Rubiera, valgono le considerazioni svolte in altra sezione della presente sentenza con riferimento alla tematica della prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 434 cpv. c.p.: invero, secondo quanto ritenuto da questa Corte, i termini prescrizionali del reato di disastro innominato non sono ancora iniziati a decorrere, per cui l'appello in esame merita accoglimento, limitatamente alla posizione dell'imputato Schmidheiny, il quale deve essere dichiarato tenuto e condannato al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo b) a favore della parte civile Comune di Rubiera, da liquidarsi, come richiesto dall'appellante, avanti al giudice civile. Peraltro, sussistono i presupposti per l'assegnazione, a titolo di provvisionale, della somma di euro 2.000.000,00, liquidata in via equitativa, avuto riguardo alle indicazioni della parte civile, che ne ha stimato l'importo in misura ragionevole, con riferimento all'attuale livello d'inquinamento dipendente dall'attività produttiva. Questa, anche nel periodo di *effettiva gestione* dello stabilimento da parte dell'imputato, ha fornito un notevole contributo causale alla perpetuazione del disastro in corso, così come si desume dalle testimonianze e dai risultati delle consulenze aventi ad oggetto le condizioni di lavoro negli insediamenti produttivi Eternit e, in particolare, in quello di Rubiera, nonché di quelle epidemiologiche, che hanno registrato un numero significativo di casi in eccesso rispetto agli attesi nel periodo oggetto di studio (cfr. la parte motiva della sentenza impugnata relativa al rischio amianto correlato alla produzione negli stabilimenti Eternit, con particolare riferimento ai paragrafi dedicati allo stabilimento di Rubiera, alla contaminazione degli ambienti esterni agli stabilimenti Eternit e agli *studi di coorte e di caso controllo* specificamente riguardanti il sito emiliano - p. 248 e ss. -, nonché le considerazioni dedicate a tali argomenti, che sono stati



approfonditi in altra sezione della presente sentenza e sintetizzati nelle *Considerazioni conclusive*: par. 7.5.4).

Analoga decisione deve assumersi in relazione all'appello incidentale a seguito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, presentato nell'interesse della Provincia di Reggio Emilia con richiesta di dichiarare non prescritto il reato di cui all'art. 434 c.p. per i fatti di Rubiera e, conseguentemente, condannare gli imputati al risarcimento dei danni, come è richiesto nell'atto di costituzione di parte civile. Tale appello risulta, infatti, meritevole di accoglimento, in quanto, come si è detto, non appaiono condivisibili le argomentazioni del Tribunale, che ha ritenuto prescritto il reato di cui al capo b) con riferimento al sito emiliano. Pertanto, l'imputato Schmidheiny deve essere dichiarato tenuto e condannato al risarcimento dei danni derivanti dal reato *de quo* a favore della parte civile Provincia di Reggio Emilia, da liquidarsi avanti al giudice civile.

La Regione Emilia Romagna, con l'atto di costituzione di parte civile nei confronti di entrambi gli imputati per i reati di cui ai capi a) e b), aveva chiesto il risarcimento del danno ambientale derivante dalle emissioni di amianto (in particolare, in aree pubbliche e luoghi diversi da quelli di lavoro), di quello derivante dalla compromissione del corretto e ordinato esercizio delle funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente e dai costi sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale per la diagnosi e la terapia di patologie causalmente riconducibili all'esposizione all'amianto in connessione con l'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Rubiera, nonché del danno morale derivante dal perturbamento psicologico risentito dai cittadini rappresentati dall'ente Regione, con specifico riferimento alle conseguenze nocive per la salute e al danno all'immagine. Nell'atto di appello presentato nell'interesse dell'ente territoriale, la Difesa lamenta, in relazione alle statuizioni pronunciate dal Tribunale in suo favore (riconoscimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo a, limitatamente ai fatti commessi dal 13.08.1999), la mancata assegnazione della provvisoria richiesta nella somma di euro 510.000,00 (di cui euro 160.000,00 per i danni sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale per la diagnosi e la terapia di patologie causalmente riconducibili




710

all'esposizione all'amianto in connessione con l'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Rubiera; euro 250.000,00 per il turbamento psicologico dei cittadini rappresentati dall'Ente Regione con specifico riferimento alle conseguenze nocive per la salute; euro 100.000,00 per la lesione dell'immagine dell'Ente Regione), ovvero, in subordine, della liquidazione, per tale titolo, della diversa somma ritenuta di giustizia.

Fermo restando che questa Corte ha ritenuto il reato di cui all'art. 437 c.p. prescritto e che, pertanto, sotto questo profilo, l'appellante risulta soccombente, tuttavia, le rivendicazioni della Regione Emilia Romagna possono trovare accoglimento, avuto riguardo al fatto che, così come rilevato dalla Difesa in sede di discussione nel giudizio di secondo grado, la parte civile può giovare dell'appello formulato dal P.M. in tema di mancata decorrenza dei termini prescrizionali con riferimento al reato di disastro innominato commesso nel sito di Rubiera. Infatti, in virtù del principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui *il giudice di appello che, su gravame del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria* (Cass. pen, sez. II, 8.05.2009, Breda), pur non avendo la parte civile espressamente impugnato le statuizioni del Tribunale in punto prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p., l'accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero determina la reviviscenza delle richieste formulate all'esito del giudizio di primo grado, con specifico riferimento ai danni derivanti dal reato di *disastro ambientale*. Tali richieste sono state testualmente riportate nelle conclusioni scritte depositate dalla Difesa della Regione Emilia Romagna, rinviando (anche per quanto attiene ai relativi allegati) a quelle depositate nel precedente grado di giudizio. Va, peraltro, ribadito che le domande avanzate dalla parte civile, tenuto conto della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo a), meritano accoglimento con esclusivo riferimento ai danni derivanti dal reato di cui al capo b).


Come meglio illustrato in modo approfondito in altra sezione della presente sentenza (par. 8.1, con particolare riferimento al



punto 8.1.10), questa Corte ritiene che, con riferimento a tali danni, di natura patrimoniale e non, spetti all'ente territoriale il risarcimento del danno ambientale derivante dalle emissioni di amianto, come sopra specificate, del danno derivante dalla compromissione del corretto e ordinato esercizio delle funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente, del danno per il turbamento psicologico dei cittadini rappresentati dall'ente Regione, con specifico riferimento alle conseguenze nocive per la salute, nonché del danno per la lesione all'immagine della Regione, danni che risultano comprovati dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale, aventi ad oggetto le vicende del sito emiliano, per la cui liquidazione definitiva, le parti debbono essere rimesse avanti al giudice civile. In questa sede, appare equo liquidare, a titolo di provvisionale, la somma di euro 350.000,00, avuto riguardo alle indicazioni dell'appellante, in relazione alle voci di danno sopra menzionate, che possono ritenersi provate: tale somma appare, infatti, congrua in relazione alle caratteristiche della vicenda in esame, tenuto conto, in particolare, dell'elevato grado di offensività delle condotte, del significativo arco temporale in cui le stesse si sono esplicate, della straordinaria diffusività e gravità delle patologie che, nel territorio di competenza della Regione, si sono manifestate in eccesso rispetto ai casi attesi in popolazioni non esposte all'*agente patogeno* amianto e della risonanza della vicenda con ripercussioni negative sull'immagine dell'ente. Pertanto, l'imputato Schmidheiny va dichiarato tenuto e condannato al pagamento della provvisionale di euro 350.000,00 a favore della Regione Emilia Romagna per i danni come sopra individuati, derivanti dal reato a lui ascritto di disastro innominato, commesso in Rubiera dal 27.06.1980.

### **8.2.3** *Gli appelli delle organizzazioni sindacali e delle associazioni*

Prima di procedere alla disamina delle doglianze devolute dalle organizzazioni sindacali A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B., CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, nonché dall'Associazione Medicina Democratica, appare opportuno richiamare integralmente le considerazioni svolte e le




712

determinazioni assunte da questa Corte in altra sezione della presente sentenza (cfr. par. 8.1 intitolato *Motivi di doglianza sulle statuizioni civili formulati dagli imputati e dai responsabili civili*) e, in particolare, nei paragrafi specificamente dedicati a *Le organizzazioni sindacali* (par. 8.1.8) e *Le associazioni* (par. 8.1.9), alla cui lettura si rinvia.

Le doglianze devolute con l'atto di appello presentato nell'interesse di Associazione Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (A.L.L.C.A.) Nazionale, organizzazione sindacale aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.), hanno ad oggetto unicamente l'insufficiente liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile rispetto all'importo di cui alla nota spese depositata in primo grado (pari a euro 190.470,45): esse verranno trattate nel paragrafo dedicato a tale argomento, in cui si espliciteranno i criteri elaborati dalla Corte di Appello per la determinazione delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili nel primo grado di giudizio, nonché per quella delle spese di continuata assistenza in appello.

Allo stesso modo si procederà con riferimento ai motivi di gravame - aventi il medesimo oggetto - formulati negli atti di appello presentati nell'interesse di CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, mentre appare opportuno anticipare qui la decisione sulla richiesta di condanna degli imputati al rimborso delle spese di consulenza documentale, sostenute dalle predette parti civili assistite dall'avv. Laura D'Amico, in relazione all'attività svolta dalla dott.ssa Degiovanni e dal dott. Bottazzi (consulenti tecnici di parte, esaminati nel corso del dibattimento), richiesta già avanzata in primo grado, in ordine alla quale si assume che il Tribunale non abbia immotivatamente liquidato alcuna somma. A questo proposito la difesa, sia nell'atto di appello (cfr. appello n. 111 in faldone 160 appelli), che nelle proprie conclusioni depositate nel corso della discussione in secondo grado, ha fatto riferimento alle spese di consulenza *così come dettagliate in sede di conclusioni scritte depositate all'udienza del 17.07.2011*, senza allegare le parcelle, che sono state semplicemente richiamate attraverso l'indicazione della presunta data di deposito. Questa Corte, facendosi carico



di acquisire la documentazione da cui dovrebbero risultare gli importi (allo stato non noti) delle spese sostenute per tali consulenze, si è trovata nell'impossibilità di reperirla, a causa dell'erroneo riferimento cronologico fornito dallo stesso appellante: non risulta, infatti, che il 17.07.2011 il Tribunale abbia tenuto udienza nel presente procedimento. Pertanto, considerata la mole di documentazione depositata dalle parti, anche durante le numerosissime udienze celebratesi nella fase della discussione avanti al primo Giudice, e in assenza di un preciso riferimento temporale che consenta di orientare - quantomeno con una certa approssimazione - la ricerca dei documenti su cui si fonda la domanda, essa non può che essere rigettata, non essendo stato adeguatamente assolto, da chi vi aveva interesse, non solo l'onere della prova, ma anche quello di una corretta allegazione.

Ciò detto, entrando nel merito delle doglianze devolute nell'interesse di CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, concernenti l'esiguità del risarcimento dei danni liquidati in via definitiva dal Tribunale in euro 100.000,00, si rileva che l'entità della somma, al cui pagamento Stephan Schmidheiny è stato condannato, in solido con i responsabili civili *Anova Holding AG*, *Becon AG* e *Amindus Holding AG*, a favore di ciascuna organizzazione sindacale, appare congrua, avuto riguardo alle determinazioni di questa Corte in ordine alla natura del danno che può essere riconosciuto, nel presente procedimento, alle organizzazioni sindacali costitutesi parte civile. Valgano in proposito, come si è detto in premessa, le considerazioni svolte in altra sezione della presente motivazione (qui da intendersi integralmente richiamate), laddove, una volta stabilito quale sia il danno derivante dalle condotte dolose contestate risarcibile a favore di tali organismi, si evidenzia come proprio tale natura ne giustifichi la determinazione in via equitativa e come la somma stabilita dal Tribunale appaia adeguata, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche del pregiudizio patito da ciascun sindacato in conseguenza dei fatti. Pertanto, tenuto conto che la posizione di CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria è del tutto assimilabile a quella delle altre organizzazioni sindacali non appellanti, risulta



giustificato riservare loro lo stesso trattamento economico, così come ritenuto dal primo Giudice (cfr. capi A, B e C del dispositivo della sentenza impugnata).

Per le suesposte ragioni, gli appelli in esame devono essere respinti, dovendo trovare conferma le statuizioni del Tribunale che attengono alla quantificazione del danno dalle organizzazioni sindacali appellanti subito.

Con l'atto di appello presentato nell'interesse dell'Associazione Medicina Democratica - Movimento per la salute - Onlus, sono state impugnate le statuizioni del Tribunale, che ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. [evidente frutto di un refuso è l'indicazione nell'atto di appello dell'art. 343 c.p., n.d.e], commesso a Napoli-Bagnoli e Rubiera, nonché quella del reato di cui all'art. 437 c.p., in relazione alle malattie-infortuni insorte e/o diagnosticate prima del 13.08.1999: a parere dell'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il termine prescrizionale non sarebbe decorso né per il reato di cui al capo a), né per quello di cui al capo b), con la conseguenza che, nella liquidazione del danno, dovrebbe tenersi conto che la pretesa azionata è più estesa di quella riconosciuta dal Tribunale, il che si riverbera, necessariamente, sulla somma da liquidarsi in misura maggiore rispetto a quella di euro 70.000,00 individuata dal primo Giudice.

In relazione alle doglianze devolute dall'appellante Associazione Medicina Democratica, appare sufficiente il richiamo a tutte le considerazioni svolte, nonché alle determinazioni assunte in altra sezione della presente sentenza con riferimento al tema della prescrizione: questa Corte ha, infatti, dichiarato prescritto il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (capo a) in data antecedente alla sentenza di primo grado, mentre ha ritenuto che non siano ancora iniziati a decorrere i termini prescrizionali del reato di disastro innominato (capo b). L'appello merita, pertanto, accoglimento solo per quanto attiene alle doglianze aventi ad oggetto la dichiarazione di prescrizione dell'art. 434 c.p., mentre l'appellante risulta soccombente per quanto concerne l'azione risarcitoria esercitata in relazione al reato di cui all'art. 437 c.p., prescrittosi in epoca



anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, può dirsi, senza tema di smentita, che vittoria e soccombenza si compensino sotto il profilo della quantificazione del danno, sicché non ricorrono i presupposti per una diversa stima (né *in melius*, né *in peius*) della somma definitivamente liquidata dal primo Giudice a titolo di risarcimento del danno che, come già ritenuto (cfr. il già citato paragrafo dedicato alle associazioni), appare congrua, avuto riguardo all'attività concretamente svolta dall'associazione, che persegue lo scopo di promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita, di promuovere e tutelare i beni ambientali e la salubrità dell'ambiente, di promuovere la prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate.


#### **8.2.4** *Gli appelli delle persone fisiche*

Come già anticipato in altra sezione della motivazione della presente sentenza, la Corte di Appello si è fatta carico di vagliare ad uno ad uno i motivi di doglianza devoluti dalle parti civili *persone fisiche* e ha proceduto ad analizzare le singole posizioni alla luce dei criteri assunti a fondamento della decisione in ordine alle domande civili, tenendo in debito conto anche quanto emerge dai prospetti sintetici aggiornati (cd. *schede*) predisposti dai patroni di parte civile, nonché le ragioni delle controparti (imputati e responsabili civili), a loro volta appellanti, le cui impugnazioni hanno trovato in parte accoglimento (ad esempio, in tema di efficacia della transazione del 1993 o di prescrizione del reato di cui all'art. 437 c.p.). Tale capillare analisi ha permesso di individuare i soggetti contemplati nel dispositivo della presente sentenza, ai quali è stato possibile riconoscere il diritto al risarcimento del danno ed assegnare una somma a titolo di provvisionale, la cui entità, come si è detto in precedenza, corrisponde ad una somma base, che, nel caso in cui vi sia interesse, potrà eventualmente essere *personalizzata* rivolgendosi al giudice civile, avanti al quale le parti sono state rimesse per la liquidazione definitiva del danno sofferto in




conseguenza del reato di cui al capo b), danno che questa Corte ha ritenuto debba identificarsi in quello *subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita con riferimento ai quali risulti provata l'avvenuta esposizione professionale o ambientale, rispettivamente negli stabilimenti e nei siti indicati in epigrafe* (par. 8.1.1).

In questa sede, appare opportuno ricordare come la selezione operata dalla Corte di Appello abbia riguardato, in primo luogo, le posizioni di tutte le parti civili, sulle quali (avendo esse esercitato o mantenuto l'azione risarcitoria nei confronti del solo Louis de Cartier e del responsabile civile *Etex Group SA*) si è riverberata negativamente la dichiarazione di estinzione del reato ex art. 150 c.p. per morte dell'imputato nelle more del giudizio di secondo grado. In secondo luogo, sono state eliminate tutte le statuizioni della sentenza impugnata riguardanti le parti civili che hanno rinunciato, in precedenza o nelle more della celebrazione del giudizio di appello, all'azione promossa nei confronti di Stephan Schmidheiny, con revoca della costituzione nei suoi confronti e conseguente caducazione della condanna, in solido con l'imputato, dei responsabili civili *Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG*. Analogamente, non sono state prese in considerazione le doglianze devolute da quelle parti civili (non contemplate dal primo Giudice nel dispositivo della sentenza gravata) che hanno dichiarato di aver rinunciato alle proprie pretese successivamente all'interposizione dell'appello. Il terzo criterio di selezione utilizzato per vagliare le domande avanzate dalle persone fisiche costitutesi parti civili è costituito dalla sottoscrizione (in proprio o in qualità di eredi) della transazione del 1993, cui questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha riconosciuto effetto preclusivo nei confronti di ulteriori azioni civili di natura risarcitoria *verso la controparte e verso tutti gli altri soggetti potenzialmente obbligati nei confronti delle persone offese per il titolo indicato*, in quanto l'accordo transattivo *de quo*, da un lato, ha un contenuto esaustivo, contemplando il danno in tutte le sue componenti, anche future, e prevede espressamente un'espressa rinuncia a fare valere eventuali ulteriori pretese risarcitorie; dall'altro, non



risulta affetto da nullità di sorta (cfr. quanto *supra* specificamente indicato in merito alla transazione del 10.06.1993: par. 8.1.6). Il quarto e ultimo filtro che appare opportuno menzionare espressamente in questa sede, prima di rinviare, per evidenti ragioni di sintesi, al già citato paragrafo dedicato a *I motivi di doglianza formulati dagli imputati e dai responsabili civili* e, in particolare al punto intitolato *Il danno risarcibile alle persone fisiche ed i criteri di liquidazione dello stesso*, è il riferimento temporale. Questa Corte ha, infatti, ritenuto rilevante, ai fini dell'accoglimento delle domande risarcitorie, il *periodo di esposizione*, che deve essere necessariamente circoscritto alle esposizioni all'amianto iniziate, quantomeno, in concomitanza con l'assunzione dell'*effettiva gestione* degli stabilimenti Eternit da parte dell'imputato Schmidheiny, al quale, come si è detto, con riferimento agli stabilimenti ed ai siti di Cavagnolo, Casale Monferrato e Bagnoli, non possono essere attribuite esposizioni ambientali e/o professionali precedenti al giugno 1976, che non si siano protratte dopo tale data, mentre, con riferimento allo stabilimento ed al sito di Rubiera, non possono essergli attribuite esposizioni ambientali e/o professionali precedenti al 27.06.1980, che non si siano protratte dopo tale data; non possono, infine, essergli attribuite esposizioni professionali e/o ambientali dei soggetti che abbiano cessato di essere esposti prima del giugno 1976, perché deceduti o trasferitisi altrove in precedenza. Ne consegue che non sono state accolte le domande risarcitorie formulate dalle parti civili, la cui documentata storia personale di esposizione non rientrasse, sotto il profilo cronologico, nei parametri temporali sopra indicati.

Ciò premesso, è possibile procedere ora alla disamina dei motivi di gravame delle parti civili, raggruppandoli, per chiarezza espositiva, in base alle tematiche già individuate nel capitolo della presente sentenza dedicato allo *Svolgimento del processo*, e indicare le determinazioni assunte in merito da questa Corte, avuto riguardo a quanto stabilito nel già citato paragrafo avente ad oggetto il danno risarcibile ed i criteri di liquidazione dello stesso (par. 8.1.1), che rappresentano i capisaldi della decisione




in ordine alle azioni civili esercitate dalle persone fisiche nel presente procedimento.

**8.2.5** *Gli appelli delle persone fisiche con riferimento alle quali è stata dichiarata la prescrizione del reato*

Le doglianze devolute dalle parti civili pregiudicate dalle determinazioni in tema di prescrizione dei reati assunte dal Tribunale (pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per essere i reati estinti ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p., sia con riferimento al reato di cui al capo a, limitatamente ai fatti commessi fino al 13.08.1999, sia con riferimento al reato di cui al capo b, limitatamente ai fatti commessi in Rubiera e Napoli – Bagnoli) possono trovare accoglimento unicamente in relazione al reato di disastro innominato doloso, in quanto la Corte di Appello, per i motivi sopra ampiamente esposti (qui da intendersi integralmente richiamati), ha ritenuto il reato di rimozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Con riferimento al reato di cui all'art. 434 cpv c.p., giova in questa sede ricordare brevemente che - come si è detto in precedenza - l'evento del reato, nel caso oggetto del presente procedimento, è composito (comprendendo sia il *disastro interno* agli stabilimenti, sia il *disastro esterno* o ambientale) e che i termini prescrizionali del reato *de quo* non sono ancora iniziati a decorrere, poiché l'eccezionale fenomeno epidemico verificatosi a Casale Monferrato, Cavagnolo, Napoli-Bagnoli e Rubiera, da un lato, è tuttora in atto (le indagini epidemiologiche, come già indicato, consentono di prevedere che il picco di incidenza delle patologie asbesto-correlate, per i soggetti, lavoratori e cittadini, esposti all'amianto negli anni '70 ed '80 deve ancora verificarsi e si potrà constatare negli anni futuri), dall'altro, non rientra tra gli effetti del disastro, ma è un elemento che, costituendo proprio la manifestazione del pericolo, è inscindibile dall'evento del reato che concorre ad integrare, il quale, pertanto, non può considerarsi a tutt'oggi consumato. Di conseguenza, i motivi di gravame devoluti dalle parti civili persone fisiche con riferimento alla prescrizione del reato di cui al capo b) sono stati ritenuti




meritevoli di accoglimento, fermo restando che, come indicato in premessa, la condizione perché le domande risarcitorie possano effettivamente accolte, è che la posizione del singolo (costituitosi parte civile in proprio o in qualità di erede di persona offesa) superi positivamente il vaglio dei plurimi criteri sopra indicati (per esempio, non aver sottoscritto la transazione del '93) e risponda a tutti i parametri individuati da questa Corte per il riconoscimento del diritto al risarcimento del *danno da esposizione*.

**8.2.6** *Gli appelli delle persone fisiche che lamentano il mancato riconoscimento del danno oggettivo da esposizione e di quelle che lamentano la mancata liquidazione del danno ambientale*

Il secondo profilo di doglianza evidenziato negli appelli delle parti civili attiene al cosiddetto *danno da esposizione*. Come già evidenziato, gli appellanti che hanno affrontato la tematica in esame impugnando le statuizioni del Tribunale (il primo Giudice ha ritenuto, infatti, di contenere il risarcimento riconosciuto entro i confini del *metus*, coincidente con la sofferenza subita da coloro che, essendo stati esposti all'amianto, vivono nella continua paura di poter contrarre gravissime ed insidiose patologie asbesto-correlate a lunga o lunghissima *latenza*), sostengono che acquista e mantiene autonoma rilevanza, anche sotto il profilo risarcitorio, il danno oggettivo da esposizione al rischio indotto dall'inalazione da fibre di amianto, sia nell'ambiente lavorativo, che di vita quotidiana, consistente nel maggiore rischio, per le popolazioni esposte, di contrarre patologie ascrivibili all'amianto o di subire aggravamenti delle stesse derivanti dall'esposizione. Collegati alla tematica del *danno da esposizione* (in relazione al quale, è stato chiesto, come dianzi indicato, il ristoro di entrambe le componenti e non solo di quella attinente al *metus*) sono i motivi devoluti dagli ex dipendenti, che hanno subito, oltre all'esposizione professionale, anche quella ambientale esterna, che il Tribunale ha ritenuto, invece, *assorbita* nella prima, ritenendola prevalente.

La decisione in ordine alle doglianze in esame non può, ovviamente, prescindere da quanto statuito in ordine al danno



720


da questa Corte, che ha ritenuto di poter individuare nel *danno da esposizione* all'amianto l'unica tipologia di danno che risulta immediatamente risarcibile quale conseguenza diretta del reato di disastro innominato di cui al capo b), nei confronti delle persone fisiche offese costitutesi parte civile nel presente procedimento. Richiamando testualmente quanto già indicato in proposito in altro punto della presente sentenza (par. 8.1.1), appare opportuno ribadire, in questa sede, che, secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, i lavoratori occupati nei quattro insediamenti produttivi di Casale Monferrato, Cavagnolo, Napoli - Bagnoli e Rubiera e i cittadini, dimoranti nei luoghi ove gli stabilimenti erano situati ed in quelli limitrofi, hanno subito, *a causa della prorompente diffusione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita ed a causa del coinvolgimento di ciascuno di loro (lavoratori e cittadini) nell'ambito di un fenomeno di natura epidemica, un'aggressione all'integrità fisica conseguente all'introduzione, nell'organismo, delle fibre del particolare minerale nocivo e la conseguente aggressione anche all'integrità psichica (essendo innegabili la sofferenza, il peggioramento della qualità della vita e il mutamento delle prospettive esistenziali nel soggetto che abbia subito un'alterazione irreversibile dello stato del suo organismo e sia consapevole di essere perciò entrato a fare parte di una popolazione a rischio di contrarre, con elevata probabilità, delle gravi patologie, spesso mortali)*. Preme, inoltre, richiamare ulteriormente l'attenzione sul fatto che, nel corso del presente procedimento, gli studi epidemiologici hanno dimostrato, in modo inequivoco, come, in un numero rilevante di casi, l'inalazione di fibre di amianto non si sia arrestata alla descritta soglia iniziale di offensività (cioè all'*esposizione all'agente patogeno*), ma la situazione si sia poi evoluta, finendo per dare luogo alla produzione di malattie asbesto-correlate e ai decessi a tali patologie conseguenti: lesioni e morti, che, non rappresentando eventi necessari delle fattispecie contestate, esorbitano dal *thema decidendum* correlato all'effettiva portata delle imputazioni (argomento di cui si è ampiamente trattato in altre sezioni della presente sentenza), sicché i danni ad esse conseguenti non possono, a parere di questa Corte, considerarsi danni *ex delicto* risarcibili in questa sede, a differenza del danno



subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti (ammalati, sani, deceduti o in vita) per cui risulti provata l'avvenuta esposizione professionale (esposizione riguardante esclusivamente la categoria dei lavoratori), ambientale (esposizione riguardante esclusivamente la categoria dei cittadini) o congiunta (esposizione riguardante le persone contemporaneamente riconducibili ad entrambe le categorie) negli stabilimenti e nei siti indicati in epigrafe.

Ne consegue che appaiono meritevoli di accoglimento i motivi di gravame aventi ad oggetto i profili esaminati nel presente paragrafo.

A favore delle persone offese costituitesi parte civile (in proprio o nella loro qualità di eredi), selezionate attraverso i filtri di cui si è detto in premessa, e nel cui interesse sono state devolute le doglianze in esame, va riconosciuto il diritto al risarcimento del *danno da esposizione*, nelle due componenti di danno oggettivo da esposizione al rischio indotto dall'inalazione da fibre di amianto e di danno da *metus*, con la precisazione che, qualora la persona offesa appartenga, contemporaneamente, alla categoria dei lavoratori e a quella dei cittadini, avendo subito sia l'esposizione professionale, che quella ambientale, anche quest'ultima deve essere presa in considerazione, non apparendo condivisibile quanto opinato in proposito dal Tribunale, che ha ritenuto l'*assorbimento* di quest'ultima nella prima per poi cadere in contraddizione, allorquando ha stabilito di conferirle autonoma rilevanza, nel caso in cui la malattia del lavoratore fosse insorta o diagnosticata prima del 13.08.1999. Invero, come si è detto in precedenza (e come verrà ribadito in seguito, allorquando verrà affrontata la tematica relativa all'assegnazione e all'entità della provvisoria), questa Corte, nel determinarne l'importo nella misura di euro 30.000,00, ha individuato una *soglia minima* del danno da esposizione subito per effetto dell'aver lavorato negli stabilimenti suddetti o dell'aver vissuto nei siti contaminati: tale somma, determinata in modo indifferenziato, è certamente suscettibile di essere *personalizzata* dal giudice civile avanti al quale le parti sono state rimesse per la determinazione definitiva del danno, avuto riguardo, con riferimento ai singoli casi, alla peculiarità dell'esposizione patita





da ciascuna persona offesa, correlata alla sua durata, alla sua intensità (maggiore o minore) e alla sua eventuale duplicità (nel caso di cittadini che siano contemporaneamente stati lavoratori presso gli stabilimenti Eternit). Invero, secondo quanto emerso nel corso del presente procedimento, alla luce dei principi scientifici espressi dai consulenti tecnici del P.M. (la cui validità è stata puntualmente vagliata in altre sezioni della presente sentenza), alla durata ed all'intensità dell'esposizione corrisponde un aumento del rischio di effetti patogenetici che si riverbera sull'entità dei danni subiti da ciascuna delle persone fisiche costituite parti civili e, conseguentemente, sul *quantum* del risarcimento spettante, che potrà essere determinato solo nell'ambito di un eventuale separato giudizio civile, in cui la durata, l'intensità e l'eventuale duplicità delle fonti di esposizione potranno trovare quella considerazione che, come si è più volte detto, non è stato possibile riservare loro, per ovvie ragioni che attengono alle dimensioni del presente procedimento e alle caratteristiche della *res iudicanda*, avente ad oggetto il fenomeno collettivo e non le singole vicende individuali.

**8.2.7** *Gli appelli delle persone fisiche che lamentano il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno*

Numerose parti civili hanno devoluto doglianze, lamentando di essere state erroneamente escluse dagli elenchi di coloro ai quali il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (con o senza assegnazione di provvisionale), ancorché le loro posizioni corrispondessero (stando alla prospettazione contenuta nei rispettivi atti di gravame) ai criteri indicati nella sentenza impugnata per il riconoscimento del diritto *de quo*, in relazione ai reati di cui in imputazione. Analoghe doglianze sono state devolute da quelle parti civili che hanno revocato la costituzione nei confronti del solo imputato Schmidheiny, mantenendola nei confronti del coimputato de Cartier, e che il Tribunale ha escluso anche con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate rispetto a quest'ultimo.

Per quanto attiene a tali ultime doglianze, appare sufficiente il richiamo alle premesse relative agli effetti caducatori conseguenti



al decesso dell'imputato nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado: effetti caducatori che valgono, più in generale, anche nei confronti di tutte quelle parti civili *ab origine* costituitesi nei confronti solo imputato de Cartier (e, eventualmente, anche nei confronti del responsabile civile per il fatto dello stesso), contemplate o meno nel dispositivo della sentenza impugnata.

Più complesso è il discorso che concerne le parti civili tuttora costituite nei confronti dell'imputato Schmidheiny e, eventualmente, anche nei confronti dei responsabili civili per il fatto dello stesso. Occorre, infatti, ribadire che, come sopra illustrato, le determinazioni assunte da questa Corte con riferimento ai danni risarcibili ed ai criteri di selezione delle persone offese persone fisiche costituitesi parte civile, alle quali, nell'ambito del presente procedimento, è stato possibile riconoscere il diritto al risarcimento del danno, non sono omogenee con quelle del Tribunale. Ne consegue che le posizioni dei singoli (siano essi appellanti o resistenti appellati) sono state tutte necessariamente vagliate *ex novo*, tenendo presenti i criteri diversi, elaborati in sede di giudizio di appello anche alla luce delle doglianze devolute attraverso i motivi di gravame degli imputati e dei responsabili civili. Tali criteri, come risulta evidente da quanto sinora esplicitato, si discostano nettamente da quelli posti a base della propria decisione dal primo Giudice, sicché la sorte dell'appello proposto dalle parti civili non contemplate nella sentenza impugnata dipende esclusivamente dal possesso, da parte di ciascuna di esse (sia se costituita in proprio, sia quale erede di persona offesa deceduta), dei requisiti individuati dalla Corte di Appello per l'accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata, oltre che dall'assenza di situazioni preclusive, quali, ad esempio, la cessazione dell'esposizione prima del giugno 1976 o la sottoscrizione della transazione del 1993.

Valga ad esempio la sorte degli appelli presentati dal P.G. e dalla parte civile Adalgisa Biasutti, con i quali si è impugnata l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle domande formulate da costei (cfr. appello n. 1 in faldone 156 appelli e appello n. 242 in faldone 165 appelli).




Ricapitolando brevemente, la sig.ra Biasutti risulta essersi costituita, *iure proprio*, quale persona offesa esposta ad amianto in quanto cittadina di Casale Monferrato, convivente con il coniuge Antonio Resini (ex lavoratore Eternit, assunto il 17.6.1960 e ancora dipendente al 15.11.1984, data in cui gli venne diagnosticata una patologia asbesto-correlata nonché cittadino), deceduto in Casale Monferrato il 24.04.2006 a seguito dell'aggravamento dell'asbestosi da cui era affetto, inoltre, costituitasi *iure hereditatis*, quale avente causa di quest'ultimo. Secondo i dati emergenti dalla documentazione in atti, sia la sig.ra Biasutti, che il di lei coniuge deceduto risulterebbero astrattamente rientrare nei parametri, anche temporali, individuati da questa Corte per il riconoscimento del diritto al risarcimento del *danno da esposizione*: tuttavia, il sig. Antonio Resini compare nell'elenco di coloro che hanno sottoscritto la transazione del 1993, per cui, in conformità con le determinazioni assunte in ordine all'efficacia preclusiva rispetto all'esercizio di azioni risarcitorie da parte dei sottoscrittori dell'atto transattivo *de quo* e loro aventi causa, la domanda di risarcimento avanzata dalla sig.ra Biasutti *iure hereditatis* non può trovare accoglimento. Non possono, inoltre, essere riconosciuti i danni lamentati *iure proprio* per i reati subiti dal coniuge, per i motivi che si espliciteranno meglio nel paragrafo seguente, dedicato alla disamina di questa tematica (peraltro già affrontata approfonditamente in altra sezione della presente sentenza: cfr. par. 8.1.1). Deve, invece, trovare accoglimento la domanda esercitata *iure proprio* dalla sig.ra Biasutti, essendovi prova documentale che costei, in qualità di cittadina di Casale Monferrato, nonché moglie di dipendente Eternit, ha subito personalmente un *danno da esposizione*, direttamente derivante dal reato di cui al capo b), essendo stata esposta all'*agente patogeno* amianto, anche in epoca successiva all'assunzione dell'effettiva gestione dello stabilimento casalese da parte dell'imputato Schmidheiny, che va conseguentemente condannato al risarcimento di tali danni a favore della sig.ra Adalgisa Biasutti, alla quale deve essere, altresì, assegnata la somma di euro 30.000,00 a titolo di provvisionale, in conformità con le determinazioni assunte in merito, di cui si è detto in precedenza e sulle quali si ritornerà fra breve.



**8.2.8** *Gli appelli delle persone fisiche che lamentano il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno iure proprio in qualità di prossimi congiunti di persone ammalatesi o decedute a causa di patologie asbesto-correlate*

Gli appellanti evidenziano che il danno alla salute di una persona fisica determina dei danni riflessi, ossia dei danni al patrimonio morale psicologico dei suoi prossimi congiunti, consistenti nella sofferenza e nel dolore che questi ultimi patiscono dal momento in cui al congiunto si manifesta la malattia (nella fattispecie la malattia professionale per mesotelioma pleurico o altra malattia asbesto-correlata) fino al momento del decesso. Sulla base di tali osservazioni, sono state devolute doglianze dalle parti civili, prossimi congiunti di persone offese, ammalatesi o decedute a causa di malattie asbesto-correlate, cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto il danno *iure proprio* sofferto sotto il suddetto profilo, danno che viene rivendicato in questa sede come motivo di gravame.

Tale doglianza è infondata: come già indicato nella sezione della presente sentenza dedicata a tale argomento, qui da intendersi integralmente richiamata, l'individuazione del danno risarcibile nel mero *danno da esposizione* alle fibre di amianto *non consente di riconoscere agli eredi dei soggetti deceduti, od ai congiunti di soggetti che hanno contratto delle malattie asbesto-correlate, il danno iure proprio da essi sofferto ed in questa sede invocato, per avere assistito il congiunto ammalatosi o deceduto in conseguenza delle malattie asbesto-correlate; parimenti, non è in questa sede liquidabile il danno sofferto dai prossimi congiunti per la perdita del parente, deceduto a causa di malattie asbesto-correlate* (par. 8.1.1). Trattasi, infatti, di danni riflessi, che non discendono direttamente dal reato plurioffensivo di cui al capo b), ma da eventi (malattie e morti dei singoli) di ipotesi delittuose astrattamente configurabili, peraltro non contestate nel presente procedimento.




**8.2.9** *Gli appelli delle persone fisiche in ordine alle provvisionali*

Le doglianze devolute aventi ad oggetto le provvisionali concesse attengono alla ritenuta incongruità delle somme assegnate dal Tribunale alle parti civili persone fisiche (euro 35.000,00 a favore delle persone offese viventi ed euro 30.000,00 a favore di ciascuno dei congiunti di persone offese decedute), di gran lunga inferiori alle somme richieste, avuto riguardo all'entità, tipologia e gravità del danno lamentato. Vengono, inoltre, impugnate le statuizioni con le quali il primo Giudice, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ad alcune parti civili persone fisiche, ha formulato solo condanna generica senza determinare l'entità della provvisoria richiesta, devolvendo doglianze che fanno leva, essenzialmente, sul fatto che, a parere degli appellanti, il Tribunale aveva a sua disposizione tutti gli elementi per accogliere, anche in questi casi, la richiesta di provvisoria.

La Corte di Appello, a condizione che l'avessero richiesta (ancorché subordinatamente alla liquidazione definitiva), ha assegnato a tutte le parti civili in favore delle quali ha ritenuto possibile riconoscere - *iure proprio* o *iure hereditatis* - il diritto al risarcimento del *danno da esposizione*, la somma di euro 30.000,00 a titolo di provvisoria. Tale somma, come disposto, dovrà essere suddivisa *pro quota* fra gli eredi, cui tale diritto è stato riconosciuto in virtù della loro qualità di prossimi congiunti di persone offese (ex lavoratori e/o cittadini), a suo tempo esposte all'amianto, attualmente decedute e contemplate in uno degli elenchi del dispositivo della presente sentenza, in quanto rientranti nei parametri stabiliti in questa sede e di cui si è già ampiamente detto.

Richiamando in sintesi le argomentazioni relative al danno ritenuto risarcibile da questa Corte, appare opportuno ribadire quanto osservato a proposito della rilevanza, sotto questo profilo, delle *alterazioni* di natura organica, psichica ed attinenti alle abitudini di vita subite dai soggetti esposti all'inalazione delle polveri di amianto, che appaiono tutte risarcibili, perché hanno determinato la lesione di un interesse costituzionalmente garantito (la salute), superano una soglia minima di tollerabilità e non sono affatto futili. Tali considerazioni consentono di



ritenere equo procedere alla liquidazione dell'importo suindicato, uguale per tutti i soggetti che abbiano subito un'esposizione all'amianto nel periodo temporale riferibile alla gestione dell'imputato Schmidheiny (ammalati, sani, tuttora in vita o deceduti), che si siano costituiti parti civili nel presente procedimento (in proprio o in qualità di eredi di persona offesa deceduta) e rientranti nelle categorie degli aventi diritto come sopra individuate. A tale proposito, va nuovamente evidenziato che la somma equitativamente liquidata in euro 30.000,00 rappresenta la *soglia minima* della quantificazione del risarcimento correlato al danno subito (dai lavoratori o dai cittadini o da chi rivesta entrambe le qualità) per effetto dell'esposizione alle fibre di amianto, danno (composto dalle voci ben specificate in altra sezione della presente sentenza) che appare pienamente provato, non solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita agli atti, ma anche, più in generale, alla luce dei risultati dell'istruttoria dibattimentale, che ha consentito di accertare la situazione ambientale creatasi nei siti interessati dall'attività produttiva degli stabilimenti Eternit e l'esistenza di un fenomeno epidemico di vaste proporzioni tuttora in atto. Come più volte indicato, resta inteso che la peculiarità delle esposizioni individuali all'amianto, subite dai singoli, non sono indifferenti al fine di quantificare i danni patiti da ciascuno di essi per effetto dell'esposizione: tali diversità individuali potranno essere fatte valere, come si è detto, nell'ambito di un eventuale separato giudizio civile.


Allo scopo di scongiurare la possibilità di equivoci in ordine alle determinazioni assunte con riferimento alla posizione degli eredi delle persone offese decedute, che si siano costituiti parti civili nel presente procedimento, giova, infine, ribadire che essi subentrano *iure hereditatis* esclusivamente nel diritto al risarcimento del *danno da esposizione* subito dal loro prossimo congiunto e che non può loro essere riconosciuto, in questa sede, né il danno *iure proprio* sofferto per avere assistito il parente ammalatosi in conseguenza dell'esposizione all'amianto e poi deceduto per una malattia asbesto-correlata, né il danno conseguente alla perdita del congiunto: ciò per i motivi sopra



ampiamente illustrati. Inoltre, come già indicato, in ossequio alle norme di diritto successorio, la somma complessivamente liquidata a titolo di provvisionale in favore degli eredi di ciascuna persona offesa deceduta (euro 30.000,00 per ciascun gruppo di eredi aventi causa dallo stesso *de cuius*) sarà poi oggetto di divisione, *pro quota*, fra costoro.


**8.2.10** *Gli appelli delle persone fisiche in ordine alla mancata condanna, in solido con gli imputati, dei rispettivi responsabili civili regolarmente citati*

Premesso che in questa sede, stante la sopravvenuta morte dell'imputato de Cartier nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado, debbono essere prese in considerazione unicamente le doglianze devolute con riferimento ai responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny, si rileva che il primo Giudice, statuendo in ordine alle richieste risarcitorie delle persone fisiche costitutesi parte civile, ha disposto, una volta individuati gli aventi diritto, la condanna degli imputati *in solido con i responsabili civili nei casi in cui le parti civili li abbiano regolarmente citati, secondo quanto disposto con le ordinanze del Tribunale del 1° marzo 2010 e del 4.10.2010* (cfr. p. 570 sentenza impugnata). Tali ordinanze esplicitano tutti i passaggi del percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale in materia di valutazione della ritualità della citazione dei responsabili civili. Come già anticipato nella sezione della presente motivazione dedicata alle *Questioni preliminari* (par. 6 e in particolare punto par. 6.3.6), questa Corte ritiene che le determinazioni assunte dal Tribunale circa la ritualità delle citazioni dei responsabili civili *Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG* siano ineccepibili, in quanto rispettose dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia. Pertanto, appare opportuno farvi riferimento, omettendo solo di citare, in quanto superfluo, il contenuto della seconda delle due ordinanze, che riguarda esclusivamente la regolarità delle notifiche a *Etex Group SA* (la morte dell'imputato de Cartier ha influito, infatti, anche sulla sorte delle pretese risarcitorie esercitate nei confronti della




società belga chiamata a rispondere in veste di responsabile civile per il fatto di quest'ultimo).

Con l'ordinanza 1°.03.2010, il Tribunale ha, in primo luogo, stabilito che *devono considerarsi ritualmente eseguite nei confronti dei responsabili civili le notificazioni avvenute almeno venti giorni prima dell'udienza del 25.01.2010 e devono ritenersi ammissibili le rispettive liste testimoniali presentate almeno sette giorni prima di tale udienza, ancorché successive al termine previsto dall'art. 468 del codice di rito, proprio perché come concordemente riconosciuto da Corte Costituzionale e Corte di Cassazione è necessario consentire al responsabile civile di svolgere attivamente il proprio ruolo già "nella prima fase di costituzione delle parti".* In ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, il Tribunale ha, poi, evidenziato che *l'inosservanza delle richiamate regole, riguardando esse l'intervento di una parte privata del processo, va ad integrare un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, regolato, come tale, dalle disposizioni degli artt. 178, letto c) e 180 c.p.p. e che, sotto il profilo dell'interesse, può essere legittimamente eccepita ... a norma del primo comma dell'art. 182 c.p.p.,* rilevando che tale nullità non è stata invocata da tutti i responsabili civili, perché solo due tra quelli che si sono costituiti hanno fatto riferimento al mancato rispetto dei termini a difesa (*Eternit Schweiz ed Etex Group*). Il Tribunale ha osservato a tale proposito come, anche a favore del destinatario della notificazione, sia previsto un termine inderogabile, che il legislatore ha fissato come termine congruo ed utile per la preparazione delle attività difensive, e ha precisato come, per quanto riguarda quest'ultimo, tale termine debba necessariamente decorrere dal momento della ricezione dell'atto notificato. Ne consegue che il mancato rispetto del termine a comparire previsto a favore del responsabile civile va ad integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio; questa, qualora non sanata, impedisce l'integrazione del corretto rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario. Poiché gli effetti della nullità nel processo penale sono regolati in modo diverso rispetto a quanto previsto per il processo civile, nel caso di insorgenza di un conflitto fra i diversi termini stabiliti dal



legislatore (rispettivamente, per il soggetto che esegue la notificazione e per il soggetto che ne è il destinatario), la contrapposizione che ne deriva fra gli interessi delle parti deve essere risolta individuando nel soggetto tenuto ad effettuare correttamente la notificazione colui a carico del quale debbono ricadere gli effetti negativi della ritardata notifica al destinatario. Il Tribunale ha, inoltre, correttamente, rilevato come si debba pervenire a tale conclusione, *non soltanto perché, come più volte rilevato, nel processo penale le regole per esso specificamente previste debbono essere ritenute prevalenti rispetto a quelle eventualmente diverse del diritto civile sul generale presupposto dell'accessorietà dell'azione civile nel processo penale, ma soprattutto perché la parte civile che sceglie di esercitare l'azione risarcitoria nel processo penale deve adeguarsi alle esigenze che la sua scelta comporta ed attivarsi in modo da non creare situazioni che possano confliggere con regole e principi propri del processo penale. Anche in questo caso, dunque, sarebbe stato evidentemente necessario che le parti civili si attivassero molto prima nella citazione dei responsabili civili, avendo avuto a tal riguardo, come si è già rilevato, tutto il tempo necessario.* Dopo aver risolto l'assorbente profilo relativo alla tempestività delle notifiche, il primo Giudice si è fatto carico di affrontare quello inerente alle formalità di notificazione degli atti di citazione dei responsabili civili, che ha ritenuto rituali, soffermandosi a rimarcare che si tratta di *un atto di esercizio dell'azione civile, con il quale ciascuna parte civile chiama in giudizio un soggetto ritenuto responsabile per il fatto dell'imputato e, del resto, l'art. 83 del codice di procedura penale espressamente dispone che "Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile...".* Ciò consente di concordare con quanto sostenuto dal difensore di alcune parti civili, secondo il quale la costituzione in giudizio del responsabile civile produce i suoi effetti unicamente con riguardo alle parti civili che hanno provveduto alla relativa citazione, mentre le eventuali successive citazioni da parte di altre parti civili, ancorché riferite al medesimo soggetto, non possono essere effettuate nei confronti del responsabile civile già costituito, ma devono essere eseguite *ex novo* presso il domicilio del responsabile civile che si intende chiamare in giudizio non avendo, nei loro confronti, alcun effetto



*l'avvenuta costituzione in giudizio. Per la stessa ragione, non sarebbe consentito alle parti civili di esercitare l'azione civile contro soggetti non specificamente citati in giudizio come responsabili civili, per il solo fatto che essi si sono costituiti in conseguenza della citazione di altre parti civili.* Questa Corte osserva che tali precisazioni assumono rilevanza con riferimento a tutte quelle parti civili che, nelle loro conclusioni, possono aver chiesto la condanna di *Anova Holding AG*, costituitasi solo nel giudizio di appello, o di altri responsabili civili, pur non avendo provveduto tempestivamente alla loro citazione nel corso del precedente grado.

Ciò posto, fermo restando che, ovviamente, non possono essere presi in considerazione i motivi di gravame riferibili a *Etex Group SA*, la Corte di Appello si è fatta carico di vagliare le doglianze delle parti civili che lamentano la mancata condanna, in solido con l'imputato Schmidheiny, dei responsabili civili per il fatto dello stesso, benché regolarmente citati secondo quanto ritenuto dal Tribunale. Tale analisi è stata compiuta, facendo riferimento, da un lato, alle determinazioni assunte in merito dal primo Giudice, che, come si è visto, ha già proceduto a uno scrupoloso vaglio della regolarità delle citazioni; dall'altro, alla concreta devoluzione, da parte degli appellanti, di motivi specifici, in ossequio al disposto dell'art. 581 c.p.p. Sotto questo ulteriore profilo, risultano, infatti, inammissibili tutti gli appelli delle parti civili in cui si devolve la doglianza in esame, chiedendo la condanna in solido dei responsabili civili *tout court*, senza indicazione dei motivi specifici su cui si basa la richiesta (ad esempio, senza nemmeno indicare che quella determinata posizione rientra nei parametri individuati dal Tribunale per ritenere rituale e tempestiva la citazione nel precedente giudizio di quel determinato responsabile civile). Viceversa, debbono essere accolti gli appelli in cui venga fatto riferimento espresso, quantomeno, all'intervenuta citazione nel precedente grado di giudizio ed all'erronea applicazione da parte del Tribunale dei suoi stessi criteri di valutazione della regolarità delle notifiche, con conseguente erronea omissione della condanna in solido di uno o più responsabili civili per il fatto dell'imputato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. de S.', followed by a large, stylized flourish or initial 'J'.

Schmidheiny (valga, ad esempio, il tenore dell'appello presentato dall'avv. D'Amico nell'interesse di Marini Domenico).

Le suddette determinazioni sono state trasfuse nel dispositivo, laddove, in accoglimento del presente motivo di doglianza, le statuizioni civili contemplano la condanna in solido dei responsabili civili ritualmente citati, che erano stati erroneamente pretermessi.

**8.2.11** *Gli appelli in ordine alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza per il primo grado di giudizio*

Negli atti di gravame in cui sono state devolute doglianze in ordine alla liquidazione delle spese da parte del Tribunale, gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza appellata e di liquidare, per il primo grado di giudizio, la somma indicata nelle rispettive note spese depositate all'esito della discussione, censurando i criteri utilizzati dal primo Giudice, che ha ritenuto di adottare un'unica tariffa, eventualmente maggiorandola, in percentuale, avuto riguardo all'assunzione della difesa di più parti con posizione identica, e distinguendo unicamente per tipologia, *persona fisica* e *persona giuridica*, senza procedere ad alcuna differenziazione e senza tenere in debito conto, né le sostanziali diversità rilevabili rispetto alle singole posizioni, né il peculiare impegno dei difensori, in relazione alle varie difese assunte. Alcuni difensori antistatari lamentano, poi, che il Tribunale non abbia proceduto alla distrazione degli onorari a loro favore, benché già espressamente richiesta.

Così come indicato in relazione ai contrapposti motivi di gravame devoluti dagli imputati e dai responsabili civili in materia, la sorte delle doglianze delle parti civili aventi ad oggetto le *spese legali* è indissolubilmente legata ai criteri elaborati dalla Corte, anche con riferimento alla liquidazione delle spese di continuata assistenza nel presente grado di giudizio, sicché appare opportuno affrontare unitariamente l'argomento nel paragrafo che segue.




**8.2.12** *La liquidazione delle spese processuali di I e II grado relative alle azioni civili*

Con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese relative alle azioni civili sono stati presentati motivi di doglianza da tutte le parti processuali.

Già si è detto, nelle pagine dedicate ai motivi di doglianza formulati nell'interesse degli imputati e dei responsabili civili, che le Difese dell'appellante Schmidheiny e dei responsabili civili per il fatto dello stesso chiedevano, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale, con esclusione della condanna nei loro confronti alla rifusione di tali spese o, in via subordinata, con compensazione o riduzione delle somme riconosciute dal primo Giudice a tale titolo. Il presente motivo di doglianza veniva formulato con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di tutte le parti civili costituitesi nel presente procedimento (persone fisiche, enti ed associazioni).

Si è detto poi, nelle pagine dedicate all'esame dei motivi di doglianza formulati nell'interesse delle parti civili, come le stesse, dal canto loro, chiedessero di riformare la sentenza impugnata in punto condanna degli imputati e dei responsabili civili alla rifusione delle spese relative alla loro costituzione, assistenza e rappresentanza e di liquidare, per il primo grado di giudizio, le somme indicate nelle rispettive note spese depositate all'esito della discussione, previa censura dei criteri utilizzati dal primo Giudice (per avere lo stesso ritenuto di adottare un'unica tariffa, maggiorata in percentuale per l'assunzione della difesa di più parti con posizione identica, e per avere distinto unicamente per tipologia, *persona fisica* e *persona giuridica*, senza procedere ad alcuna differenziazione e senza tenere in debito conto, né le sostanziali diversità rilevabili rispetto alle singole posizioni, né il peculiare impegno dei difensori, in relazione alle varie difese assunte).

Si è riferito, infine, come i difensori antistatari di alcune parti civili lamentassero, inoltre, che il Tribunale non aveva proceduto alla distrazione degli onorari a loro favore, benché la stessa fosse



già stata espressamente richiesta nelle conclusioni formulate in primo grado, all'esito della discussione.

Le doglianze suddette, per ragioni di ordine logico- sistematico, debbono essere unitariamente considerate e vagliate dopo la disamina di tutti gli altri innumerevoli motivi di doglianza, contestualmente all'esposizione dei criteri che attengono al regolamento delle spese processuali relative alle azioni civili di questo grado di giudizio: soltanto allo stato, infatti, è possibile valutare appieno l'esito complessivo, in termini di vittoria e/o soccombenza, delle azioni civili, esito la cui considerazione governa la materia delle spese.

Procedendo in tal senso, occorre subito puntualizzare come la doglianza sopra citata, che attiene alla mancata distrazione degli onorari a favore dei legali antistatari, meriti accoglimento. Pertanto, con riferimento alle posizioni degli avvocati Sabrina Balzola, Sergio Bonetto, Enrico Brunoldi, Patrizia Bugnano, Laura D'Amico, Stefano Ena, Oberdan Forlenza, Anna Fusari, Marco Gatti, Roberto Lamacchia, Alessandra Lanzavecchia, Massimo Lasagna, Carlo Marengo, Maria Grazia Napoli, Piero Nobile, Elena Poli ed Antonio Rubino che, effettivamente, come emerge dagli atti, avevano già richiesto in primo grado la distrazione delle spese a loro favore, la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui pone, a carico dell'imputato Stephan Schmidheiny, le spese di costituzione assistenza e rappresentanza delle parti civili, liquidandole nelle somme rispettivamente indicate nel dispositivo, e riformata nella parte in cui non prevede la distrazione delle stesse in favore dei suddetti legali antistatari.

Debbono poi certamente essere liquidate le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza relative al primo grado di giudizio a favore delle parti civili persone fisiche rappresentate dagli avvocati Ezio Bonanni, Francesco Casarin, Danilo Cerrato, Beniamino Cataneo, Gaetano Laghi, Gennaro Marrazzo, Vincenzo Napoli, Pipola-Cervone, Simone Sabatini, Alessandro Talarico, Marco Tarelli, Riccardo Vaselli e Maria Carmela Vicidomini: i legali suddetti hanno infatti appellato la sentenza del Tribunale nell'interesse di persone fisiche (una o più per



ciascun legale) costituiscono parti civili nel presente procedimento, le cui posizioni erano state pretermesse, nonostante rientrassero nei criteri di individuazione del diritto al risarcimento del danno adottati dal primo Giudice, o le cui domande erano state rigettate in conseguenza della ritenuta prescrizione del reato sub a), limitatamente alle malattie manifestatesi o diagnosticate entro il 13 agosto 1999, e del reato sub b), relativamente ai siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera. Si tratta di parti civili vittoriose, alla luce dei criteri assunti da questa Corte in punto qualificazione giuridica del reato sub b) e conseguente decorrenza dei termini di prescrizione, ed in punto individuazione di un danno (da esposizione all'amianto) risarcibile. Alle stesse, pertanto, nominativamente indicate nel dispositivo della presente sentenza negli elenchi preceduti dalla congiunzione *nonchè* (proprio al fine di distinguerle dalle posizioni delle altre parti civili già contemplate dalla sentenza di primo grado), va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito.

Con riferimento alle suddette parti civili, appare opportuno addivenire ad una liquidazione unitaria delle relative posizioni, riguardante, cioè, sia le spese del primo grado di giudizio, sia quelle del presente grado, attraverso il riferimento ai legali che rispettivamente le hanno assistite in entrambe le fasi processuali (nella maggior parte dei casi, ciascun legale sopraindicato risulta aver assistito più di una di tali parti civili vittoriose, anche unitamente ad altre parti civili soccombenti, le cui domande cioè erano già state respinte in primo grado e le cui posizioni non rientrano nei criteri seguiti da questa Corte per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno) ed attraverso l'applicazione del criterio di cui agli artt. 4 IV comma, 12 IV comma e 13 del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia (cfr. art. 9 del decreto-legge 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n. 27). Secondo tale disposizione *qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio*. Nel caso di specie, è innegabile la medesimezza



sostanziale delle posizioni relative alle parti civili rispettivamente assistite dai legali sopraindicati, trattandosi di soggetti esposti all'amianto come lavoratori degli stabilimenti Eternit e/o come cittadini dei quattro siti in cui gli stabilimenti operavano.

Nella quantificazione delle somme complessivamente liquidate a favore di ciascun legale suddetto, indicate in dispositivo (somme che, dunque, per quanto si è detto, contemplano, per ogni legale, un *compenso unico* per ciascun grado di giudizio, aumentato in misura proporzionale rispetto al numero delle posizioni assistite dallo stesso), questa Corte ha considerato, ovviamente, il numero di posizioni di parti civili vittoriose rispettivamente assistite da ciascun avvocato, mentre le posizioni delle parti civili risultate soccombenti all'esito del giudizio di appello non hanno determinato aumenti di sorta delle misure dei compensi unici. Detti compensi sono stati individuati alla luce delle attività svolte e dei criteri di cui agli artt. 1 e segg. del Regolamento citato, in misura pari ad euro 20.000,00 per il primo grado, ed in misura pari ad euro 10.000,00 per il presente grado; su tali importi sono stati operati gli aumenti per l'eventuale pluralità di parti vittoriose assistite da uno stesso legale.

Tutte le altre doglianze in punto liquidazione delle spese processuali di primo grado relative alle azioni civili provenienti dagli imputati, dai responsabili civili, dalle altre persone fisiche costituite parti civili (diverse da quelle sopraindicate e già contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata), dagli enti e dalle associazioni (avvocato Gatti per i Comuni della cosiddetta *area critica* e A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B.), vanno invece respinte per i motivi seguenti.

Quanto alle parti civili persone fisiche, come già accennato in precedenza, fatta eccezione per alcuni soggetti (ad esempio, gli esposti all'amianto in periodi non riferibili alla gestione dell'imputato Schmidheiny, o coloro che avevano stipulato la transazione del 10.06.1993, i cui nominativi, dunque, non sono più contemplati nel dispositivo di questa sentenza), esse non risultano sostanzialmente soccombenti all'esito di questo giudizio, pur avendo la Corte diversamente ragionato, rispetto al Tribunale, in punto configurabilità dei reati contestati,



737


prescrizione degli stessi e tipologia del danno in questa sede risarcibile.

Pertanto, le doglianze provenienti dall'imputato Schmidheiny e dai suoi responsabili civili che attengono alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili suddette (doglianze riportate nelle pagine dedicate ai motivi di impugnazione), essendo fondate sulla sostanziale soccombenza delle stesse per infondatezza della domanda di risarcimento azionata, non possono trovare accoglimento.

Parimenti, ma per ragioni diverse, non possono trovare accoglimento le doglianze formulate dalle parti civili persone fisiche appellanti, che lamentano l'esiguità delle somme loro liquidate a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute per l'avvenuta costituzione, assistenza e rappresentanza in primo grado.

Si è già osservato che le spese processuali relative alle posizioni delle persone fisiche costituite parti civili sono state oggetto di liquidazione unitaria, da parte del Tribunale, nel senso che il primo Giudice ha proceduto alla liquidazione delle stesse non riferendosi a ciascuna persona fisica in favore della quale le spese erano liquidate, ma al legale che la rappresentava unitamente ad altre persone fisiche. Tale modalità di liquidazione rende impossibile enucleare, all'interno di ciascun gruppo di parti civili persone fisiche assistite dal medesimo difensore, quali di esse siano risultate soccombenti, alla luce dei criteri di individuazione del danno risarcibile assunti da questa Corte, e quali siano invece risultate vittoriose proprio con riferimento a tali diversi criteri.

All'esito del giudizio di appello, non per tutte le parti civili persone fisiche contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata ed assistite, nel giudizio di primo grado, dal medesimo difensore, è stato affermato il diritto al risarcimento del danno, poiché, come si è detto, l'applicazione dei criteri risarcitori individuati dalla Corte, nuovi e diversi rispetto a quelli del Tribunale, mentre ha comportato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a soggetti la cui posizione era stata



pretermessi in primo grado, ha determinato l'esclusione di altre posizioni contemplate, invece, nella sentenza impugnata.

A ciò si aggiunga che anche le parti civili persone fisiche ritenute, all'esito del giudizio di appello, sostanzialmente non soccombenti (quelle, cioè, le cui posizioni rientrano nei criteri per il risarcimento del danno da esposizione all'amianto individuati da questa Corte), non possono considerarsi totalmente vittoriose, essendosi la maggior parte di esse costituite nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di danni parzialmente diversi (da lesioni e decessi) e di entità ben maggiore rispetto a quelli effettivamente riconosciuti dalla Corte.

La complessità di tale situazione non consente di scorporare in questa sede, da ciascuna liquidazione avvenuta in primo grado a favore degli avvocati che rappresentavano più parti civili persone fisiche, le posizioni dei soggetti soccombenti in appello, da quelle di coloro le cui domande hanno invece trovato accoglimento, ancorché parziale, in questa sede. Il che induce, necessariamente, ad adottare una soluzione di buon senso, rispettosa di criteri equitativi, ed a ritenere che il numero di posizioni soccombenti e vittoriose (o, più precisamente, parzialmente vittoriose) si equivalga per ciascun legale in favore del quale le spese erano state liquidate in primo grado. Poiché le liquidazioni sono avvenute con criteri specificamente enunciati dal Tribunale (cfr. p. 579 e 580 della sentenza impugnata), rispettosi delle regole ricavabili dalla tariffa professionale approvata il 9.04.2004, che il primo Giudice ha espressamente indicato come fonte di riferimento per le liquidazioni, e poiché eventuali errori di calcolo nelle moltiplicazioni degli aumenti per la medesimezza delle posizioni assistite (errori specificamente individuati da alcune parti civili appellanti e fatti oggetto dei motivi di doglianza) non incidono sostanzialmente sull'applicabilità del criterio equitativo appena enunciato, questa Corte ritiene di confermare la pronuncia di primo grado in punto condanna dell'imputato Schmidheiny e dei responsabili civili dello stesso *Anova Holding AG*, *Becon AG* ed *Amindus Holding AG* alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili persone fisiche individuate, nel dispositivo impugnato



(p. 709, 710 e 711) attraverso l'indicazione dei rispettivi difensori.

Occorre dare atto, al riguardo, che, per mero refuso, nel dispositivo della presente sentenza letto in udienza, trascritto in calce alla motivazione, la conferma di tali capi della sentenza risulta avvenuta *a carico dell'imputato Schmidheiny* e non anche espressamente, a carico dei responsabili civili dello stesso, com'era stata correttamente pronunciata dal Tribunale.

Quanto alle altre parti civili costituite nel presente procedimento (INPS ed INAIL, organizzazioni sindacali, associazioni, enti locali) la Corte osserva.

Fatta eccezione per quanto attiene all'INPS ed all'INAIL (con riferimento ai quali, stante la soccombenza, le statuizioni civili rispettivamente emesse nei loro confronti debbono essere revocate) ed agli enti territoriali indicati ai capi D) e Da) della sentenza impugnata (costituitisi soltanto nei confronti dell'imputato de Cartier, con riferimento ai quali la caducazione delle statuizioni civili segue alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 150 c.p.), nessuna di tali parti civili risulta soccombente all'esito del giudizio di appello.

Le diverse conclusioni a cui la Corte è pervenuta circa la configurabilità e la sussistenza delle fattispecie in esame non hanno intaccato in alcun modo, neppure parzialmente (a differenza di quanto, come si è detto, avvenuto per le parti civili persone fisiche), il diritto delle stesse al risarcimento dei danni conseguenti al reato di disastro ex art. 434 cpv c.p., risarcimento richiesto attraverso le costituzioni in giudizio (per quanto attiene specificamente alle organizzazioni sindacali, si richiamano le considerazioni svolte al par. 8.1.8 in punto portata delle condotte delittuose contestate al capo b, lesive degli interessi propri degli organismi sindacali).

I motivi di doglianza formulati dall'appellante Schmidheiny e dai suoi responsabili civili, che attengono all'*an* delle pretese risarcitorie degli enti e delle associazioni ed al *quantum* delle stesse, appaiono infatti infondati, per le ragioni enunciate in precedenza e, perciò, tali da non determinare una riforma,




ancorché parziale, delle statuizioni della sentenza impugnata che riguardano le parti civili enti ed associazioni. Ne consegue la reiezione dei motivi di appello formulati dall'imputato e dai suoi responsabili civili che hanno ad oggetto la liquidazione delle spese processuali in favore degli enti e delle associazioni: queste parti civili hanno diritto alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute in primo grado e le somme rispettivamente liquidate dal primo Giudice non appaiono eccessive alla luce dei criteri che governano la materia (il riferimento è alle disposizioni degli artt. 1 e segg. del Regolamento citato).

Invero, anche i motivi di doglianza formulati da taluna delle suddette parti civili (Comuni appartenenti alla cosiddetta *area critica* e A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B.), che attengono all'entità delle spese processuali liquidate in loro favore dal Tribunale, entità ritenuta non congrua per difetto, non meritano accoglimento, avendo il primo Giudice correttamente proceduto ad una liquidazione in via equitativa delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dagli enti e dalle associazioni, sfociata nel riconoscimento della somma di euro 18.000,00 per ciascuno di essi, alla luce dell'impegno assunto da tali parti civili relativamente alla fase dibattimentale, con specifico riferimento *al numero delle udienze tenutesi in primo grado, al verosimile numero di accessi in cancelleria, alle attività difensive svolte in udienza, all'esame e allo studio della corposa documentazione prodotta, al numero degli atti redatti e prodotti* (cfr. p. 579 della sentenza impugnata).


Esaurito l'esame delle doglianze aventi ad oggetto la liquidazione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle parti civili relative al primo grado di giudizio, occorre ora procedere al regolamento di quelle riferibili alla continuata assistenza e rappresentanza delle stesse nel giudizio di appello.

Le osservazioni suddette, che attengono alla diversità del ragionamento svolto da questa Corte rispetto a quello del Tribunale in punto configurabilità e sussistenza delle fattispecie contestate, individuazione del danno risarcibile e liquidazione dello stesso, giustifica la declaratoria di compensazione delle



spese processuali relative al presente grado di giudizio fra le parti civili persone fisiche, le cui posizioni già risultavano contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata, l'imputato Schmidheiny ed i responsabili civili dello stesso. Come si è detto, le parti civili persone fisiche, pur non risultando soccombenti, all'esito del presente giudizio, in punto riconoscimento, a loro favore, del diritto al risarcimento del danno conseguente al reato sub b), non possono ritenersi totalmente vittoriose, avendo esse rivendicato sin dal primo grado di giudizio, danni conseguenti alle lesioni riportate ed ai decessi intervenuti, ed avendo invocato la liquidazione, a titolo di risarcimento di tali danni, di somme ben maggiori rispetto a quelle riconosciute loro dal Tribunale all'esito del giudizio di primo grado e dalla Corte in questa sede.


Quanto agli enti ed alle associazioni, la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio va effettuata: con riferimento all'INAIL (resistente) ed all'INPS (resistente ed appellante), nonostante la reiezione delle relative domande, poiché, come si è detto in precedenza, entrambi gli Istituti sono risultati soccombenti all'esito del giudizio di appello non essendo stata la causalità individuale, presupposto delle rispettive pretese risarcitorie, oggetto di accertamento processuale, contrariamente a quanto il Tribunale aveva implicitamente mostrato di ritenere, con l'ammissione delle rispettive costituzioni e l'accoglimento delle relative domande; con riferimento ai Comuni di Cavagnolo, Motta de' Conti, Caresana, Stroppiana e Candia Lomellina, costituitisi solo nei confronti dell'imputato de Cartier, le cui statuizioni civili risultano caducate; con riferimento a CGIL Piemonte, CGIL Camera Lavoro di Alessandria, A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B., Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute-Onlus, associazioni appellanti i cui i motivi di doglianza non hanno trovato accoglimento, per le quali la compensazione delle spese processuali in questa sede è giustificata dal fatto che, pur essendo tali associazioni vittoriose per la parte in cui hanno resistito ai motivi di doglianza avversari formulati nei loro confronti, esse risultano soccombenti in appello con riferimento ai motivi proposti.



A tutti gli altri enti ed associazioni già contemplati nel dispositivo di primo grado, resistenti nel presente giudizio, o resistenti ed appellanti con motivi di doglianza accolti (ad esempio i Comuni appartenenti alla cosiddetta *area critica*, che invocavano la provvisionale, ed il Comune di Casale Monferrato, che chiedeva l'aumento della somma riconosciuta a suo favore, a titolo di provvisionale, dal Tribunale) e dunque totalmente vittoriosi all'esito dell'appello, va invece riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese di continuata assistenza e rappresentanza nel presente grado di giudizio. Appare equo liquidare tali spese, in considerazione dell'attività effettivamente svolta in questa sede, in complessivi euro 12.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., a favore della Regione Piemonte ed in complessivi euro 10.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., per ciascuno dei seguenti enti ed associazioni: Regione Emilia Romagna, Provincia di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Casale Monferrato, Comune di Balzola, Comune di Coniolo, Comune di Mirabello Monferrato, Comune di Morano sul Po, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Pontestura, Comune di Villanova Monferrato, Comune di Rubiera, ASL Alessandria, Associazione Familiari Vittime Amianto, Associazione Italiana Esposti Amianto, Legambiente Onlus, WWF Italia Onlus ONG, CGIL Nazionale, CGIL Regione Campania, CGIL Regione Emilia Romagna, FILLEA CGIL Regione Campania, CGIL FILLEA Reggio Emilia, USR CISL Piemonte, UST CISL Provinciale di Alessandria, UST CISL Torino, UIL Regionale Piemonte, UIL Regione Campania, UIL Provinciale di Alessandria, FENEAL UIL Provinciale di Alessandria, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia.

Pertanto, l'appellante Schmidheiny va condannato alla rifusione di dette spese in favore degli enti e delle associazioni ora indicate.

Con riferimento alle spese liquidate a favore di USR CISL Piemonte e di UST CISL Torino sono tenuti alla rifusione delle stesse, in solido con l'appellante Schmidheiny, anche i responsabili civili per il fatto dell'imputato citati dalle associazioni suddette, vale a dire *Anova Holding AG*, *Becon AG* e *Amindus Holding AG*. Occorre dare atto al riguardo che, per



743

mero errore materiale, nel dispositivo della presente sentenza letto in udienza e trascritto in calce alla presente motivazione, la condanna alla rifusione delle spese di continuata assistenza e rappresentanza sostenute da USR CISL Piemonte e da UST CISL Torino (associazioni assistite dall'avv. Lamacchia) è stata pronunciata soltanto a carico dell'imputato Schmidheiny e non anche, espressamente, a carico dei responsabili civili dello stesso, citati in giudizio da tali associazioni, già condannati alla rifusione delle spese in primo grado (cfr. capo B della sentenza impugnata e p. 710 della stessa, laddove è indicato il nome dell'avvocato Lamacchia) e non appellanti sul punto.

**P. Q. M.**

in parziale riforma delle statuizioni penali della sentenza emessa in data 13.02.2012 dal Tribunale di Torino,


visti gli artt. 129 II comma e 605 c.p.p.,

revocata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino all'udienza del 20.12.2010 limitatamente alla modifica dell'imputazione concernente il *tempus commissi delicti* e, conseguentemente, reintegrati entrambi i capi d'imputazione con l'originario riferimento ai fatti commessi dall'aprile 1952,

assolve

de Cartier de Marchienne Louis e Schmidheiny Stephan dai reati a loro ascritti per il periodo precedente al 27.06.1966 per non avere commesso il fatto, nonché de Cartier de Marchienne Louis dai reati a lui ascritti con riferimento al sito di Rubiera per non avere commesso il fatto;

visti gli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p.,



dichiara

non doversi procedere nei confronti di de Cartier de Marchienne Louis per i reati a lui ascritti nel periodo successivo al 27.06.1966 per sopravvenuta morte dell'imputato e, conseguentemente, revoca nei suoi confronti le sanzioni accessorie applicate e le statuizioni civili pronunciate nell'impugnata sentenza; revoca altresì le statuizioni civili pronunciate nei confronti di *Etex Group SA*;

precisato il periodo di effettiva gestione in relazione alla posizione di Schmidheiny Stephan nei termini seguenti:

dal giugno 1976, con riguardo ai siti di Casale Monferrato, Cavagnolo e Napoli - Bagnoli, e dal 27.06.1980, con riguardo al sito di Rubiera; fino al 4.06.1986 (data del fallimento di Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a.), con riguardo ai siti di Casale Monferrato e Cavagnolo, fino al 19.12.1985 (data del fallimento di Industria Eternit Napoli s.p.a.), con riguardo al sito di Napoli - Bagnoli e, fino al 6.12.1984 (data dell'amministrazione controllata di Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a., già ICAR s.p.a.), con riguardo al sito di Rubiera,


visti gli artt. 157 e ss. c.p. e 605 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'imputato Schmidheiny Stephan in ordine al reato di cui al capo A) per essere lo stesso estinto per prescrizione;

visti gli artt. 530 e 605 c.p.p.,

assolve



Schmidheiny Stephan dai reati a lui ascritti, limitatamente al periodo dal 27.06.1966 a tutto il mese di maggio 1976, per non avere commesso il fatto;

visto l'art. 605 c.p.p.,

dichiara

la penale responsabilità di Schmidheiny Stephan in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 434 secondo comma c.p. anche con riferimento ai reati di disastro doloso verificatisi a Napoli - Bagnoli ed a Rubiera e, pertanto,

ridetermina

la pena complessivamente inflitta a Schmidheiny Stephan in anni 18 di reclusione;

visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

conferma le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena irrogate all'imputato Schmidheiny Stephan con la pronuncia impugnata;

visti gli artt. 32 *ter* e 32 *quater* c.p.,

elimina la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di tre anni applicata all'imputato Schmidheiny Stephan;



746

*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

conferma la condanna dell'imputato Schmideiny Stephan al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio;

in parziale riforma delle statuizioni civili della sentenza emessa in data 13.02.2012 dal Tribunale di Torino,

rigetta le domande risarcitorie formulate da INPS e da INAIL e, conseguentemente, revoca le statuizioni civili pronunciate a loro favore nella sentenza impugnata;

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan e i responsabili civili *Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG*, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato, complessivamente liquidati in euro 100.000,00, a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

CGIL Piemonte  
CGIL Camera Lavoro di Alessandria  
ALLCA Nazionale CUB  
USR CISL Piemonte  
UST CISL Torino;

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato, liquidati nelle somme di seguito rispettivamente indicate, a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

FENEA UIL Provinciale di Alessandria                      euro 100.000,00



747



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*


UIL Regionale Piemonte	euro 100.000,00
UIL Provinciale di Alessandria	euro 100.000,00
UST CISL Provinciale di Alessandria	euro 100.000,00
CGIL Nazionale	euro 100.000,00
Associazione Italiana Esposti Amianto	euro 100.000,00
LEGAMBIENTE Onlus	euro 100.000,00
WWF Italia Onlus Ong	euro 70.000,00;

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan e i responsabili civili *Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG*, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 70.000,00 a favore di:

Associazione Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute- Onlus;

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento delle provvisionali, immediatamente esecutive, a favore delle seguenti parti civili costituite, per le somme rispettivamente indicate:

Regione Piemonte	euro 20.000.000,00
Regione Emilia Romagna	euro 350.000,00
Comune di Casale Monferrato	euro 30.934.446,37
Comune di Balzola	euro 250.000,00
Comune di Mirabello Monferrato	euro 150.000,00
Comune di Pontestura	euro 200.000,00
Comune di Villanova Monferrato	euro 150.000,00



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

Comune di Morano sul Po	euro	200.000,00
Comune di Ozzano Monferrato	euro	250.000,00
Comune di Coniolo	euro	250.000,00
Comune di Rubiera	euro	2.000.000,00
ASL di Alessandria	euro	1.000.000,00
Associazione Familiari Vittime Amianto	euro	100.000,00

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore delle seguenti parti civili costituite:

Provincia di Torino

Provincia di Alessandria

Provincia di Reggio Emilia

UIL Regione Campania

CGIL - Regione Campania

FILLEA CGIL Regione Campania


CGIL FILLEA Reggio Emilia

Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia

CGIL Regione Emilia Romagna;

condanna l'imputato Stephan Schmidheiny e i responsabili civili *Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG*, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a euro 30.000,00 a favore di ciascuna delle seguenti persone offese costituite parti civili:

1. AGNANI Emanuela nato/a il 12.lug.1943




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

2. AGNANI Fernanda nato/a il 02.lug.1938
3. AGNANI Giovanni nato/a il 10.mag.1946
4. AIMO Enzo nato/a il 27.mar.1961
5. AIMO Mariarosa nato/a il 04.feb.1960
6. ALESCI Carmela nato/a il 21.set.1936
7. ALLEGRANZA Paola nato/a il 24.ott.1938
8. ALTIERI Emanuela nato/a il 29.apr.1956
9. ALTIERI Maria Rosa nato/a il 15.apr.1952
10. AMATI Francesca nato/a il 05.ott.1942
11. ANCHOIS Annita nato/a il 28.mag.1931
12. ARDITI Laura nato/a il 02.gen.1959
13. ARIETTI Adelina nato/a il 12.ott.1932
14. ARIETTI Gianni nato/a il 27.lug.1951
15. AUDINO Domenica nato/a il 05.apr.1927
16. AUDINO Emilia nato/a il 09.dic.1928
17. AUDINO Sergio nato/a il 05.apr.1935
18. AUDINO Silvana nato/a il 07.feb.1964
19. AVONTO Mario nato/a il 13.feb.1940
20. BALANZINO Pierluisa nato/a il 31.mar.1945
21. BALZOLA Vanni Piero nato/a il 16.nov.1947
22. BARDONE Cristina nato/a il 20.ago.1961
23. BAROCCO Ida nato/a il 07.lug.1924
24. BATTAGLIA Antonino nato/a il 10.giu.1943




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

25. BATTISTON Clara nato/a il 17.ott.1935
26. BAVA Anna Maria nato/a l'08.ago.1947
27. BECCARIS Alvaro nato/a il 26.lug.1955
28. BELLINO Maria nato/a il 07.dic.1938
29. BELLONI Claudio nato/a il 28.dic.1954
30. BERTAZZO Maria Ausilia nato/a il 21.mag.1939
31. BIANCO Claudia nato/a il 31.mag.1966
32. BIANCO Gianni nato/a il 14.dic.1937
33. BIANCO Giovanni nato/a il 20.dic.1947
34. BIANCO Giuseppe nato/a il 02.set.1960
35. BIANCO Marisa nato/a il 03.dic.1964
36. BIANCO Valeria nato/a l'08.nov.1935
37. BOLLA Carla nato/a il 28.feb.1924
38. BOLLA Claudio nato/a il 19.gen.1953
39. BOLLA Silvana nato/a il 27.lug.1961
40. BONFANTE Alfredo nato/a il 27.ago.1953
41. BONFANTE Ettore nato/a il 05.ott.1963
42. BORLO Elio nato/a il 09.dic.1963
43. BORLO Gabriella Rosa Ernesta nato/a il 18.nov.1963
44. BORLO Gianpiero nato/a il 20.apr.1955
45. BOSCATO Claudio nato/a il 07.apr.1961
46. BOSSO Guido nato/a il 07.set.1939
47. BOSSO Laura nato/a il 26.dic.1968




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

48. BOSSO Luigi nato/a il 26.gen.1935
49. BOTTA Giovanni nato/a il 12.mag.1937
50. BOTTA Renzo nato/a il 26.mar.1928
51. BOTTEGA Alessandro nato/a il 31.ago.1953
52. BOTTIN Bruno nato/a il 28.gen.1946
53. BRAGHINI Rina nato/a il 09.apr.1930
54. BRASSO Claudio nato/a l'11.apr.1960
55. BURELLO Giuseppe nato/a il 23.gen.1935
56. BUSTO Giuliana nato/a il 25.mar.1952
57. CALIGARIS Bruno nato/a il 01.apr.1933
58. CALZAVARA Claudio nato/a il 04.ott.1967
59. CANGEMI Salvatore nato/a il 29.apr.1935
60. CANTARINI Natalina nato/a il 24.dic.1928
61. CAPONE Fabrizio nato/a il 10.gen.1966
62. CAPONE Franco nato/a il 26.mag.1930
63. CAPONE Giovanna nato/a il 21.dic.1959
64. CAPPELLINO Franco nato/a il 06.feb.1954
65. CAPRIO Antonio nato/a il 20.ott.1941
66. CAPRIO Ornella nato/a il 17.mar.1969
67. CARDOGNA Maria nato/a il 19.nov.1931
68. CARRERA Valentina nato/a il 02.dic.1958
69. CASASSA Emma nato/a il 31.ago.1930
70. CAVALLERO Luca nato/a l'08.dic.1973




W Odis



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

71. CAZZULINO Pier Eusebio nato/a il 27.nov.1936
72. CELORIA Giovanna nato/a il 12.ott.1948
73. CERRATO Carmen nato/a il 28.mar.1959
74. CERRATO Giovanni nato/a il 28.mar.1966
75. CHIUMELLO Maddalena nato/a il 18.nov.1928
76. CONSO Giuseppe nato/a il 29.dic.1957
77. CONSO Maria Teresa nato/a il 01.mag.1968
78. CORIO Carlo Domenico nato/a il 03.ott.1951
79. CRAVINO Maria nato/a l'08.set.1930
80. CRAVINO Simonetta nato/a il 31.dic.1970
81. CREPALDI Rosina nato/a il 28.ott.1931
82. CREVOLA Mario nato/a il 05.giu.1926
83. CROVA Franca nato/a il 16.nov.1952
84. CROVELLA Luciana nato/a il 28.lug.1958
85. DAMONE Rosa nato/a l'11.feb.1924
86. DE BURCI Eugenio nato/a l'11.giu.1957
87. DE BURCI Leoniero nato/a il 26.apr.1928
88. DE BURCI Piera nato/a il 15.giu.1959
89. DE PALMA Daniela nato/a il 25.gen.1962
90. DEMARIE Marisa nato/a il 26.nov.1957
91. DEMEZZI Remo nato/a il 10.ott.1939
92. DI FEDE Renata nato/a il 28.set.1929
93. DI GIORGIO Giovanni nato/a il 23.gen.1953



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

94. DI PAOLO Fernando nato/a il 20.mag.1949
95. DOGENTE Francesco nato/a il 1°.nov.1961
96. DOGENTE Luciano nato/a il 09.feb.1965
97. DUGHERA Giuseppina nato/a il 12.feb.1921
98. DURÌ Pia nato/a il 26.giu.1933
99. FACCINI Luciana nato/a il 04.ott.1942
100. FASSIO Enrica nato/a il 18.apr.1948
101. FAZIO Pierangelo nato/a il 23.set.1947
102. FERRERO Adriano nato/a il 18.giu.1953
103. FERRERO Gianni nato/a il 23.nov.1954
104. FERRERO Mariagrazia nato/a il 12.nov.1961
105. FERRERO Mariella nato/a il 14.mar.1951
106. FERRERO Monica nato/a il 28.gen.1970
107. FERRERO Reana nato/a il 15.nov.1960
108. FERRERO Remo nato/a il 14.apr.1929
109. FERRERO Roberto nato/a il 31.ago.1953
110. FERRERO Rosanna nato/a il 19.ott.1943
111. FERRERO Rossana nato/a il 02.apr.1939
112. FERRERO Sergio nato/a il 05.ott.1946
113. FERRO Tersilia nato/a l'08.apr.1915
114. FERRO Vincenzo nato/a il 19.apr.1951
115. FIENI Antonio nato/a il 20.mag.1930
116. FIORETTI Tiziana nato/a il 07-apr-1958

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Di'.A smaller, stylized handwritten mark or signature in black ink, possibly a monogram or initials.

*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

117. FIORINDO Alessandro nato/a il 30.giu.1967
118. FIORINDO Massimo nato/a il 21.ott.1964
119. FIORINDO Silvano nato/a il 10.ago.1937
120. FORNO Luigino nato/a il 13.ago.1931
121. FRASSATI Franco nato/a il 26.mag.1957
122. FRASSATI Silvana nato/a il 01.ago.1959
123. FUGOLO Bruna nato/a il 09.giu.1935
124. FUSCO Livia nato/a il 07.nov.1932
125. GAGLIARDI Piera nato/a il 02.ott.1955
126. GAIA Piera nato/a il 15.gen.1941
127. GARBUIO Bernardina nato/a il 12.mag.1939
128. GARIMANNO Anna nato/a il 31.ott.1956
129. GARINO Claudio nato/a il 28.giu.1946
130. GAVOSTO Luigi nato/a il 31.mar.1944
131. GEBBIA Rosalia nato/a il 03-ago-1947
132. GEROMIN Esterina nato/a il 14.ott.1961
133. GEROMIN Maria Luisa nato/a il 06.set.1963
134. GIACOMETTO Simonetta nato/a il 28.set.1958
135. GIANNINI Fabrizio nato/a il 12.set.1961
136. GILOTTO Francesco nato/a il 14.ott.1929
137. GILOTTO Paola Maria nato/a il 05.feb.1961
138. GILOTTO Piero nato/a il 17.set.1956
139. GIORCELLI Paolo nato/a il 06.lug.1964





*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

140. GIORDANO Paolo nato/a il 01-dic-1941
141. GIOVARA Sergio nato/a il 18.nov.1963
142. GNOCCO Antonio nato/a il 14-ott-1931
143. GODINO Luigino nato/a il 07-lug-1940
144. GOLA Margherita nato/a il 12.giu.1929
145. GRAZIANO Francesco nato/a il 23.lug.1944
146. GUARNERO Giuseppina nato/a il 03.mar.1936
147. GUGINO Maria Stella nato/a il 14.mar.1954
148. GUGINO Orazio nato/a il 02.dic.1956
149. LAZZARIN Claudio nato/a il 22.dic.1960
150. LAZZARIN Desiderio Bruno nato/a il 13.apr.1956
151. LAZZARIN Elia nato/a il 16.gen.1928
152. LAZZARIN Lairetta nato/a il 28.set.1949
153. LAZZARO Emilia nato/a il 06.dic.1962
154. LAZZARO Floriano nato/a il 06.lug.1927
155. LAZZARO Maria Gabriella nato/a il 27.giu.1966
156. LAZZARO Paola nato/a il 13.nov.1967
157. LAZZARO Remigio nato/a il 04.mar.1931
158. LAZZARO Stefano nato/a il 29.ott.1967
159. LESSIO Severina nato/a il 27.gen.1943
160. LIFFREDO Bruna nato/a il 06.mag.1958
161. LIFFREDO Gabriella nato/a il 09.mar.1951
162. LIFFREDO Maria nato/a il 26.mag.1948




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

163. LIFFREDO Piera nato/a il 04.lug.1953  
164. LIFFREDO Remo nato/a il 01.nov.1948  
165. LONGO Giuseppina nato/a il 03.ago.1939  
166. LORENZETTO Ricciardina nato/a il 01.lug.1928  
167. LOT Anna Maria nato/a il 22.ago.1940  
168. LUNATI Pietro nato/a il 07.nov.1929  
169. MAIOLO Sarina nato/a il 31.lug.1949  
170. MALFARA' Michelina nato/a il 01.apr.1946  
171. MARCHISOTTI Carlo nato/a il 15.ago.1928  
172. MARINO Angelo nato/a il 27.nov.1939  
173. MARTIGNON Mirella nato/a il 30.giu.1942  
174. MARTINELLI Eda nato/a il 25-mar-1929  
175. MARZARI Claudio nato/a il 03.giu.1955  
176. MARZARI Danillo nato/a il 01.gen.1948  
177. MARZARI Gianni nato/a il 17.giu.1959  
178. MASSET Laura nato/a il 10.lug.1963  
179. MAZARESE Mario nato/a il 16.set.1948  
180. MAZZETTO Antonio nato/a il 28.feb.1946  
181. MAZZETTO Dario nato/a il 10.set.1948  
182. MAZZETTO Paolo nato/a il 23.apr.1944  
183. MELONI Carlo nato/a il 31.lug.1941  
184. MINELLI Maria nato/a il 26.giu.1938  
185. MONICHINO Luigi nato/a il 23.nov.1927

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Olli'.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, resembling a 'J' or a similar character.

*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

186. MONTAGNOLI Rita nato/a l'08.mag.1931
187. MORGANELLA Angelamaria nato/a il 28.mar.1948
188. MORGANELLA Davide nato/a il 20.gen.1960
189. MORGANELLA Incoronata nato/a il 25.apr.1955
190. MORGANELLA Rolando nato/a il 20.gen.1947
191. MORTARINO Gabriella nato/a il 22.ago.1962
192. MORTARINO Gianfranco nato/a il 18.lug.1930
193. MOZZATO Renzo nato/a il 10.dic.1948
194. MUSCATO Cosimina nato/a l'11.mar.1966
195. MUSCATO Rosalba nato/a il 24.mar.1967
196. NASSANO Bianca Maria nato/a il 18.giu.1952
197. NEGRO Gianantonio nato/a l'08.giu.1954
198. NERVO Maria Teresa nato/a il 01.gen.1965
199. NERVO Modesta nato/a 03.giu.1935
200. NERVO Riccardo nato/a il 24.apr.1962
201. NICOLA Maria Vittoria nato/a l'11.ago.1941
202. NICOLA Marisa nato/a il 23.mag.1948
203. NOVARESE Anna nato/a il 7.10.1959
204. OLMO Adriano nato/a il 25.apr.1967
205. OLMO Carlo nato/a il 26.mar.1938
206. OLMO Eraldo nato/a il 19.ago.1933
207. OLMO Franca nato/a il 07.feb.1963
208. OLMO Marina nato/a il 03.mar.1961

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, resembling a vertical line with a loop at the top and bottom.


*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

209. OLMO Silvano nato/a il 16.set.1964  
210. OPESSIO Lorenzo nato/a l'11.giu.1956  
211. OPESSIO Pierangelo nato/a il 15.dic.1950  
212. ORSILLO Maria Assunta nato/a il 25.gen.1926  
213. OTTINO Carmelina nato/a il 17.lug.1926  
214. PAGLIANO Carla nato/a il 21.mar.1946  
215. PAGLIANO Franco nato/a il 22.giu.1959  
216. PALAZZO Renato nato/a il 21.ott.1940  
217. PATRUCCO Giuseppe nato/a 10.dic. 1935  
218. PERDOMO Carla nato/a il 04.giu.1951  
219. PERDOMO Walter nato/a il 07.lug.1951  
220. PIPINO Concetta nato/a il 09.apr.1951  
221. PITOCCHI Carmen nato/a il 19.lug.1943  
222. PIVA Anna nato/a il 09.nov.1941  
223. POLA Franca nato/a il 22.set.1931  
224. POLLINO Laura Rita nato/a il 28.ago.1950  
225. POZZO Carla nato/a il 10.lug.1959  
226. POZZO Vanda nato/a l'11.nov.1935  
227. PRETTO Maddalena nato/a il 12.mar.1925  
228. PRIOR Angela Maria nato/a il 28.lug.1934  
229. PUPPATO Silvano nato/a il 24.nov.1960  
230. QUIRINO Luigi nato/a il 03.dic.1941  
231. RAMPONE Elidio nato/a il 30.mag.1935




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

232. RAMPONE Roberto nato/a il 25.ago.1965  
233. RANDISI Paola nato/a il 31.lug.1951  
234. RAVIGLIONE Maria Teresa nato/a il 14.ott.1936  
235. RICCA Paolo nato/a il 14.apr.1943  
236. RICCHIUDI Luigi nato/a il 29.mar.1966  
237. RICCHIUTI Roberto nato/a il 27.set.1967  
238. RICCI Luigi nato/a il 18-giu-1934  
239. RICCIARDI Antonietta nato/a il 22.mar.1948  
240. ROSSINI Vittorina nato/a il 28.gen.1929  
241. ROSSO Rosa Maria nato/a il 29.mar.1935  
242. ROZZINO Benito nato/a l'11.apr.1939  
243. ROZZINO Esterino nato/a il 07.ago.1954  
244. ROZZINO Gianfranco nato/a il 20.lug.1957  
245. ROZZINO Marisa nato/a il 22.nov.1965  
246. ROZZINO Maurizio nato/a il 05.ott.1964  
247. ROZZINO Paolo nato/a il 26.ago.1968  
248. ROZZINO Rina nato/a il 04.feb.1937  
249. ROZZINO Teresa nato/a il 14.feb.1938  
250. SANTULLO Giuseppe nato/a il 19.nov.1933  
251. SANTULLO Lucia nato/a il 05.ott.1960  
252. SARTORI Donatella nato/a il 21.ago.1956  
253. SASSONE Luigia nato/a il 05.apr.1932  
254. SCAGLIA Luciana nato/a il 09.ago.1932



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 255. SCAGLIOTTI Pietro nato/a il 18.set.1938
- 256. SCARRONE Ugo nato/a l'11.feb.1956
- 257. SECCO Carla nato/a il 4.nov.1934
- 258. SEDICI Caterina Rosa nato/a il 17.gen.1942
- 259. SEDICI Mario nato/a il 22.lug.1944
- 260. SEDICI Patrizia nato/a il 01.feb.1965
- 261. SEGANTIN Adelina nato/a il 22.set.1928
- 262. SEGANTIN Angelo nato/a il 15.lug.1942
- 263. SEGANTIN Giuseppe nato/a il 13.set.1947
- 264. SEGANTIN Pasquina nato/a il 21-apr-1930
- 265. SEGANTIN Rita nato/a il 22.mar.1969
- 266. SESIA Enzo Luigi nato/a il 25.lug.1937
- 267. SESIA Fabrizio nato/a il 02.mar.1967
- 268. SESIA Ilvo nato/a il 17.set.1941
- 269. SESIA Liliana nato/a il 10.gen.1964
- 270. SESIA Roberto nato/a il 21.set.1950
- 271. SESIA Sergio nato/a il 06.dic.1941
- 272. SOLAINI Giancarlo nato/a il 29.ott.1930
- 273. SPINA Luigi nato/a il 27.set.1925
- 274. SPINAZZOLA Anna nato/a il 07.dic.1948
- 275. STARA Alessandra nato/a il 27-gen-1933
- 276. TAMMEO Antonio nato/a il 17.mar.1950
- 277. TAMMEO Caterina nato/a il 06.feb.1944

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.A smaller, more delicate handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top.

*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

278. TAMMEO Francesco nato/a il 24.ago.1946  
279. TAMMEO Raffaele nato/a il 06.apr.1955  
280. TAMMEO Vincenza nato/a il 04.mag.1944  
281. TAVASSO Orsola nato/a il 16.mar.1936  
282. TESTORE Sergio nato/a il 29.lug.1960  
283. TEZZON Erasmo nato/a il 20.mar.1946  
284. TEZZON Orietta nato/a il 06.lug.1968  
285. TOMASSOLI Libero nato/a il 19-5-1935  
286. TONELLO Giuseppe nato/a il 01.apr.1931  
287. TONELLO Luca nato/a il 18.ago.1966  
288. TONELLO Mauro nato/a il 20.apr.1964  
289. TONELLOTTO Gabriella nato/a il 02.mar.1941  
290. TRENTIN Bruno nato/a il 25.feb.1952  
291. TRENTIN Luciano nato/a il 28.nov.1947  
292. TREVISIOL Adriana nato/a il 04.mag.1945  
293. TRIBERTI Renato nato/a il 18.gen.1959  
294. TRIESTE Elvira nato/a il 01.mar.1946  
295. TRIESTE Salvatrice nato/a il 23.ott.1962  
296. TULLO Matteo nato/a il 09.set.1944  
297. VALLAROLO Venilla nato/a il 15.apr.1940  
298. VALLEISE Bruno nato/a il 28.nov.1939  
299. VALLEISE Giorgio nato/a il 25.apr.1969  
300. VALLESIO Diego nato/a il 25.nov.1953



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 301. VALLESIO Maria Teresa Teodora nato/a il 27.mar.1937
- 302. VALLESIO Yvonne nato/a il 10.set.1915
- 303. VENTURA Francesco nato/a il 24-nov-1933
- 304. VERCELLI Vittorina nato/a il 04.mag.1936
- 305. VERNA Anna Maria nato/a il 05.mag.1951
- 306. VERNA Daniela nato/a il 13.nov.1955
- 307. VERNA Giuseppe nato/a il 12.giu.1927
- 308. VICENTINI Cristina nato/a il 20.mar.1960
- 309. VICENTINI Lairetta nato/a il 28.feb.1964
- 310. VICENTINI Vittorio nato/a l'11.mar.1932
- 311. VIOTTO Remo nato/a il 03-apr-1935
- 312. ZACCHERO Favorino nato/a il 14.lug.1951
- 313. ZACCHERO Tiziana nato/a il 04.mar.1965
- 314. ZANERO Carla nato/a il 16.ago.1959
- 315. ZANERO Marina nato/a il 03.mag.1966
- 316. ZANERO Marino nato/a il 30.lug.1934
- 317. ZANERO Massimo nato/a il 17.feb.1963
- 318. ZANERO Maura nato/a il 14.dic.1968
- 319. ZOCCARATO Teresina nato/a il 23.ott.1938
- 320. ZUCCOLO Antonietta nato/a il 28.lug.1941,

nonché a favore di ciascuna delle seguenti persone offese costituite parti civili, non contemplate nella sentenza impugnata, ed appellanti:



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 321. ANGELINO Salvatore nato il 15.1.1943
- 322. BECCARIS Cesare nato il 9.2.1947
- 323. BONFANTE Renzo nato il 1.2.1960
- 324. BORLA Rosita Cristiana nata il 28.2.1957
- 325. BUSO Enza nata l'8.2.1938
- 326. CAPPELLARI Letterio nato l'11.5.1939
- 327. CARDELLI Attilia nata il 5.1.1939
- 328. CARRERA Angelo nato il 18.7.1961
- 329. COSTANZO Giuseppe nato il 10.2.1935
- 330. CRAVINO Francesco nato il 15.2.1944
- 331. CURCIO Gianfedele nato il 9.9.1957
- 332. D'ANGELO Carmine nato il 19.1.1934
- 333. DAVIDE Gaetano nato il 19.1.1934
- 334. DEMARCHI Maria nata il 20.8.1927
- 335. ESPOSITO Libera nata il 14.10.1937
- 336. ESPOSITO Salvatore nato il 22.11.1929
- 337. FERRERO Ornella nata il 3.12.1959
- 338. FERRERO Pierino nato il 9.6.1925
- 339. FINARDINI Carlo nato il 28.8.1924
- 340. LO PICCOLO Nicola nato l'11.12.1938
- 341. MAINA Daniela nata il 14.5.1964
- 342. MAINA Gian Luca nato il 21.12.1966



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

343. MARTIGNON Ermes nato il 15.feb.1947

344. MINATO Sergio nato il 26.9.1937

345. MORBELLO Giovanni nato il 18.1.1925

346. NASSANO Luigi nato il 25.5.1946

347. NICORA Renzo nato il 21.6.1938

348. PERETTO Rita nata il 13.5.1929

349. TORRI Ezio nato il 25.3.1951

350. TRIBERTI Lilia nata il 16.3.1965;

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan e i responsabili civili Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 30.000,00 da suddividere *pro quota* fra gli eredi costituitisi parti civili di ciascuna delle seguenti persone offese decedute:

351. ACCORNERO Felice

352. ACCORNERO Rosa

353. ACUTO Giovanni

354. ALEMANNI Arsilia

355. ALLARA Alessandro

356. ALOISIO Leonarda

357. AMATELLI Gianfranco

358. ANATRINI Velia

359. ANDREETTA Roberto





*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 360. AVALLE Umberto
- 361. BAJ Silvana
- 362. BALDI Gabriella
- 363. BALDI Giovanni (intendendosi compreso fra gli eredi costituiti anche l'appellante Baldi Alessandro)
- 364. BALLARINO Rosa
- 365. BALZARRO Giovanni
- 366. BARBIERI Antonino
- 367. BARDELLA Zulena
- 368. BARTOLINI Luigi
- 369. BATTAGLIA Giovanni
- 370. BEDON Giuseppe
- 371. BERGAMINI Giuseppe Antonio
- 372. BERTOLOTTI Giuseppe
- 373. BIGLIATI Rosa Mari'
- 374. BIGOTTI Dario
- 375. BIGOTTI Valerio
- 376. BISOGGIO Ezio
- 377. BO Giuseppe
- 378. BOBBA Vittoria
- 379. BONON Nevio
- 380. BOSSO Enrico
- 381. BOTTINO Sergio
- 382. BRASSO Rino



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 383. BREZZA Roberto
- 384. BRUSATO Angela
- 385. BUSCAIOLO Mario
- 386. BUSCALDI Iolanda
- 387. BUSO Antonio Ferruccio
- 388. BUSO Carmela
- 389. BUSTO Piercarlo
- 390. BUSU Felicino
- 391. CABRIA Angelo
- 392. CACCIATORI Giuseppe
- 393. CALIGARIS Edoardo
- 394. CALVI Mario
- 395. CAPPÀ Pietro
- 396. CAPRARI Mario
- 397. CAPRIOGLIO Riccardo
- 398. CAPRIOGLIO Rita
- 399. CAPUTO Luigi
- 400. CAPUTO Natale
- 401. CARLÀ Anna Lucia
- 402. CATALANO Teresa
- 403. CATTANEO Mario
- 404. CAVALIERE Antonio
- 405. CAVALLERO Celestina


A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a vertical stroke.

*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 406. CAVALLI Ernesto
- 407. CAVALLO Velio
- 408. CERRONE Giuseppe
- 409. CESE Norina
- 410. CHECCHINATO Lucia
- 411. COCUZZA Dina
- 412. COLOMBANO Jolando
- 413. COMELLI Paolo
- 414. COMOGLIO Carlo
- 415. COPPA Luigi
- 416. COPPO Anna
- 417. COPPO Luigia
- 418. COPPO Renzo
- 419. CORNAGLIA Rosa
- 420. COSTANZO Elda
- 421. COSTANZO Emilio
- 422. COSTANZO Fiorina
- 423. COSTANZO Giuseppe nato il 22.9.1904
- 424. COSTANZO Guido
- 425. CREVOLA Antonietta
- 426. DANTE Giuseppina
- 427. DEAMBROGIO Rosalba
- 428. DEBIASI Maria



768





*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 429. DEFRANCISI Luigina
- 430. DEGIOVANNI Elso
- 431. DEL COLLIANO Concetta
- 432. DEMARIE Margherita
- 433. DEMICHELIS Carla
- 434. DEREKIBUS Silvio
- 435. DI LONARDO Pier Franco
- 436. DOGNAZZI Francesca
- 437. DURANDO Ivan
- 438. DUSIO Giovanna
- 439. FAROTTO Mauro
- 440. FERRARIS Paolo
- 441. FERRARIS Silvana
- 442. FERRARIS Vittorio
- 443. FINOTTO Giuseppe
- 444. FINOTTO Matilde
- 445. FORMAGGIO Luigi
- 446. FRANZIA Ugo
- 447. FRASSON Elio
- 448. FRASSON Maria
- 449. GABIATI Ferruccio
- 450. GAETA Michele
- 451. GALLETTO Mauro



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 452. GAMBARANA Emma
- 453. GANORA Franco
- 454. GANORA Gabriella
- 455. GANORA Innocenzo
- 456. GANORA Remo
- 457. GASPARINI Franco
- 458. GENNAIOLI Bina
- 459. GERMANO Dario
- 460. GILARDINO Giovanni Battista
- 461. GIORCELLI Valente
- 462. GIRAUDI Teresio
- 463. GIRINO Teresa
- 464. GODINO Ercolina
- 465. GRANZIERA Maria Paola
- 466. INVERNIZZI Arnaldo
- 467. LASAGNA Carla
- 468. LAZZARIN Fatima
- 469. LEMMA Nunzio
- 470. LUPANO Egle
- 471. LUPARIA Celestino
- 472. LUPARIA Sandrina
- 473. MARANGONI Luisella
- 474. MENIGHETTI Cesare



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 475. MONTIGLIO Clara nata il 29.5.1917
- 476. MOSCHINO Erminia
- 477. MOSCHINO Pierina
- 478. MUSCATO Orazio
- 479. NANO Carolina
- 480. NEGRO Giacomo
- 481. OLIARO Flavia
- 482. OSTA Giovanni
- 483. PAGLIANO Giovanni nato il 30.4.1911
- 484. PALETTI Giuseppe
- 485. PAOLINI Tommaso
- 486. PARMEGGIANI Danilo
- 487. PARMEGGIANI Enrico
- 488. PASTORINO Maria
- 489. PATRUCCO Matilde
- 490. PAVIA Giovanbattista
- 491. PEROLA Pietro
- 492. PEROTTI Giulio
- 493. PETRINI Giulia
- 494. PIACIBELLO Giuseppina
- 495. PIVETTA Romano
- 496. POGGIO Luigi
- 497. PONTEPRIMO Severina



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 498. PORTALUPI Mario
- 499. PROMENT Maria Anna
- 500. PROVERA Cesarina
- 501. PROVERA Enrico
- 502. PUGNO Ettore
- 503. PUZZO Rosaria
- 504. QUAGLIA Maria
- 505. RAINERI Giuseppe
- 506. RAITERI Dino
- 507. RAITERI Ferdinando
- 508. RAITERI Guido
- 509. RAITERI Maria
- 510. RASTELLINO Emma
- 511. RE Giorgio
- 512. RETROSI Marisa nata il 27.5.1931 (intendendosi compresa tra gli eredi l'appellante CURINI Laura)
- 513. RICCI Fiorenzo
- 514. RIVA Giuseppe
- 515. RIZZETTO Luigi
- 516. RIZZOLO Giovanni
- 517. ROBERTO Mirella
- 518. ROBIOLA Franco
- 519. ROGNONI Piera
- 520. ROLETTO Giovanni



Three handwritten signatures in black ink, positioned below the list of names. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right.


*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 521. ROLLA Lorenza
- 522. ROMANELLO Lucrezia
- 523. ROSSI Vittorino
- 524. ROSSO Margherita
- 525. ROTA Emilio
- 526. ROTA Maria Pia
- 527. RUBINATO Laura
- 528. SANLORENZO Remo
- 529. SANTULLO Alessandra
- 530. SAPELLI Adriana
- 531. SAPELLI Alessandro
- 532. SARAIN Mario
- 533. SARDO Giuliana
- 534. SARZANO Enrico
- 535. SARZANO Luigi
- 536. SBOARINA Giancarlo
- 537. SCANZAROLI Maria Grazia
- 538. SCARPINO Giovanna
- 539. SCARRONE Marco
- 540. SCARRONE Mario nato il 6.12.1929
- 541. SEGANTIN Adelino
- 542. SERENO Anna
- 543. SERVENTE Luigi



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

544. SESIA Renzo  
545. SILLANO Erminio  
546. SILVESTRI Antonio  
547. SOLERIO Angelo  
548. SORDI Ernesto  
549. SPROCATI Mario  
550. STEVANIN Graziano  
551. SVALUTO Giuseppe  
552. TABBIA Severa Rosa Rita  
553. TABUCCHI Franco  
554. TAGLIABUE Andrea (intendendosi compreso fra gli eredi costituiti anche l'appellante Tagliabue Pietro)  
555. TANTARI Roberto  
556. TAROZZO Bruna  
557. TESTORE Giulio  
558. TRIBERTI Angelo  
559. TROMBINI Lina  
560. TURBIAN Benito  
561. TURELLO Mario  
562. UBERTAZZI Amilcare  
563. VALENTINI Aurelio  
564. VALENTINI Luigia  
565. VALTERZA Adriano  
566. VANNI Maurizio




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 567. VENCHI Piera
- 568. VENESIO Anna
- 569. VERANO Luigi
- 570. VERDI Cesare
- 571. VERRUA Guido
- 572. VILLA Domenico Luigi
- 573. VIRGA Concetta
- 574. ZAIIO Antonietta
- 575. ZAIIO Marcello;

nonché fra gli eredi costituitisi parti civili delle seguenti persone offese decedute, non contemplati nella sentenza impugnata, ed appellanti:

- 576. ACUTO Ernesto nato il 4.10.1915
- 577. ALCURI Antonino nato il 29.5.1935
- 578. ALICE Maria nata il 26.8.1926
- 579. ANGELINO Adelia nata l'11.2.1928
- 580. ANSALDI Ottavio nato il 26.7.1912
- 581. BACCHELLA Lorenzina nata il 10.8.1930
- 582. BALOCCO Rosa nata il 15.3.1920
- 583. BARGERNO Arnaldo nato il 30.5.1931
- 584. BELLATORRE Maria nata il 22.6.1915
- 585. BELLOSTI Annita nata il 20.6.1918





*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

586. BELLOSTI Guglielmo nato il 7.2.1916  
587. BERARDI Corrado Alfredo nato il 24.5.1921  
588. BERRA Cesare nato il 15.3.1912  
589. BETTA Delmo nato il 18.10.1919  
590. BETTIOL Giuseppina nata il 21.1.1909  
591. BIOLCATI Giacoma Mafalda nata il 29.8.1925  
592. BO Larina nata il 31.12.1913  
593. BOCCA Rino nato il 16.8.1936  
594. BOCCALATTE Teresita nata il 10.9.1921  
595. BOFFO Ettore nato il 2.2.1901  
596. BOLTRI Teresio nato il 6.8.1913  
597. BOSSI Gianfranco nato il 13.5.1941  
598. BOSSO Giovanni nato il 7.12.1924  
599. CANEPA Albina nata il 30.7.1920  
600. CANTAMESSA Olga nata il 17.8.1912  
601. CAPPA Giovanni nato il 20.7.1927  
602. CARETTI Silvio nato il 6.1.1939  
603. CASSINA Luigia nata il 10.11.1913  
604. CASTELLARO Angelo nato il 4.11.1939  
605. CORAIN Maria Antonietta nata il 7.8.1924  
606. CORCIONE Nicola nato il 7.5.1929  
607. CORTESI Pierina nata il 18.7.1929  
608. CREPALDI Giuseppe nato il 19.3.1936



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

609. D'EMILIANO Antonio nato il 4.1.1925  
610. DEAMBROSIS Luciana nata il 9.7.1926  
611. DI LAURO Ciro nato il 1°.2.1926  
612. DI MEO Francesco nato il 1°.1.1927  
613. FARELLO Attilio nato il 13.10.1901  
614. FASOLATO Gino nato il 12.9.1917  
615. FERRARIS Evasio nato il 23.4.1925  
616. FERRARIS Piero nato il 2.8.1932  
617. FIORE Angelina nata il 7.1.1914  
618. GAVIATI Gilio nato il 16.5.1925  
619. GENNARO Annetta nata il 20.8.1917  
620. GHISIO Achille nato il 21.5.1926  
621. GIACHINO Francesco nato il 12.4.1936  
622. GINEPRO Secondo nato l'8.3.1915  
623. GRASSO Ciro nato il 4.11.1932  
624. GUASCHINO Adelmo nato il 9.1.1923  
625. GUASCHINO Fermo nato il 25.2.1914  
626. GUASCHINO Mario nato il 27.6.1914  
627. GUIDOTTI Sergio nato il 5.2.1955  
628. ICARDI Adele nata l'11.3.1905  
629. IMARISIO Luigi nato il 26.9.1932  
630. IOVINO Gennaro nato il 21.9.1935  
631. LEVA LUIGI nato il 06.9.1930




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

632. LIBERO Franco nato il 19.2.1939  
633. LIFFREDO Giuseppe nato il 21.9.1937  
634. LO BELLO Salvatore nato il 27.8.1909  
635. LUPANO Giuseppe nato il 16.4.1938  
636. LUPARIA Giuseppe nato l'11.7.1925  
637. LUPO Vincenzo nato il 30.1.1921  
638. MACCAPANI Giancarlo nato il 19.3.1950  
639. MANOLI Maria nata il 2.1.1925  
640. MANZONI Querino nato il 24.9.1916  
641. MARCHESE Calogero nato il 19.6.1938  
642. MARIGO Rosa nata il 18.6.1921  
643. MARINI Domenico nato il 12.11.1925  
644. MARTINELLI Graziella nata il 2.2.1937  
645. MASIERO Danillo nato il 24.4.1939  
646. MASOERO Giacomo nato il 29.12.1910  
647. MASTROIANNI Angela nata il 9.11.1935  
648. MAZZUCATO Silvana nata il 5.7.1965  
649. MELCHIORI Giovanna nata il 26.3.1934  
650. MERLETTI Renata nata il 6.4.1921  
651. MERLO Maria nata il 16.1.1910  
652. MESSINA Ugo nato il 13.10.1920  
653. MIGLIETTA Antonio Mario nato il 1°.4.1927  
654. MINAZZI Dario nato il 14.1.1932



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

655. MODICA Rosolino nato l'8.1.1927  
656. MONEGO Olga nata il 5.12.1905  
657. MONTIGLIO Clara nata il 6.11.1913  
658. MORANZINO Attilio nato il 19.2.1912  
659. MORANZINO Secondo nato il 9.8.1900  
660. MOROSIN Elisa nata il 3.7.1913  
661. MOSAGNA Maria nata il 30.5.1909  
662. MUCCIGNAT Teresina nata il 15.8.1941  
663. MUSSANO Renato nato il 26.2.1924  
664. NAVA Valerio nato il 13.9.1958  
665. NOVARA Luigi nato il 3.3.1919  
666. NUMICO Bruno nato l'8.8.1921  
667. NUMICO Giovanni nato il 10.6.1935  
668. OMEGNA Giorgio nato il 16.9.1946  
669. ORBELLI Mario nato il 15.9.1936  
670. PAGLIOLICO Angelo nato il 15.12.1928  
671. PARISSONE Marina nata il 3.3.1911  
672. PARODI Giorgio nato il 17.4.1949  
673. PATRUCCO Camillo nato il 21.5.1943  
674. PATRUCCO Giuseppina nata il 29.1.1939  
675. PERDOMO Romano nato il 1°.5.1928  
676. PETRICCIONE Carmine nato il 14.6.1921  
677. PIANO Gianfranca nata il 19.3.1935




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 678. PICCALUGA Vanda nata il 13.11.1925
- 679. RAINERI Pietro nato il 2.2.1915
- 680. REI Pietro nato il 19.2.1894
- 681. ROBIONE Luigi nato il 10.2.1928
- 682. ROMANO Francesco nato il 26.9.1929
- 683. ROTA Carlo nato il 2.11.1910
- 684. RUBINATO Franco nato il 19.11.1937
- 685. RUSSO Giovanni nato il 1.2.1934
- 686. SARZANO Maria nata il 14.3.1907
- 687. SCAGLIOTTI Duilio nato il 13.11.1911
- 688. SPINA Giuseppe nato il 4.1.1927
- 689. SPINOGLIO Mario nato l'11.1.1907
- 690. TOCCO Giuseppe nato il 12.2.1947
- 691. URRARO Francesco nato il 25.3.1933
- 692. VENERI Gino nato il 21.1.1933;


condanna l'imputato Schmidheiny Stephan al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a euro 30.000,00 a favore di ciascuna delle seguenti persone offese costitutesi parti civili:

- 693. ALSINO Gian Piero nato/a il 23.mag.1942
- 694. BALOCCO Armando nato/a il 01.set.1926
- 695. BARBIERI Renato nato/a il 27.set.1948



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*


696. BIASUTTI Adalgisa nato/a il 15.gen.1941  
697. CHIAROLANZA Ferdinando nato/a il 18.mar.1951  
698. CICCHETTI Bruno nato/a il 16.ott. 1951  
699. COSSETTA Anna nato/a il 28.apr.1930  
700. DE VALERI Alberto nato/a il 26.nov.1934  
701. DEANDREA Guglielmo nato/a il 30.mag.1938  
702. DI PAOLO Salvatore nato/a il 12.lug.1942  
703. FABRIZIO Ettore nato/a il 05.ott.1938  
704. FERRARIS Luigi nato/a il 06.giu.1947  
705. LAVAGNO Remo nato/a l'11.feb.1929  
706. MADOTTO Stefanino nato/a il 04.nov.1956  
707. MARGARA Domenico nato/a l'08.mag.1925  
708. MASSOBRIO Maria Maddalena nato/a il 09.dic.1932  
709. NANO Anna Maria nato/a il 30-ago-1936  
710. NOVARESE Laura nato/a il 02.giu.1938  
711. OGLIARO Guido nato/a il 19.apr.1939  
712. PRAMPOLINI Terenzio nato/a il 29.feb. 1936  
713. PROVERA Francesca nato/a il 20.dic.1938  
714. PUGNO Massimo nato/a il 18.gen.1959  
715. UBERTIS Mario nato/a il 30.lug.1939  
716. VICENZUTTO Mario nato/a il 09.ott.1932  
717. VIOTTO Pasqualina nato/a il 29.gen.1933  
718. ZANATTA Maria nato/a l'11.ott.1925;



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

nonché a favore di ciascuna delle seguenti persone offese costitutesi parti civili, non contemplate nella sentenza impugnata, ed appellanti:


- 719. BONAZZA Luciano nato il 29.5.1933
- 720. CANGIANO Salvatore nato l'11.11.1947
- 721. CANZANIELLO Pasquale nato il 21.12.1937
- 722. CARANNANTE Tommaso nato il 26.11.1937
- 723. CIMMINO Renato nato il 2.8.1943
- 724. CIOTOLA Antonio nato il 27.6.1936
- 725. COCCIA Biagio nato il 9.2.1938
- 726. COCORULLO Michele nato il 29.7.1947
- 727. COLANTUONO Pietro nato il 18.6.1949
- 728. DE PALMI Sereno nato l'11.12.1930
- 729. DI MURO Raffaele nato il 4.12.1931
- 730. ERRICO Vittorio nato il 18.7.1943
- 731. FERRARI Adalgisa nata il 14.6.1938
- 732. FERRO Giovanna nata il 17.3.1926
- 733. FIORENTINO Giuseppe nato il 19.7.1941
- 734. FORMISANO Serafino nato il 27.11.1930
- 735. IACCARINO Mario nato il 5.9.1927
- 736. LADESE Eduardo nato l'8.7.1944
- 737. LONGOBARDO Vincenzo nato il 3.5.1939



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*


- 738. MANTO Manfredo nato il 14.4.1929
- 739. MARINO Michele nato il 5.11.1947
- 740. MELE Luigi nato il 13.1.1958
- 741. MINOPOLI Ciro nato il 1°.12.1931
- 742. MISIANO Gianfranco nato il 14.6.1947
- 743. MONFRECOLA Anna nata il 18.7.1938
- 744. MORRA Pasquale nato il 14.5.1939
- 745. MULE' Andrea nato il 7.2.1925
- 746. PASTORE Lucia nata il 20.8.1967
- 747. PASTORE Luisa nata il 9.9.1969
- 748. PIZZO Ciro nato il 5.3.1933
- 749. POMARETTI Giovanna nata l'11.5.1935
- 750. ROCCO Celeste nato il 1°.10.1936
- 751. RUSSO Giuseppe nato il 3.3.1938
- 752. SANSONE Stefano nato il 26.12.1939
- 753. SILIGARDI Matilde nata il 24.11.1934
- 754. SPALICE Annunziata nata il 23.6.1945
- 755. TARASCHI Ciro nato l'11.2.1938;

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 30.000,00 da suddividere *pro quota* fra gli eredi costituitisi parti civili di ciascuna delle seguenti persone offese decedute:




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 756. ACCATINO Ida
- 757. ACETO Vittoria
- 758. AMELI Giulia nata 26.4.1920
- 759. BALBI Maria
- 760. BALESTRIERI Antonio nato il 21.4.1937
- 761. BARBERIS Alessandra
- 762. BARCHERI Astenio
- 763. BARGERO Evasio
- 764. BELLAVIA Anna Maria nata l'8.9.1946
- 765. BELLO Maria
- 766. BIESTRI Maria
- 767. BISOGGIO Rosanna
- 768. BOCCALATTE Luigi
- 769. BOCCALATTE Olga
- 770. BONIFACIO Marina
- 771. BORIO Ferdinando
- 772. BOZZO Giuseppe
- 773. CABIALE Angela
- 774. CABIATI Olimpia
- 775. CAPRIOGLIO Santina
- 776. CASTAGNONE Anna
- 777. COLOMBI Gian Pietro
- 778. CORINO Effren




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 779. CUCCO Angelo
- 780. CUCCO Maria Luigia
- 781. DEA Olga
- 782. DIENI Domenico
- 783. FERRARI Luciano nato il 4.5.1936
- 784. FERRARIS Giuseppe nato il 2.1.1944
- 785. FIGAZZOLO Giuliana
- 786. FOSCHI Emilio
- 787. GABBA Lodovica
- 788. GILARDINO Maria
- 789. GUAIANA Francesco
- 790. GUASCHINO Francesco
- 791. IMARISIO Maria
- 792. IMETTI Lucia
- 793. LOREGGIOLA Pietro
- 794. LUNATI Carla
- 795. LUPARIA Franco
- 796. MANDRACCHIA Giuseppe
- 797. MARCHIO' Dario
- 798. MARINI Domenico
- 799. MARTINOTTI Paolo
- 800. MASSAZA Carlo
- 801. MAZZUCCO Gianfranco



785



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 802. MEDA Rosanna
- 803. MENEGHELLO Arduino
- 804. MORANO Giuseppina
- 805. MOSCHINI Giorgio
- 806. MUSSO Luigi Stefano Evasio
- 807. OGLIETTI Giovanni
- 808. OGLIETTI Sergio
- 809. PARUSSOLO Natalina
- 810. PATRUCCO Aldo nato il 1°.11.1928
- 811. PAVESI Maria Rosa
- 812. PAVESI Mario
- 813. PISANO Giovanna
- 814. PRISCO Angela
- 815. RINALDI Luisa Teresa
- 816. ROBIOLA Emilia
- 817. ROBIOLA Maddalena
- 818. ROSSINO Giuseppe
- 819. SARTOR Alberto
- 820. SAVIOTTI Patrizia
- 821. SCAGLIOTTI Piero
- 822. SCUDELER Giovanni
- 823. SILLANO Santina
- 824. SILLANO Teresio




*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 825. SILVANO Andrea
- 826. SIRCHIA Vittorio
- 827. TARDIVO Natale
- 828. VIVALDI Maria Rosa
- 829. ZAVATTARO Margherita
- 830. ZAVATTARO Maria
- 831. ZOIA Enrico
- 832. ZOIA Luciano
- 833. ZORZAN Luigi
- 834. ZORZETTI Cigna Adriano;


nonché fra gli eredi costituitisi parti civili delle seguenti persone offese decedute, non contemplati nella sentenza impugnata, ed appellanti:

- 835. ADDATO Luigi nato il 30.3.1938
- 836. AIARDO Gaetano nato il 27.11.1925
- 837. AIELLO Giuseppe nato il 7.2.1931
- 838. AMBROSINO Strato nato il 16.2.1933
- 839. ATTARDI Luigi nato il 14.8.1924
- 840. BALESTRIERE Arcangelo nato il 9.2.1925
- 841. BALLANTI Ignazio nato il 3.1.1934
- 842. BELLEI Luciano nato il 23.11.1932
- 843. BETTONTE Italo nato il 1°.7.1930
- 844. CAMMAROTA Pasquale nato il 2.9.1931





*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 845. CARDONE Antonio nato l'11.5.1924
- 846. CARRACINI Gennaro nato il 10.5.1938
- 847. CARUSO Ciro nato il 23.1.1929
- 848. CASCIANI Lido nato il 6.1.1926
- 849. CERINO Gaetano nato il 7.1.1917
- 850. CERRONE Onofrio nato il 17.10.1928
- 851. CERVI Oriella nata il 3.6.1935
- 852. CICHETTI Vincenzo nato il 16.9.1943
- 853. CONSALVO Vincenzo nato il 16.1.1926
- 854. CORRADINI Nello nato il 23.9.1936
- 855. COSTANTINI Osvaldo nato il 1°.1.1921
- 856. COSTIGLIOLA Rosa nata il 15.6.1957
- 857. COTTAFAVA Vittorio nato l'11.12.1926
- 858. COVELLI Vittorio nato il 10.7.1929
- 859. CRISCUOLO Vincenzo nato il 17.10.1920
- 860. CRISTILLI Raffaele nato il 14.2.1930
- 861. D'ALTERIO Gioacchino nato l'8.5.1934
- 862. DE BIASE Antonio nato il 14.12.1934
- 863. DE CARMINE Vincenzo nato il 1°.2.1929
- 864. DE ROSA Giuseppe nato il 27.3.1925
- 865. DE VITO Luigi nato il 10.2.1927
- 866. DI FEBO Mario nato il 9.9.1941
- 867. DI FUSCO Silvio nato il 20.12.1924



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

- 868. DI MARTINO Vincenzo nato il 27.1.1923
- 869. DI MAURO Antimo nato il 3.3.1931
- 870. DIOMAIUTA Francesco nato il 14.4.1933
- 871. DOGALI Giovanni nato il 27.6.1925
- 872. EGGIDIO Giovanni nato il 21.3.1923
- 873. ESPOSITO Alberto nato il 13.12.1919
- 874. ESPOSITO Francesco nato il 13.3.1923
- 875. ESPOSITO Umberto nato il 3.1.1942
- 876. ESPOSITO Vitale nato l'11.2.1927
- 877. FIERRO Alberto nato il 13.4.1925
- 878. GIGLIANO Pasquale nato il 27.10.1923
- 879. GISON Giovanni nato il 25.11.1934
- 880. GIUGNO Giuseppe nato il 18.9.1916
- 881. GOZZI Franco nato il 19.4.1941
- 882. IOLLI Umberto nato il 16.12.1918
- 883. LAPI Rina nata il 21.9.1923
- 884. LETTERA Anna nata il 7.1.1920
- 885. LIMA Luigi nato il 16.9.1921
- 886. LO SAVIO Cosmo nato il 7.1.1924
- 887. MARINO Antonio nato il 9.7.1923
- 888. MARTINELLI Ciro nato il 4.5.1924
- 889. MASSA Pasquale nato il 10.6.1927
- 890. MATTERA Giovanni nato il 9.3.1923

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. de'.A vertical handwritten mark or signature on the right side of the page, consisting of a single, elongated stroke.

*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

891. MAZZA Gino nato il 28.4.1933  
892. MAZZELLA DI BOSCO Gennaro nato il 3.11.1930  
893. MELE Pasquale nato il 6.9.1931  
894. MINICHINO Amedeo nato l'11.9.1921  
895. MINOPOLI Antonio nato il 17.11.1938  
896. MINOPOLI Roberto nato il 25.8.1926  
897. MIRABILE Alfonso nato il 10.1.1922  
898. MORINI Bruno nato il 3.8.1941  
899. MUCCIONE Emma nata il 25.8.1935  
900. MUSTO Carlo nato il 18.12.1930  
901. NATALE Antonio nato il 15.5.1948  
902. NUGNES Mario nato il 15.3.1923  
903. OTTONE Mario nato il 10.12.1935  
904. PARISI Maria Rosa nata il 17.5.1921  
905. PARLATO Alfredo nato il 13.11.1938  
906. PARMEGGIANI Giuseppe nato il 10.4.1930  
907. PASTORE Agostino nato il 7.10.1930  
908. PERNELLA Cesare nato il 18.8.1921  
909. PISANI Egidio nato il 4.12.1919  
910. PISCOPO Vitale nato il 1°.2.1923  
911. PIZZO Carmine nato il 16.10.1927  
912. PREZIOSO Salvatore nato l'8.2.1920  
913. PROCACCI Primo nato il 4.5.1935




- 914. RAIOLA Lucia nata il 13.10.1934
- 915. RICCIARDELLI Antonio nato il 30.6.1923
- 916. RINALDI Franco nato il 9.8.1938
- 917. RUSSO Ciro nato il 18.7.1925
- 918. SARNO Aldo nato il 4.4.1924
- 919. SPINA Luigi nato il 22.6.1924
- 920. STANZIONE Giuseppe nato il 4.6.1942
- 921. TORREGGIANI Giacomo nato il 14.4.1934
- 922. TORROMACCO Francesco nato il 5.9.1937
- 923. TRENZIA Ottavio nato il 13.4.1945
- 924. VALENTINI Umberto nato il 7.6.1929
- 925. VARCHETTA Vincenzo nato il 1°.7.1921
- 926. VIGLIETTI Nicola nato il 24.3.1934;

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan e i responsabili civili Anova Holding AG e Becon AG, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 30.000,00 a favore della seguente persona offesa costituitasi parte civile:

- 927. ANATRINI Primo nato/a il 19.lug.1922;

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan e i responsabili civili Becon AG e Amindus AG, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 30.000,00 da suddividere *pro quota* fra gli eredi costituitisi parti civili della seguente persona offesa deceduta:



928. MELE Pasqua (detta Pasqualina) nata il 29.9.1932;

conferma la condanna a carico dell'imputato Schmideiny Stephan alla rifusione delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza delle parti civili, come liquidate nella sentenza impugnata, disponendo la distrazione degli onorari a favore dei seguenti legali antistatari appellanti:

avv. Sabrina Balzola

avv. Sergio Bonetto

avv. Enrico Brunoldi

avv. Patrizia Bugnano

avv. Laura D'Amico

avv. Stefano Ena

avv. Oberdan Forlenza

avv. Anna Fusari

avv. Marco Gatti

avv. Roberto Lamacchia

avv. Alessandra Lanzavecchia

avv. Massimo Lasagna

avv. Carlo Marengo


avv. Maria Grazia Napoli

avv. Piero Nobile

avv. Elena Poli

avv. Antonio Rubino;

visti gli artt. 598 e 605 c.p.p.,



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

condanna l'imputato Schmidheiny Stephan al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio;

visti gli artt. 541 e 605 c.p.p.,

condanna l'imputato Schmideiny Stephan alla rifusione delle spese di continuata assistenza e rappresentanza relative al presente grado di giudizio a favore delle seguenti parti civili, spese che liquida, per ciascuna di esse, in euro 10.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.:

Regione Emilia Romagna

Provincia di Torino

Provincia di Alessandria

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Casale Monferrato

Comune di Balzola

Comune di Coniolo

Comune di Mirabello Monferrato

Comune di Morano sul Po


Comune di Ozzano Monferrato

Comune di Pontestura

Comune di Villanova Monferrato

Comune di Rubiera

ASL Alessandria



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

Associazione Familiari Vittime Amianto

Associazione Italiana Esposti Amianto

Legambiente Onlus

WWF Italia Onlus ONG

CGIL Nazionale

CGIL Regione Campania

CGIL Regione Emilia Romagna

FILLEA CGIL Regione Campania

CGIL FILLEA Reggio Emilia

USR CISL Piemonte

UST CISL Provinciale di Alessandria

UST CISL Torino

UIL Regionale Piemonte


UIL Regione Campania

UIL Provinciale di Alessandria

FENEAL UIL Provinciale di Alessandria

Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia;

condanna l'imputato Schmideiny Stephan alla rifusione delle spese di continuata assistenza e rappresentanza relative al presente grado di giudizio a favore della parte civile Regione Piemonte che liquida in euro 12.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

condanna l'imputato Schmideiny Stephan alla rifusione delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza per entrambi i gradi di giudizio a favore delle parti civili persone fisiche non contemplate nella sentenza impugnata, indicate negli elenchi specifici che precedono ed assistite rispettivamente dai seguenti avvocati:

avv. Ezio Bonanni, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del legale;

avv. Francesco Casarin, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del legale;

avv. Danilo Cerrato, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Beniamino Cataneo, per la somma complessiva di euro 40.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Gaetano Laghi, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Gennaro Marrazzo, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Vincenzo Napoli, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Pipola- Cervone, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Simone Sabattini, per la somma complessiva di euro 40.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Alessandro Talarico, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Marco Tarelli, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;



*Corte di Appello di Torino - terza sezione penale*

avv. Riccardo Vaselli, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

avv. Maria Carmela Vicidomini, per la somma complessiva di euro 45.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

compensa fra tutte le altre parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio;

visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Torino li 3 giugno 2013

Il presidente estensore  
Alberto Oggé

Il consigliere estensore  
Elisabetta Barbero

Il consigliere estensore  
Flavia Nasi

Depositata in Cancelleria il

-2 SET. 2013

Il funzionario giudiziario  
Carmelo Cutrone